

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2009

recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data

(2009/477/CE)

(GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Modifica della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR) del 14 novembre 1975 ⁽¹⁾	L 125	1	21.5.2010
► <u>M2</u>	Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR [convenzione TIR 1975 ⁽¹⁾]	L 66	1	6.3.2012
► <u>M3</u>	Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR [convenzione TIR 1975 ⁽¹⁾]	L 244	1	8.9.2012
► <u>M4</u>	Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR [convenzione TIR 1975 ⁽¹⁾]	L 245	3	14.9.2013
► <u>M5</u>	Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)	L 346	1	2.12.2014
► <u>M6</u>	Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)	L 321	31	29.11.2016
► <u>M7</u>	Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)	L 99	1	19.4.2018
► <u>M8</u>	Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)	L 296	1	22.11.2018
► <u>M9</u>	Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)	L 193	1	1.6.2021
► <u>M10</u>	Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)	L 331	1	20.9.2021
► <u>M11</u>	Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)	L 459	1	22.12.2021
► <u>M12</u>	Emendamenti alla convenzione doganale sul trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR, 1975)	L 167	1	24.6.2022

Rettificata da:

► **C1** Rettifica, GU L 243 del 27.9.2018, pag. 21 (2009/477/CE)

⁽¹⁾ Versione consolidata pubblicata nella decisione 2009/477/CE del Consiglio (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).

▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2009

**recante pubblicazione in forma consolidata del testo della
convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci
accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre
1975 come modificata a decorrere da tale data**

(2009/477/CE)

Articolo 1

Il testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificato a decorrere da tale data sino alla fine del 2008 è pubblicato per informazione in forma consolidata nell'allegato della presente decisione.

Le future modifiche della convenzione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*ALLEGATO***CONVENZIONE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (CONVENZIONE TIR DEL 1975)**

Nota: Soltanto il testo della convenzione e dei suoi allegati, conservato dal Segretariato generale delle Nazioni Unite in qualità di depositario della convenzione TIR, costituisce il testo ufficiale della convenzione TIR e dei suoi allegati. La presente pubblicazione ha mera finalità informativa.

LE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali,

CONSIDERANDO che il miglioramento delle condizioni di trasporto costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo della reciproca collaborazione,

DICHIARANDOSI favorevoli ad una semplificazione ed armonizzazione delle formalità amministrative nell'ambito dei trasporti internazionali, in particolare alle frontiere,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

**CAPITOLO I
GENERALITÀ**

a) Definizioni

Articolo 1

Secondo la presente convenzione, sono considerati:

- a) «trasporto TIR», il trasporto di merci da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, effettuato nel cosiddetto «regime TIR», disciplinato nella presente convenzione;
- b) «operazione TIR», la parte di un trasporto TIR effettuata in una Parte contraente, da un ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio) ad un ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio);
- c) «inizio di un'operazione TIR», la presentazione, ai fini del controllo, del veicolo stradale, dell'autotreno o del contenitore, con il relativo carico e il relativo carnet TIR, all'ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio) e l'accettazione del carnet TIR da parte di detto ufficio doganale;
- d) «termine di un'operazione TIR», la presentazione, ai fini del controllo, del veicolo stradale, dell'autotreno o del contenitore, con il relativo carico e il relativo carnet TIR, all'ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio);
- e) «appuramento di un'operazione TIR», l'attestazione da parte delle autorità doganali che un'operazione TIR si è conclusa secondo le regole in una Parte contraente. Ciò viene stabilito dalle autorità doganali sulla base di un raffronto tra i dati o le informazioni disponibili presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio) e quelli di cui dispone l'ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio);
- f) «dazi e tasse all'importazione o all'esportazione», i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, tributi e aggravii diversi riscossi all'importazione o all'esportazione, oppure in correlazione con l'importazione o l'esportazione di merci, esclusi i tributi e gli aggravii il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;

▼ B

- g) «veicolo stradale», non solo un autoveicolo stradale, ma anche qualsiasi rimorchio o semirimorchio concepito per potergli essere agganciato;
- h) «autotreno», i veicoli agganciati l'uno all'altro, inseriti nel traffico stradale come un'unità;
- j) «contenitore», un dispositivo per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo):
- i) rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci;
 - ii) di natura durevole e quindi sufficientemente resistente da poter essere adoperato più volte;
 - iii) specialmente concepito per agevolare il trasporto di merci, senza rottura di carico, con uno o più modi di trasporto;
 - iv) concepito in modo da essere facilmente movimentato, in particolare all'atto del trasbordo da un modo di trasporto ad un altro;
 - v) concepito in modo da poter essere facilmente riempito e vuotato; e
 - vi) d'un volume interno di almeno un metro cubo;
- le «carrozzerie amovibili» sono assimilate ai contenitori;
- k) «ufficio doganale di partenza», ogni ufficio doganale di una Parte contraente presso il quale inizia, per l'intero carico o per una parte di esso, il trasporto TIR;
- l) «ufficio doganale di destinazione», ogni ufficio doganale di una Parte contraente presso il quale si conclude, per l'intero carico o per una parte di esso, il trasporto TIR;
- m) «ufficio doganale di passaggio», ogni ufficio doganale di una Parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore entra nella Parte contraente o ne esce durante un trasporto TIR;
- n) «persone», tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche;
- o) «titolare» di un carnet TIR, la persona alla quale è stato rilasciato un carnet TIR conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione e a nome della quale è stata presentata una dichiarazione doganale sotto forma di un carnet TIR indicante la volontà di vincolare le merci al regime TIR presso l'ufficio doganale di partenza. Il titolare è responsabile della presentazione del veicolo stradale, dell'autotreno o del contenitore, con il relativo carico e il relativo carnet TIR, all'ufficio doganale di partenza, all'ufficio doganale di passaggio e all'ufficio doganale di destinazione, nonché del debito rispetto delle altre pertinenti disposizioni della convenzione;
- p) «merci ponderose o voluminose», tutte le merci ponderose o voluminose che a causa del loro peso, delle loro dimensioni o della loro natura non sono di solito trasportate né in un veicolo stradale chiuso, né in un contenitore chiuso;
- q) «associazione garante», un'associazione ► **M3** autorizzata ◀ dalle autorità doganali ► **M8** o da altre autorità competenti ◀ di una Parte contraente come garante delle persone che usufruiscono del regime TIR;

▼ M3

- r) «organizzazione internazionale», un'organizzazione autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità dell'efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale;

▼ M10

- s) per «regime eTIR» si intende il regime TIR attuato mediante uno scambio elettronico di dati che costituisce l'equivalente funzionale del carnet TIR. Nella misura in cui si applicano le disposizioni della convenzione TIR, le specifiche del regime eTIR sono definite nell'allegato 11.

▼ B**b) Campo d'applicazione***Articolo 2*

La presente convenzione concerne il trasporto di merci, senza rottura di carico, attraverso una o più frontiere, eseguito da un ufficio doganale di partenza d'una Parte contraente ad un ufficio doganale di destinazione di un'altra Parte contraente, o della medesima Parte contraente, in veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la conclusione del trasporto TIR sia effettuata su strada.

Articolo 3

Per beneficiare delle disposizioni della presente convenzione:

- a) i trasporti devono essere effettuati:
- i) con veicoli stradali, autotreni o contenitori precedentemente ammessi secondo le condizioni menzionate nel capo III, sezione a), o
 - ii) con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, secondo le condizioni menzionate nel capo III, sezione c), o
 - iii) con veicoli stradali o veicoli speciali quali autobus, gru, autospazzatrici, betoniere ecc., esportati e quindi assimilati essi stessi a merci che si spostano con mezzi propri, da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, secondo le condizioni menzionate nel capo III, sezione c). Qualora questi veicoli trasportino altre merci, si applicano le condizioni di cui ai precedenti punti i) o ii), come più opportuno;

▼ M10

- b) i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all'articolo 6. Essi devono essere accompagnati da un carnet TIR conforme al modello riprodotto nell'allegato 1 della presente convenzione o essere effettuati nell'ambito del regime eTIR.

▼ B**c) Principi***Articolo 4*

Presso gli uffici doganali di passaggio, le merci trasportate nel regime TIR non soggiacciono all'obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione.

Articolo 5

1. Le merci trasportate nel regime TIR in veicoli stradali, autotreni o contenitori sigillati non sono, in linea di massima, sottoposte alla visita presso gli uffici doganali di passaggio.
2. Per impedire abusi le autorità doganali possono, tuttavia, in casi straordinari ed in particolare allorché vi sia il sospetto di irregolarità, procedere alla visita delle merci presso detti uffici.

CAPITOLO II

RILASCIO DEI CARNET TIR

RESPONSABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI GARANTI

Articolo 6

1. ► **M11** Le autorità doganali o altre autorità competenti di una parte contraente possono. ◀ Parte contraente può autorizzare delle associazioni a rilasciare carnet TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni corrispondenti, nonché ad assumerne la garanzia, purché vengano rispettate le condizioni ed i requisiti minimi stabiliti nell'allegato 9, parte I. Tale autorizzazione è revocata qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti minimi di cui all'allegato 9, parte I.

▼ B

2. Un'associazione è ► **M8** autorizzata ◀ in un determinato paese soltanto se la garanzia da essa prestata copre anche gli obblighi risultanti in tale paese in relazione ad operazioni accompagnate da carnet TIR rilasciati da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui è affiliata l'associazione garante.

▼ M4

2 bis. Un'organizzazione internazionale è autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale. L'autorizzazione è concessa nella misura in cui l'organizzazione rispetta le condizioni e i requisiti di cui all'allegato 9, parte III. Il comitato amministrativo può revocare l'autorizzazione qualora vengano meno tali condizioni e requisiti.

▼ B

3. Un'associazione rilascia carnet TIR solo a persone cui non è stato rifiutato l'accesso al regime TIR da parte delle competenti autorità delle Parti contraenti sul cui territorio dette persone sono stabilite o domiciliate.

4. L'autorizzazione all'accesso al regime TIR è concessa solo alle persone che soddisfano le condizioni ed i requisiti minimi stabiliti nell'allegato 9, parte II, della presente convenzione. Facendo salvo l'articolo 38, l'autorizzazione è revocata qualora non sia più garantito il rispetto di questi criteri.

5. L'autorizzazione all'accesso al regime TIR è concessa secondo la procedura stabilita nell'allegato 9, parte II, della presente convenzione.

Articolo 7

I moduli dei carnet TIR, inviati alle associazioni garanti da associazioni corrispondenti estere o da organizzazioni internazionali, sono esenti da dazi e tasse all'importazione e all'esportazione e non sono assoggettati né a divieti, né a restrizioni d'importazione e d'esportazione.

*Articolo 8***▼ M3**

1. L'associazione garante s'impegna a pagare fino all'importo massimo garantito dei dazi e delle tasse all'importazione o all'esportazione, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali della parte contraente in cui è stata accertata un'irregolarità, in correlazione con un'operazione TIR, che comporti una richiesta nei confronti dell'associazione garante. L'associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debentrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.

▼ B

2. Allorché le leggi e i regolamenti di una Parte contraente non prevedono il pagamento di dazi e tasse all'importazione o all'esportazione nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l'associazione garante s'impegna a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all'importo dei dazi e delle tasse d'entrata o d'uscita, più gli eventuali interessi di mora.

3. Ogni Parte contraente fissa l'importo massimo, per ogni carnet TIR, delle somme che possono essere richieste all'associazione garante in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 che precedono.

4. La responsabilità dell'associazione garante verso le autorità del paese nel quale è sito l'ufficio doganale di partenza sorge nel momento in cui il carnet TIR è accettato dall'ufficio doganale. Rispetto agli altri paesi, attraverso i quali le merci sono successivamente trasportate nel regime TIR, la responsabilità sorge quando le merci entrano nel paese, oppure, in caso di sospensione del trasporto TIR conformemente all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, quando il carnet TIR è accettato dall'ufficio doganale presso il quale riprende il trasporto TIR.

5. L'associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel carnet TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel carnet TIR, si trovassero nella parte sigillata di un veicolo stradale o in un contenitore sigillato; essa non risponde invece di altre merci.

▼ B

6. Per la determinazione dei dazi e delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel carnet TIR.

▼ M3

▼ B*Articolo 9*

1. L'associazione garante fissa la durata di validità del carnet TIR, specificando l'ultimo giorno di validità dopo il quale il carnet non può più essere presentato per l'accettazione all'ufficio doganale di partenza.
2. Se il carnet TIR è stato accettato dall'ufficio doganale di partenza al più tardi l'ultimo giorno della sua validità, conformemente al paragrafo 1 che precede, esso rimane valido sino al termine dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione.

Articolo 10

1. L'appuramento di un'operazione TIR deve essere effettuato senza indugio.
2. Se le autorità doganali di ►**M3** una parte contraente ◀ hanno appurato un'operazione TIR, esse non possono più esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, a meno che l'attestazione di termine dell'operazione TIR sia stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente o l'operazione non sia stata effettivamente terminata.

*Articolo 11***▼ M3**

1. In caso di non appuramento di un'operazione TIR, le autorità competenti:
 - a) notificano il non appuramento al titolare del carnet TIR, all'indirizzo indicato sul carnet;
 - b) notificano il non appuramento all'associazione garante.

Le autorità competenti notificano l'informazione all'associazione garante entro un anno dalla data di accettazione del carnet TIR da parte di tali autorità oppure entro un termine di due anni, qualora l'attestazione di termine dell'operazione TIR sia stata falsificata o ottenuta abusivamente o fraudolentemente.

2. Qualora il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, diventi esigibile, le autorità competenti, per quanto possibile, ne faranno richiesta alle persone tenute al pagamento prima di presentare la richiesta all'associazione garante.

3. La richiesta di pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, è inviata all'associazione garante non prima di ►**M8** un mese ◀ e non oltre due anni dalla data in cui è stato notificato all'associazione che l'operazione TIR non è stata appurata ovvero che l'attestazione di termine dell'operazione TIR è stata falsificata o ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, nei casi di operazioni TIR che durante il succitato termine di due anni sono soggette a procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'obbligo di pagamento delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la richiesta di pagamento è notificata entro il termine di un anno a decorrere dal giorno in cui ha effetto la decisione delle autorità competenti o del tribunale.

▼M3

4. L'associazione garante versa gli importi richiesti entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di pagamento.
5. Gli importi versati sono restituiti all'associazione garante allorché, entro due anni dalla data della richiesta di pagamento, si comprova, a soddisfazione delle autorità competenti, che in relazione all'operazione TIR in questione non è stata commessa alcuna irregolarità. Il termine di due anni può essere prolungato conformemente alla legislazione nazionale.

▼B

CAPITOLO III

TRASPORTO DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR

a) Approvazione di veicoli e contenitori

Articolo 12

Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capo, ogni veicolo stradale deve soddisfare, per quanto riguarda la sua costruzione ed il suo equipaggiamento, le condizioni fissate nell'allegato 2 della presente convenzione e deve essere stato approvato secondo la procedura stabilita nell'allegato 3 della convenzione stessa. Il certificato di approvazione è conforme al modello riprodotto nell'allegato 4.

Articolo 13

1. Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capo, i contenitori devono essere costruiti conformemente alle condizioni fissate nell'allegato 7, parte I, ed essere approvati secondo la procedura stabilita nella parte II di detto allegato.
2. Sono reputati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 che precede e devono essere ammessi al trasporto nel regime TIR senza nuova approvazione i contenitori ammessi al trasporto di merci sotto sigillo doganale in applicazione della convenzione doganale concernente le casse mobili, del 1956, dei successivi accordi stipulati in tale ambito sotto l'egida delle Nazioni Unite, della convenzione doganale concernente i contenitori, del 1972, o di qualsiasi altro trattato internazionale che sostituisca o modifichi detta convenzione.

Articolo 14

1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validità dell'approvazione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano le condizioni previste negli articoli 12 e 13 che precedono. Le Parti contraenti evitano tuttavia di ritardare il trasporto quando i difetti accertati sono di poco conto e non comportano rischi di frode.
2. Prima di essere riutilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, il veicolo stradale o il contenitore che non soddisfa più le condizioni che ne avevano giustificato l'approvazione è ripristinato nel suo stato iniziale, oppure ottiene una nuova approvazione.

b) Procedura per il trasporto accompagnato da carnet tir

Articolo 15

1. Per l'importazione temporanea di veicoli stradali, autotreni o contenitori utilizzati per il trasporto di merci nel regime TIR non sono richiesti documenti doganali particolari. Per i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori non è richiesta alcuna garanzia.

▼B

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non impediscono ad una Parte contraente di esigere che presso l'ufficio doganale di destinazione siano effettuate le formalità prescritte dai suoi regolamenti nazionali, al fine di assicurarsi che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sia riesportato al termine dell'operazione TIR.

Articolo 16

I veicoli stradali o gli autotreni impiegati per effettuare un'operazione di trasporto TIR sono provvisti sulla parte anteriore di una targa rettangolare recante l'iscrizione «TIR» ed avente le caratteristiche menzionate nell'allegato 5 della presente convenzione, ed una targa identica è posta sulla parte posteriore del veicolo stradale o dell'autotreno. Dette targhe sono apposte in modo da essere ben visibili; esse sono amovibili o sono poste o concepite in modo da potere essere rovesciate, coperte, piegate o da indicare in ogni caso che non è in corso un'operazione di trasporto TIR.

Articolo 17

1. Per ogni veicolo stradale o contenitore è approntato un carnet TIR. È tuttavia possibile rilasciare un unico carnet TIR per un autotreno o per più contenitori caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno. In tal caso, il manifesto delle merci del carnet TIR elenca separatamente il contenuto di ciascun veicolo facente parte di un autotreno o di ciascun contenitore.

2. Il carnet TIR è valido per un solo viaggio. Esso contiene almeno il numero di volet staccabili necessario per il trasporto TIR in questione.

Articolo 18

Un trasporto TIR può coinvolgere diversi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, in ogni caso, non più di ► **M12** otto ◀ in totale. Il carnet TIR può essere presentato agli uffici doganali di destinazione solo se è stato accettato da tutti gli uffici doganali di partenza.

▼M12

Le autorità doganali possono limitare il numero massimo di uffici doganali di partenza (o di destinazione) sul territorio a meno di sette ma non meno di tre.

▼B*Articolo 19*

Le merci ed il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sono presentati all'ufficio doganale di partenza insieme al carnet TIR. Le autorità doganali del paese di partenza prendono i necessari provvedimenti per verificare l'esattezza del manifesto delle merci e per apporre i sigilli doganali, oppure per controllare i sigilli doganali apposti, sotto la responsabilità di dette autorità doganali, da persone debitamente autorizzate.

Articolo 20

► **M11** Per il percorso sul territorio di una parte contraente o di più parti contraenti che formano un'unione doganale o economica, le autorità doganali competenti ◀.

▼B*Articolo 21*

Ad ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione, il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sono presentati, con il carico e il rispettivo carnet TIR, alle autorità doganali per il controllo.

Articolo 22

1. Sempreché siano intatti, le autorità doganali degli uffici doganali di passaggio di ogni Parte contraente accettano, di regola, i sigilli doganali delle altre Parti contraenti, salvo i casi in cui esse procedano ad una visita delle merci in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2. Ove necessario ai fini del controllo, dette autorità possono tuttavia aggiungere i propri sigilli doganali.

2. I sigilli doganali così accettati da una Parte contraente beneficiano, sul territorio di detta Parte, della stessa tutela giuridica prevista per i sigilli doganali nazionali.

Articolo 23

Le autorità doganali non:

- fanno scortare sul loro territorio, a spese dei vettori, i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori,
- procedono, in corso di viaggio, alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei contenitori

tranne in casi eccezionali.

Articolo 24

Se le autorità doganali procedono, in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, alla visita del carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore, esse menzionano i nuovi sigilli apposti, nonché il genere dei controlli eseguiti, nei volet del carnet TIR impiegati nel loro paese, nelle rispettive souche (matrici) e nei rimanenti volet del carnet TIR.

Articolo 25

Se, in casi diversi da quelli menzionati agli articoli 24 e 35, un sigillo doganale è deteriorato in corso di viaggio o se delle merci sono state distrutte o danneggiate senza lesione dei sigilli doganali, il carnet TIR è utilizzato conformemente alla procedura prevista nell'allegato 1 della presente convenzione, salva restando l'eventuale applicazione delle disposizioni legislative nazionali, redigendo inoltre il processo verbale di accertamento inserito nel carnet TIR.

Articolo 26

1. Se un trasporto accompagnato da un carnet TIR attraversa, su una parte del percorso, il territorio di uno Stato che non è Parte contraente della presente convenzione, il trasporto TIR è sospeso durante detto tragitto. In tal caso, le autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio il trasporto prosegue accettano il carnet TIR per la ripresa del trasporto TIR, sempreché i sigilli doganali e/o i segni di riconoscimento siano rimasti intatti. Nel caso in cui i sigilli doganali non siano rimasti intatti, le autorità doganali possono accettare il carnet TIR per la ripresa del trasporto TIR in base a quanto disposto dall'articolo 25.

▼B

2. Ciò vale anche per la parte del tragitto in cui il titolare non utilizza il carnet TIR, pur trovandosi sul territorio di una Parte contraente, in quanto può usufruire di procedure doganali di transito più semplici o qualora non sia richiesto un regime doganale di transito.

3. In tali casi, gli uffici doganali presso cui il trasporto TIR è sospeso o riprende sono reputati uffici di passaggio, rispettivamente in uscita e in entrata.

Articolo 27

Con riserva delle disposizioni della presente convenzione, in particolare dell'articolo 18, l'ufficio doganale di destinazione inizialmente designato può essere sostituito con un altro ufficio doganale di destinazione.

Articolo 28

1. Le autorità doganali attestano senza indugio il termine di un'operazione TIR. Ciò può essere fatto con o senza riserve. Nel caso in cui si esprimano riserve, queste sono basate su fatti inerenti alla stessa operazione TIR, che sono chiaramente annotati nel carnet TIR.

2. Nel caso in cui le merci siano vincolate ad un altro regime doganale o ad un altro sistema di controllo doganale, qualunque irregolarità che possa essere commessa nel quadro di quest'altro regime doganale o di quest'altro sistema di controllo doganale non è attribuita al titolare del carnet TIR nella sua qualità di titolare, né a chiunque altro agisca a suo nome.

c) Disposizioni concernenti il trasporto di merci ponderose o voluminose*Articolo 29*

1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente al trasporto di merci ponderose o voluminose, come definito all'articolo 1, lettera p), della presente convenzione.

2. Allorché le disposizioni della presente sezione sono applicabili, a discrezione delle autorità dell'ufficio doganale di partenza il trasporto delle merci ponderose o voluminose può essere effettuato con veicoli o contenitori non sigillati.

3. Le disposizioni della presente sezione si applicano soltanto se le autorità dell'ufficio doganale di partenza reputano che, sulla scorta della descrizione presentata, sia senz'altro possibile identificare le merci ponderose o voluminose, nonché gli eventuali accessori trasportati contemporaneamente ad esse, o che sia possibile apporre alle merci sigilli doganali e/o segni di riconoscimento, in modo da impedire che siano sostituite o sottratte senza lasciare tracce visibili.

Articolo 30

Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni speciali della presente sezione, tutte le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al trasporto di merci ponderose o voluminose nel regime TIR.

Articolo 31

L'associazione garante risponde non solo delle merci indicate nel carnet TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo annotate nel carnet, si trovassero sulla superficie di carico o tra le merci menzionate nel carnet TIR.

▼B*Articolo 32*

Il carnet TIR utilizzato reca sulla copertina e su tutti i volet l'indicazione «merci ponderose o voluminose», scritta in grassetto in lingua inglese o francese.

Articolo 33

Le autorità dell'ufficio doganale di partenza possono esigere che al carnet TIR siano allegati liste dei colli, fotografie, piani ecc. necessari per identificare le merci trasportate. In tal caso esse appongono un visto su tali documenti e appuntano un esemplare di ognuno di essi sul verso della copertina del carnet TIR; tutti i manifesti delle merci menzionano parimenti detti documenti.

Articolo 34

Le autorità degli uffici doganali di passaggio di ciascuna Parte contraente accettano i sigilli doganali e/o i segni di riconoscimento apposti dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. Esse potranno tuttavia aggiungere altri sigilli doganali e/o segni di riconoscimento, annotando nei volet del carnet TIR utilizzati nel loro paese, nelle relative souche e nei rimanenti volet del carnet TIR, i nuovi sigilli doganali e/o i nuovi segni di riconoscimento apposti.

Articolo 35

Se in occasione di una visita del carico, eseguita in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, le autorità doganali sono costrette a rompere i sigilli doganali e/o a rimuovere i segni di riconoscimento, esse annotano nei volet del carnet TIR utilizzati nel loro paese, nelle relative souche e nei rimanenti volet del carnet TIR, i nuovi sigilli doganali e/o i nuovi segni di riconoscimento apposti.

CAPITOLO IV

IRREGOLARITÀ*Articolo 36*

Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente convenzione espone il contravventore alle sanzioni previste dalla legislazione nazionale del paese in cui è stata commessa l'infrazione.

Articolo 37

Qualora non sia possibile stabilire dove un'irregolarità è stata commessa, la stessa sarà reputata commessa nel territorio della Parte contraente in cui è stata accertata.

*Articolo 38***▼M8**

1. Ciascuna parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, dalle agevolazioni della presente convenzione chiunque abbia commesso una grave e ripetuta infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci. Le condizioni alle quali l'infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali è considerata grave sono stabilite dalle parte contraente.

▼B

2. Detta esclusione è notificata ►**M11** senza indugio ◀ alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio il contravventore risiede o è domiciliato, nonché alla(e) associazione(i) garante(i) del paese o del territorio doganale in cui l'infrazione è stata commessa ed alla commissione esecutiva TIR.

▼B*Articolo 39*

Se per il resto le operazioni TIR risultano regolari:

1. le Parti contraenti trascurano le divergenze di poco conto inerenti all'adempimento degli obblighi relativi al termine o all'itinerario;
2. parimenti, le divergenze tra le indicazioni nel manifesto delle merci del carnet TIR e il contenuto effettivo del veicolo stradale, dell'autotreno o del contenitore non sono considerate infrazioni alla presente convenzione a carico del titolare del carnet TIR, qualora venga addotta la prova, a soddisfazione delle autorità competenti, che tali divergenze non sono dovute a errori commessi con cognizione di causa o per negligenza all'atto del caricamento o della spedizione delle merci o della stesura del suddetto manifesto.

Articolo 40

Le amministrazioni doganali dei Paesi di partenza e di destinazione non imputano al titolare del carnet TIR le divergenze eventualmente accertate nei loro Paesi, allorché le stesse concernono regimi doganali precedenti o successivi ad un trasporto TIR, e ai quali il titolare del carnet TIR non ha partecipato.

Articolo 41

Allorché è accertato, a soddisfazione delle autorità doganali, che le merci indicate nel manifesto di un carnet TIR sono andate distrutte o sono irrimediabilmente perse a causa di un incidente o per forza maggiore, oppure che esse mancano per ragioni connesse alla loro natura, è accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi e delle tasse normalmente esigibili.

Articolo 42

Dietro presentazione di domanda motivata di una Parte contraente, le autorità competenti delle Parti contraenti interessate da un trasporto TIR accettano di comunicare alla stessa tutte le informazioni disponibili necessarie per l'applicazione degli articoli 39, 40 e 41 che precedono.

Articolo 42 bis

Le autorità competenti, in stretta collaborazione con le associazioni, adottano tutte le misure necessarie per assicurare il corretto uso dei carnet TIR. A tal fine, esse possono adottare adeguate misure di controllo nazionali ed internazionali. Le misure di controllo nazionali adottate in questo contesto dalle autorità competenti sono comunicate immediatamente alla commissione esecutiva TIR che ne valuterà la conformità alle disposizioni della convenzione. Le misure di controllo internazionale sono adottate dal comitato amministrativo.

Articolo 42 ter

Le autorità competenti delle Parti contraenti forniscono, se del caso, alle associazioni autorizzate le informazioni ad esse necessarie per onorare l'impegno sottoscritto in conformità all'allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera f), punto iii).

Nell'allegato 10 figurano le informazioni da fornire nei casi particolari.

▼ BCAPITOLO V
NOTE ESPLICATIVE**▼ M10***Articolo 43*

Le note esplicative dell'allegato 6, dell'allegato 7, parte III, e dell'allegato 11, parte II, contengono l'interpretazione di talune disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati. Esse descrivono parimenti alcune pratiche raccomandate.

▼ BCAPITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE*Articolo 44*

Ciascuna Parte contraente accorda alle associazioni garanti interessate delle facilitazioni per:

- a) il trasferimento della valuta necessaria per il pagamento delle somme richieste dalle autorità delle Parti contraenti in base alle disposizioni dell'articolo 8 della presente convenzione; e
- b) il trasferimento della valuta necessaria per il pagamento dei moduli di carnet TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni estere corrispondenti o dalle organizzazioni internazionali.

Articolo 45

Ciascuna Parte contraente fa pubblicare l'elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione da essa abilitati a compiere le operazioni TIR. Le Parti contraenti i cui territori sono limitrofi designano, di comune accordo, gli uffici doganali di confine corrispondenti e le ore di apertura degli stessi.

Articolo 46

1. L'intervento del personale delle dogane per le operazioni doganali indicate nella presente convenzione non dà luogo al pagamento di oneri, tranne nei casi in cui esso avvenga fuori dei giorni, delle ore e dei luoghi normalmente previsti per tali operazioni.
2. Per quanto possibile, le Parti contraenti agevolano presso gli uffici doganali le operazioni doganali relative alle merci facilmente deperibili.

Articolo 47

1. Le disposizioni della presente convenzione non impediscono l'applicazione di restrizioni e controlli previsti da ordinamenti nazionali e fondati su considerazioni di pubblica moralità, pubblica sicurezza, igiene o salute pubblica, oppure su considerazioni d'ordine veterinario o fitopatologico, né impediscono la riscossione di somme esigibili in virtù di tali ordinamenti.
2. Le disposizioni della presente convenzione non impediscono l'applicazione di altre prescrizioni nazionali o internazionali disciplinanti i trasporti.

*Articolo 48*

Nessuna delle disposizioni della presente convenzione pregiudica il diritto delle Parti contraenti che formano un'unione doganale o economica di adottare norme particolari relative alle operazioni di trasporto che partono dai loro territori, vi terminano o vi transitano, a condizione che tali norme non riducano le facilitazioni previste dalla presente convenzione.

Articolo 49

La presente convenzione non impedisce l'applicazione di facilitazioni più ampie che le Parti contraenti accordano o intendono accordare, sia mediante disposizioni unilaterali, sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che tali facilitazioni non ostacolino l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, in particolare lo svolgimento delle operazioni TIR.

Articolo 50

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente, su richiesta, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, in particolare quelle concernenti l'approvazione dei veicoli stradali o dei contenitori, nonché le caratteristiche tecniche della loro costruzione.

Articolo 51

Gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante della convenzione.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 52***Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione**

1. Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica o aderenti allo statuto della Corte internazionale di giustizia, e qualsiasi altro Stato invitato dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, possono diventare Parti contraenti della presente convenzione:

- a) firmandola, senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- b) depositando uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, dopo averla firmata con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; o
- c) depositando uno strumento d'adesione.

2. La presente convenzione è aperta dal 1° gennaio 1976 al 1° dicembre 1976, incluso, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, per la firma da parte degli Stati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Dopo tale data, essa sarà aperta alla loro adesione.

3. Anche le unioni doganali o economiche possono diventare, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, Parti contraenti della presente convenzione, contemporaneamente a tutti i loro Stati membri o in qualsiasi momento dopo che tutti i loro Stati membri sono diventati Parti contraenti di detta convenzione. Tuttavia, tali unioni non hanno diritto di voto.

▼B

4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

*Articolo 53***Entrata in vigore**

1. La presente convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data alla quale cinque degli Stati menzionati all'articolo 52, paragrafo 1, l'hanno firmata senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione oppure hanno depositato il loro strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.
2. Dopo che cinque degli Stati menzionati all'articolo 52, paragrafo 1, l'hanno firmata senza riserva di ratifica, d'accettazione, o d'approvazione, o hanno depositato il loro strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, la presente convenzione entra in vigore, per le nuove Parti contraenti, sei mesi dopo la data del deposito del rispettivo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.
3. Ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente convenzione è considerato come applicantesi al testo modificato della presente convenzione.
4. Ogni strumento di tal genere, depositato dopo l'accettazione di un emendamento, ma prima della sua entrata in vigore, è considerato come applicantesi al testo modificato della presente convenzione alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento.

*Articolo 54***Denuncia**

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare la presente convenzione mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia ha effetto quindici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.
3. La validità dei carnet TIR accettati dall'ufficio doganale di partenza prima della data alla quale ha effetto la denuncia non è inficiata dalla denuncia e la garanzia delle associazioni garanti conserva la sua validità secondo le disposizioni della presente convenzione.

*Articolo 55***Estinzione**

Se, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti risulta inferiore a cinque per un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi, la presente convenzione perde efficacia a contare dalla scadenza di detto periodo di dodici mesi.

*Articolo 56***Abrogazione della convenzione TIR del 1959**

1. All'atto della sua entrata in vigore, la presente convenzione abroga e sostituisce, nei rapporti fra le Parti contraenti della presente convenzione, la convenzione TIR del 1959.
2. I certificati di approvazione rilasciati per i veicoli stradali e i contenitori secondo le condizioni della convenzione TIR del 1959 sono accettati dalle Parti contraenti della presente convenzione, per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, nell'ambito del loro periodo di validità o di un eventuale rinnovo, sempreché tali veicoli e contenitori continuino a soddisfare le condizioni che ne avevano inizialmente giustificato l'approvazione.

▼B*Articolo 57***Risoluzione delle controversie**

1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione è regolata, per quanto possibile, mediante negoziazioni tra le parti della controversia o in altro modo.
2. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non può essere regolata nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, è sottoposta, a richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale così composto: ciascuna delle Parti contendenti nomina un arbitro; gli arbitri designati nominano a loro volta un altro arbitro che funge da presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto la richiesta, una delle Parti non ha ancora designato un arbitro o se gli arbitri non hanno scelto un presidente, ciascuna delle Parti può allora chiedere al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina di un arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.
3. La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 ha forza vincolante per le Parti alla controversia.
4. Il tribunale arbitrale adotta il proprio regolamento interno.
5. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese alla maggioranza.
6. Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le parti della controversia riguardo all'interpretazione ed all'esecuzione della sentenza arbitrale può essere portata da una delle Parti davanti al tribunale arbitrale che ha reso la sentenza, per il giudizio da parte di quest'ultimo.

*Articolo 58***Riserve**

1. All'atto della firma o della ratifica della presente convenzione o in occasione dell'adesione, ogni Stato può dichiarare che non si considera vincolato dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 57 della presente convenzione. Le altre Parti contraenti non sono vincolate da tali paragrafi rispetto alla Parte che ha espresso una siffatta riserva.
2. La Parte contraente che ha espresso una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Fatta eccezione per le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, nessuna riserva è ammessa alla presente convenzione.

*Articolo 58 bis***Comitato amministrativo**

Viene istituito un comitato amministrativo composto da tutte le Parti contraenti. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono fissati nell'allegato 8.

*Articolo 58 ter***Commissione esecutiva TIR**

Il comitato amministrativo istituisce una commissione esecutiva TIR come organo sussidiario che, per suo conto, adempierà ai compiti affidatigli dalla convenzione e dal comitato. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono fissati nell'allegato 8.

▼ M10*Articolo 58 quater***Organo di attuazione tecnica**

È istituito un organo di attuazione tecnica. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono fissati nell'allegato 11.

*Articolo 59***Procedura di emendamento della presente convenzione**

1. La presente convenzione, compresi i suoi allegati, potrà essere modificata su proposta di una parte contraente in base alla procedura prevista nel presente articolo.
2. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 60 *bis*, ogni proposta di emendamento della convenzione è esaminata dal comitato amministrativo composto da tutte le parti contraenti, secondo quanto prescritto dal regolamento interno oggetto dell'allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del comitato amministrativo e adottato dal comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, è comunicato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle parti contraenti, per l'accettazione.
3. Con riserva delle disposizioni degli articoli 60 e 60 *bis*, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, entra in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.
4. Se un'obiezione all'emendamento proposto è stata notificata in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento è reputato non accettato e non ha alcun effetto.

▼ B*Articolo 60***Procedura speciale d'emendamento degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10**

1. Ogni proposta di emendamento degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, esaminata in base alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 59, entra in vigore ad una data che sarà fissata dal comitato amministrativo all'atto della sua adozione, a meno che entro una data anteriore, fissata anch'essa dal comitato amministrativo nello stesso momento, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti o cinque Stati che sono Parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, non abbiano notificato al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le loro obiezioni all'emendamento. Le date menzionate nel presente paragrafo sono fissate dal comitato amministrativo alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti.
2. All'atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato mediante la procedura prevista al paragrafo 1 che precede sostituisce, per tutte le Parti contraenti, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.

▼ M10*Articolo 60 bis***Procedura speciale per l'entrata in vigore dell'allegato 11 e dei relativi emendamenti**

1. L'allegato 11, esaminato conformemente all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, entra in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle parti contraenti, ad eccezione delle parti contraenti che hanno notificato per iscritto al segretario generale, entro il suddetto termine di tre mesi, la loro non accettazione dell'allegato 11. L'allegato 11 entra in vigore per le parti contraenti che ritirano la loro notifica di non accettazione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.

▼M10

2. Qualsiasi proposta di emendamento dell'allegato 11 è esaminata dal comitato amministrativo. Tali emendamenti sono adottati a maggioranza delle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti.
3. Gli emendamenti all'allegato 11, esaminati e adottati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, sono comunicati dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutte le parti contraenti a titolo informativo o, per le parti contraenti vincolate dall'allegato 11, per accettazione.
4. La data di entrata in vigore di tali emendamenti è fissata, al momento della loro adozione, dalla maggioranza delle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti.
5. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, a meno che entro una data anteriore fissata al momento dell'adozione, un quinto o cinque degli Stati che sono parti contraenti vincolate dall'allegato 11, a seconda di quale numero sia inferiore, notificano al segretario generale la loro obiezione agli emendamenti.
6. Al momento dell'entrata in vigore un emendamento adottato conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo annulla e sostituisce, per tutte le parti contraenti vincolate dall'allegato 11, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.

Articolo 61

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutte le parti contraenti e a tutti gli Stati di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della presente convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù degli articoli 59, 60 e 60 *bis* che precedono, nonché la data dell'entrata in vigore di eventuali emendamenti.

▼B*Articolo 62***Conferenza di revisione**

1. Uno Stato che è Parte contraente può, mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di sottoporre la presente convenzione a revisione.
2. Una conferenza di revisione, alla quale sono invitati tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati di cui all'articolo 52, paragrafo 1, è convocata dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite se entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla data di notifica da parte del segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, almeno un quarto degli Stati che sono Parti contraenti gli hanno comunicato che acconsentono alla domanda.
3. Una conferenza di revisione, alla quale sono invitati tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati di cui all'articolo 52, paragrafo 1, è parimenti convocata dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non appena gli è notificata una richiesta in tal senso da parte del comitato amministrativo. La presentazione di una tale richiesta è decisa con la maggioranza dei membri del comitato amministrativo presenti e votanti.
4. Se una conferenza è convocata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 3 del presente articolo, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne informa tutte le Parti contraenti e le invita a sottoporre, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano siano esaminate durante la conferenza. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette a tutte le Parti contraenti, almeno tre mesi prima della data d'apertura della conferenza, l'ordine del giorno provvisorio della conferenza ed i testi di tali proposte.

▼B*Articolo 63***Notifiche**

Oltre alle notifiche e alle comunicazioni previste agli articoli 61 e 62, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati indicati all'articolo 52:

- a) le firme, le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni ai sensi dell'articolo 52;
- b) le date di entrata in vigore della presente convenzione, conformemente all'articolo 53;
- c) le denunce ai sensi dell'articolo 54;
- d) l'estinzione della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 55;
- e) le riserve formulate ai sensi dell'articolo 58.

*Articolo 64***Testo autentico**

Dopo il 31 dicembre 1976, l'originale della presente convenzione è depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmette copie autenticate a ciascuna delle Parti contraenti e a ciascuno degli Stati menzionati all'articolo 52, paragrafo 1, che non sono Parti contraenti.

*ALLEGATO 1***MODELLO DI CARNET TIR***Versione 1*

1. Il carnet TIR è stampato in francese, salvo la pagina 1 di copertina le cui voci sono stampate anche in inglese; le «Norme relative all'impiego del carnet TIR», riportate in francese alla pagina 2 della copertina, sono stampate anche in inglese alla pagina 3 della copertina stessa. Ove opportuno, il «Processo verbale di accertamento» può anche comparire, a tergo, in una lingua diversa dal francese.
2. I carnet utilizzati per le operazioni TIR nell'ambito di un sistema di garanzia regionale possono essere stampati in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, salvo la pagina 1 di copertina, le cui voci sono stampate anche in inglese o francese. Le «Norme relative all'impiego del carnet TIR» sono riportate alla pagina 2 della copertina, nella lingua ufficiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite utilizzata, e sono contemporaneamente stampate in inglese o in francese a pagina 3 della copertina stessa.

Versione 2

3. Per il trasporto di tabacchi ed alcol, per i quali all'associazione garante può essere richiesta una garanzia superiore, secondo quanto sancito nella nota esplicativa 0.8.3 dell'allegato 6, le autorità doganali richiedono che sulla copertina e su ciascun volet dei carnet TIR siano chiaramente riportate le indicazioni «TOBACCO/ALCOHOL» e «TABAC/ALCOOL». Inoltre, questi carnet devono contenere informazioni, redatte almeno in inglese e francese su un foglio a parte inserito nel carnet dopo la pagina 2 della copertina, sulla categoria dei tabacchi e degli alcoli soggetti a garanzia.



Modello di carnet TIR:


VERSIONE 1

Page 1 of cover

[Annex 1
page 3]

(Name of International Organization)

CARNET TIR*



.....**vouchers**

No

1. Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au _____ inclus
Valid for the acceptance of goods by the Customs office of departure up to and including

2. Délivré par _____
Issued by

(nom de l'association émettrice / name of issuing association)

3. Titulaire _____
Holder

(numéro d'identification, nom, adresse, pays / identification number, name, address, country)

4. Signature du délégué de l'association
émettrice et cachet de cette association:

*Signature of authorized official of the
issuing association and stamp of that
association:*



5. Signature du secrétaire de
l'organisation internationale:

*Signature of the secretary of the international
organization:*

(A remplir avant l'utilisation par le titulaire du carnet / To be completed before use by the holder of the carnet)

6. Pays de départ _____
Country/Countries of departure ()*

7. Pays de destination _____
Country/Countries of destination ()*

8. No(s) d'immatriculation du (des) véhicules(s) routiers(s) (*)
Registration No(s). of road vehicle(s) ()*

9. Certificat(s) d'agrément du (des) véhicule(s) routier(s) (No et date) (*)
Certificate(s) of approval of road vehicle(s) (No. and date) ()*

10. No(s) d'identification du (des) conteneur(s) (*)
Identification No(s). of container(s) ()*

11. Observations diverses _____
Remarks

12. Signature du titulaire du carnet:
Signature of the carnet holder:

(*) Biffer la mention inutile
Strike out whichever does not apply

* Voir annexe 1 de la Convention TIR, 1975, élaborée sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.
* See annex 1 of the TIR Convention, 1975, prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe.



Modello di carnet TIR:

VERSIONE 1

Page 2 of cover

[Annex 1
page 4]

RÈGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TIR

A. Généralités

1. **Emission:** Le carnet TIR sera émis dans le pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié.
2. **Langue:** Le carnet TIR est imprimé en français, à l'exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont imprimées également en anglais; les «Règles relatives à l'utilisation du carnet TIR» sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture. Par ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction en d'autres langues du texte imprimé peuvent être ajoutés.
Les carnets utilisés pour les transports TIR dans le cadre d'une chaîne de garantie régionale peuvent être imprimés dans l'une des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, à l'exception de la page 1 de la couverture, dont les rubriques sont également imprimées en anglais ou en français. Les «règles relatives à l'utilisation du carnet TIR» sont reproduites à la page 2 de la couverture dans la langue officielle de l'Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu'en anglais ou en français à la page placée après le procès-verbal de constat.
3. **Validité:** Le carnet TIR demeure valable jusqu'à l'achèvement du transport TIR au bureau de douane de destination, pour autant qu'il ait été pris en charge au bureau de douane de départ dans le délai fixé par l'association émettrice (rubrique 1 de la page 1 de la couverture).
4. **Nombre de carnets:** Il pourra être établi un seul carnet TIR pour un ensemble de véhicules (véhicules couplés) ou pour plusieurs conteneurs chargés soit sur un seul véhicule soit sur un ensemble de véhicules (voir également la règle 10d) ci-dessous).
5. **Nombre de bureaux de douane de départ et de destination:** Les transports effectués sous le couvert d'un carnet TIR peuvent comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser ¹⁾ huit ²⁾. Le carnet TIR ne peut être présenté aux bureaux de douane de destination que si tous les bureaux de douane de départ l'ont pris en charge. (Voir également la règle 10 e) ci-dessous).
6. **Nombre de feuillets:** Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination, le carnet TIR devra comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 2 feuillets pour le pays de destination, puis 2 feuillets pour chaque autre pays dont le territoire est emprunté. Pour chaque bureau de douane de départ (ou de destination) supplémentaire, 2 autres feuillets seront nécessaires.
7. **Présentation aux bureaux de douane:** Le carnet TIR sera présenté avec le véhicule routier, l'ensemble de véhicules, le ou les conteneurs à chacun des bureaux de douane de départ, de passage et de destination. Au dernier bureau de douane de départ, la signature de l'agent et le timbre à date du bureau de douane doivent être apposés au bas du manifeste de tous les volets à utiliser pour la suite du transport (rubrique 17).

B. Manière de remplir le carnet TIR

8. **Grattage, surcharge:** Le carnet TIR ne comportera ni grattage, ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification devra être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières.
9. **Indication relative à l'immatriculation:** Lorsque les dispositions nationales ne prévoient pas l'immatriculation des remorques et semi-remorques, on indiquera, en lieu et place du No d'immatriculation, le No d'identification ou de fabrication.
10. **Manifeste:**
 - a) Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, à moins que les autorités douanières n'autorisent l'usage d'une autre langue. Les autorités douanières des autres pays empruntés se réservent le droit d'en exiger une traduction dans leur langue. En vue d'éviter des retards qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé au transporteur de se munir des traductions nécessaires.
 - b) **Les indications portées sur le manifeste devraient être dactylographiées ou polycopiées de manière qu'elles soient nettement lisibles sur tous les feuillets. Les feuillets illisibles seront refusés par les autorités douanières.**
 - c) Des feuilles annexes du même modèle que le manifeste ou des documents commerciaux comportant toutes les indications du manifeste peuvent être attachés aux volets. Dans ce cas, tous les volets devront porter les indications suivantes:
 - i) nombre de feuilles annexes (case 8);
 - ii) nombre et nature des colis ou des objets ainsi que le poids brut total des marchandises énumérées sur ces feuilles annexes (cases 9 à 11).
 - d) Lorsque le carnet TIR couvre un ensemble de véhicules ou plusieurs conteneurs, le contenu de chaque véhicule ou de chaque conteneur sera indiqué séparément sur le manifeste. Cette indication devra être précédée du No d'immatriculation du véhicule ou du No d'identification du conteneur (rubrique 9 du manifeste).
 - e) De même, s'il y a plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination, les inscriptions relatives aux marchandises prises en charge ou destinées à chaque bureau de douane seront nettement séparées les unes des autres sur le manifeste.
11. **Listes de colisage, photos, plans, etc:** Lorsque, pour l'identification des marchandises pondéreuses ou volumineuses, les autorités douanières exigent que de tels documents soient annexés au carnet TIR, ces derniers seront visés par les autorités douanières et attachés à la page 2 de la couverture. Au surplus, une mention de ces documents sera faite dans la case 8 de tous les volets.
12. **Signature:** Tous les volets (rubriques 14 et 15) seront datés et signés par le titulaire du carnet TIR ou par son représentant.

C. Incidents ou accidents

13. S'il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu'un scellement douanier soit rompu ou que des marchandises périssent ou soient endommagées, le transporteur s'adressera immédiatement aux autorités douanières s'il s'en trouve à proximité ou, à défaut, à d'autres autorités compétentes du pays où il se trouve. Ces dernières établiront dans le plus bref délai le procès-verbal de constat figurant dans le carnet TIR.
14. En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre conteneur, ce transbordement ne peut s'effectuer qu'en présence de l'une des autorités désignées à la règle 13 ci-dessus. Ladite autorité établira le procès-verbal de constat. A moins que le carnet ne porte la mention «marchandises pondéreuses ou volumineuses», le véhicule ou conteneur de substitution devra être agréé pour le transport de marchandises sous scelléments douaniers. En plus, il sera scellé et le scellement apposé sera indiqué dans le procès-verbal de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou conteneur agréé n'est disponible, le transbordement pourra être effectué sur un véhicule ou dans un conteneur non agréé, pour autant qu'il offre des garanties suffisantes. Dans ce dernier cas, les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou conteneur le transport sous le couvert du carnet TIR.
15. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef sans demander ou sans attendre l'intervention des autorités visées à la règle 13 ci-dessus. Il aura alors à prouver qu'il a dû agir ainsi dans l'intérêt du véhicule ou conteneur ou de son chargement et, aussitôt après avoir pris les mesures préventives de première urgence, avertira une des autorités visées à la règle 13 ci-dessus pour faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou conteneur et établir le procès-verbal de constat.
16. Le procès-verbal de constat restera joint au carnet TIR jusqu'au bureau de douane de destination.
17. Il est recommandé aux associations de fournir aux transporteurs, outre au modèle inséré dans le carnet TIR lui-même, un certain nombre de formules de P.V. de constat rédigées dans la ou les langues des pays à traverser.

▼ **B**

Modello di carnet TIR:

VERSIONE 1

▼ **M12****GOODS MANIFEST**

VOUCHER N°1				1. TIR CARNET	
2. Customs office(s) of departure		For official use		3. Name of the international organization	
1. _____				 International Road Transport Union	
2. _____					
3. _____		5. Country of departure	6. Country of destination	4. Holder of the carnet (identification number, name, address and country)	
4. _____				8. Documents attached to the manifest	
5. _____		7. Registration No(s). of road vehicle(s)			
6. _____					
7. _____					
9. a. Load compartment(s) or container(s) b. Marks and Nos. of packages or articles		10. Number and type of packages or articles; description of goods		11. Gross weight in kg	16. Seals or identification marks applied, (number, identification)
					17. Customs office of departure. Customs officer's signature and Customs office date stamp
12. Total number of packages entered on the manifest		Number	Destination : Bureau de douane	Number	13. I declare the information in items 1-12 above to be correct and complete
Destination : Customs office		4. _____	5. _____		
1. _____		6. _____		14. Place and date	
2. _____		7. _____		15. Signature of holder or agent	
3. _____					

▼ **M12**

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of departure or of entry en route)		
<input type="checkbox"/> 19. Seals or identification marks found to be intact	20. Time-limit for transit	
21. Registered by the Customs office at	under No.	
22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the load must be produced, etc.)		
23. Customs officer's signature and Customs office date stamp		

**COUNTERFOIL N° 1
CARNET****of TIR**

1. Accepted by the Customs office at	6. Customs officer's signature and Customs office date stamp
2. Under No	
3. Seals or identification marks applied	
<input type="checkbox"/> 4. Seals or identification marks found to be intact	
5. Miscellaneous (route prescribed, Customs office at which the load must be produced, etc.)	

▼ **B**


Modello di carnet TIR:

VERSIONE 1

▼ **M12****GOODS MANIFEST**

VOUCHER N°2		1. TIR CARNET	
2. Customs office(s) of departure		For official use	
1.		3. Name of the international organization	
2.		RJ International Road Transport Union	
3.	5. Country of departure	4. Holder of the carnet (identification number, name, address and country)	
4.	6. Country of destination		
5.	7. Registration No(s). of road vehicle(s)		8. Documents attached to the manifest
6.			
7.			
9. a. Load compartment(s) or container(s) b. Marks and Nos. of packages or articles	10. Number and type of packages or articles; description of goods		11. Gross weight in kg
			16. Seals or identification marks applied, (number, identification)
			17. Customs office of departure. Customs officer's signature and Customs office date stamp
12. Total number of packages entered on the manifest	Number	Destination : Customs office	Number
Destination : Bureau de douane		4.	
1.		5.	
2.		6.	
3.		7.	
13. I declare the information in items 1-12 above to be correct and complete			
14. Place and date			
15. Signature of holder or agent			

▼ **M12**

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of departure or of entry en route)		24. Certificate of termination of the TIR operation (Customs office of exit en route or of destination)	
<input type="checkbox"/> 19. Seals or identification marks found to be intact	<input type="checkbox"/> 20. Time-limit for transit	<input type="checkbox"/> 25. Seals or identification marks found to be intact	
21. Registered by the Customs office at _____ under No _____		26. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified	
22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the load must be produced, etc.)		27. Reservations	
			
23. Customs officer's signature and Customs office date stamp		28. Customs officer's signature and Customs office date stamp	
-----		-----	

**COUNTERFOIL N° 2
CARNET****of TIR**

1. Accepted by the Customs office at _____	
<input type="checkbox"/> 2. Seals or identification marks found to be intact	
3. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified (as specified in the manifest)	
4. New seals affixed _____	
5. Reservations _____	
-----	-----
6. Customs officer's signature and Customs office date stamp	



Modello di carnet TIR:

VERSIONE 1

Certified report			
Drawn up in accordance with article 25 of the TIR Convention (See also Rules 13 to 17 regarding the use of the TIR carnet)			
1. Customs office(s) of departure		2. TIR CARNET No	
		3. Name of the international organization	
4. Registration No(s). of road vehicle(s) Identification No(s). of container(s)		5. Holder of the carnet (identification number, name, address and country)	
6. The Customs seal(s) is/are		intact <input type="checkbox"/>	not intact <input type="checkbox"/>
7. The load compartment(s) or container(s) is/are		intact <input type="checkbox"/>	not intact <input type="checkbox"/>
8. Remarks			
9. <input type="checkbox"/> No goods appeared to be missing <input type="checkbox"/> The goods indicated in items 10 to 13 are missing (M) or have been destroyed (D) as indicated in column 12			
10. (a) Load compartment(s) or container(s) (b) Marks and Nos. of packages or articles	11. Number and type of packages or articles; description of goods	12. M or D	13. Remarks (give particulars of quantities missing or destroyed)
14. Date, place and circumstances of the accident			
15. Measures taken to enable the TIR operation to continue <input type="checkbox"/> affixing of new seals: number _____ description _____ <input type="checkbox"/> transfer of load (see item 16 below) <input type="checkbox"/> other			
16. If the goods have been transferred: description of road vehicle(s)/container(s) substituted			
	Registration No.	Approved	No. of certificate of approval
(a) vehicle	_____	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	_____ / _____
	Identification No.	_____	_____ / _____
(b) container	_____	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	_____ / _____
	_____	_____	_____ / _____
17. Authority which drew up this certified report		18. Endorsement of next Customs office reached by the TIR transport	
_____		_____	
Place/Date/Stamp		Signature	
Signature		Signature	
<input type="checkbox"/> Mark the appropriate boxes with a cross			

[Annex 1
page 7
(yellow)]



Modello di carnet TIR:

VERSIONE 1

Page 3 of cover

[Annex 1
page 8]

RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET

A. General

1. **Issue:** The TIR carnet may be issued either in the country of departure or in the country in which the holder is established or resident.
2. **Language:** The TIR carnet is printed in French, except for page 1 of the cover where the items are also printed in English; this page is a translation of the « Rules regarding the use of the TIR carnet » given in French on page 2 of the cover. Additional sheets giving a translation of the printed text may also be inserted.
Carnets used for TIR transports within a regional guarantee chain may be printed in any other official language of the United Nations except for page 1 of the cover where items are also printed in English or French. The "Rules regarding the use of the TIR Carnet" are printed on page 2 of the cover in the official language of the United Nations used and are also printed in English or French on page 3 of the cover.
3. **Validity:** The TIR carnet remains valid until the completion of the TIR transport at the Customs office of destination, provided that it has been taken under Customs control at the Customs office of departure within the time-limit set by the issuing association (item 1 of page 1 of the cover).
4. **Number of carnets:** Only one TIR carnet need be required for a combination of vehicles (coupled vehicles) or for several containers loaded either on a single vehicle or on a combination of vehicles (see also rule 10 d) below).
5. **Number of Customs offices of departure and Customs offices of destination:** Transport under cover of a TIR carnet may involve several Customs offices of departure and destination but the total number of Customs offices of departure and destination shall not exceed ⁽¹⁾otto 4. The TIR carnet may only be presented to Customs offices of destination if all Customs offices of departure have accepted the TIR carnet (see also rule 10 e) below).
6. **Number of forms:** Where there is only one Customs office of departure and one Customs office of destination, the TIR carnet must contain at least 2 sheets for the country of departure, 2 sheets for the country of destination and 2 sheets for each country traversed. For each additional Customs office of departure (or destination) 2 extra sheets shall be required.
7. **Presentation at Customs offices:** The TIR carnet shall be presented with the road vehicle, combination of vehicles, or container(s) at each Customs office of departure, Customs office *en route* and Customs office of destination. At the last Customs office of departure, the Customs Officer shall sign and date stamp item 17 below the manifest on all vouchers to be used on the remainder of the journey.

B. How to fill in the TIR carnet

8. **Erasures, over-writing:** No erasures or over-writing shall be made on the TIR carnet. Any correction shall be made by crossing out the incorrect particulars and adding, if necessary, the required particulars. Any change shall be initialled by the person making it and endorsed by the Customs authorities.
9. **Information concerning registration:** When national legislation does not provide for registration of trailers and semi-trailers, the identification or manufacturer's no. shall be shown instead of the registration no.
10. **The manifest:**
 - (a) The manifest shall be completed in the language of the country of departure, unless the Customs authorities allow another language to be used. The Customs authorities of the other countries traversed reserve the right to require its translation into their own language. In order to avoid delays which might ensue from this requirement, carriers are advised to supply the driver of the vehicle with the requisite translations.
 - (b) **The information on the manifest should be typed or multicopied in such a way as to be clearly legible on all sheets. Illegible sheets will not be accepted by the Customs authorities.**
 - (c) Separate sheets of the same model as the manifest or commercial documents providing all the information required by the manifest, may be attached to the vouchers. In such cases, all the vouchers must bear the following particulars:
 - (i) the number of sheets attached (box 8);
 - (ii) the number and type of the packages or articles and the total gross weight of the goods listed on the attached sheets (boxes 9 to 11).
 - (d) When the TIR carnet covers a combination of vehicles or several containers, the contents of each vehicle or each container shall be indicated separately on the manifest. This information shall be preceded by the registration no. of the vehicle or the identification no. of the container (item 9 of the manifest).
 - (e) Likewise, if there are several Customs offices of departure or of destination, the entries concerning the goods taken under Customs control at, or intended for, each Customs office shall be clearly separated from each other on the manifest.
11. **Packing lists, photographs, plans, etc.:** When such documents are required by the Customs authorities for the identification of heavy or bulky goods, they shall be endorsed by the Customs authorities and attached to page 2 of the cover of the carnet. In addition, a reference shall be made to these documents in box 8 of all vouchers.
12. **Signature:** All vouchers (items 14 and 15) must be dated and signed by the holder of the carnet or his agent.

C. Incidents or accidents

13. In the event of Customs seals being broken or goods being destroyed or damaged by accident *en route* the carrier shall immediately contact the Customs authorities, if there are any near at hand, or, if not, any other competent authorities of the country he is in. The authorities concerned shall draw up with the minimum delay the certified report which is contained in the TIR carnet.
14. In the event of an accident necessitating transfer of the load to another vehicle or another container, this transfer may be carried out only in the presence of one of the authorities mentioned in rule 13 above. The said authority shall draw up the certified report. Unless the carnet carries the words « Heavy or bulky goods », the vehicle or container substituted must be one approved for the transport of goods under Customs seals. Furthermore, it shall be sealed and details of the seal affixed shall be indicated in the certified report. However, if no approved vehicle or container is available, the goods may be transferred to an unapproved vehicle or container, provided it affords adequate safeguards. In the latter event, the Customs authorities of succeeding countries shall judge whether they, too, can allow the transport under cover of the TIR carnet to continue in that vehicle or container.
15. In the event of imminent danger necessitating immediate unloading of the whole or of part of the load, the carrier may take action on his own initiative, without requesting or waiting for action by the authorities mentioned in rule 13 above. It shall then be for him to furnish proof that he was compelled to take such action in the interests of the vehicle or container or of the load and, as soon as he has taken such preventive measures as the emergency may require, he shall notify one of the authorities mentioned in rule 13 above in order that the facts may be verified, the load checked, the vehicle or container sealed and the certified report drawn up.
16. The certified report shall remain attached to the TIR carnet until the Customs office of destination is reached.
17. In addition to the model form inserted in the TIR carnet itself, associations are recommended to furnish carriers with a supply of certified report forms in the language or languages of the countries of transit.



Modello di carnet TIR:


VERSIONE 2

Page 1 of cover

[Annex 1
page 9]

(Name of International Organization)

CARNET TIR*



.....**vouchers**

No

1. Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au _____ inclus
Valid for the acceptance of goods by the Customs office of departure up to and including
2. Délivré par _____
Issued by

(nom de l'association émettrice / name of issuing association)
3. Titulaire _____
Holder

(numéro d'identification, nom, adresse, pays / identification number, name, address, country)
4. Signature du délégué de l'association émettrice et cachet de cette association:
Signature of authorized official of the issuing association and stamp of that association:
5. Signature du secrétaire de l'organisation internationale:
Signature of the secretary of the international organization:



(A remplir avant l'utilisation par le titulaire du carnet / To be completed before use by the holder of the carnet)

6. Pays de départ _____
Country/Countries of departure ⁽¹⁾
7. Pays de destination _____
Country/Countries of destination ⁽¹⁾
8. No(s) d'immatriculation du (des) véhicule(s) routier(s) ⁽¹⁾
Registration No(s). of road vehicle(s) ⁽¹⁾
9. Certificat(s) d'agrément du (des) véhicule(s) routier(s) (No et date) ⁽¹⁾
Certificate(s) of approval of road vehicle(s) (No. and date) ⁽¹⁾
10. No(s) d'identification du (des) conteneur(s) ⁽¹⁾
Identification No(s). of container(s) ⁽¹⁾

11. Observations diverses _____
Remarks

12. Signature du titulaire du carnet:
Signature of the carnet holder:

⁽¹⁾ Biffer la mention inutile
Strike out whichever does not apply

* Voir annexe 1 de la Convention TIR, 1975, élaborée sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.
* See annex 1 of the TIR Convention, 1975, prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe.



Modello di carnet TIR:

VERSIONE 2

Page 2 of cover

[Annex 1
page 10]

RÈGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TIR

A. Généralités

1. **Emission:** Le carnet TIR sera émis dans le pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié.
2. **Langue:** Le carnet TIR est imprimé en français, à l'exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont imprimées également en anglais; les «Règles relatives à l'utilisation du carnet TIR» sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture. Par ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction en d'autres langues du texte imprimé peuvent être ajoutés.
Les carnets utilisés pour les transports TIR dans le cadre d'une chaîne de garantie régionale peuvent être imprimés dans l'une des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, à l'exception de la page 1 de la couverture, dont les rubriques sont également imprimées en anglais ou en français. Les «règles relatives à l'utilisation du carnet TIR» sont reproduites à la page 2 de la couverture dans la langue officielle de l'Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu'en anglais ou en français à la page placée après le procès-verbal de constat.
3. **Validité:** Le carnet TIR demeure valable jusqu'à l'achèvement du transport TIR au bureau de douane de destination, pour autant qu'il ait été pris en charge au bureau de douane de départ dans le délai fixé par l'association émettrice (rubrique 1 de la page 1 de la couverture).
4. **Nombre de carnets:** Il pourra être établi un seul carnet TIR pour un ensemble de véhicules (véhicules couplés) ou pour plusieurs conteneurs chargés soit sur un seul véhicule soit sur un ensemble de véhicules (voir également la règle 10d) ci-dessous).
5. **Nombre de bureaux de douane de départ et de destination:** Les transports effectués sous le couvert d'un carnet TIR peuvent comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser ► huit ◀. Le carnet TIR ne peut être présenté aux bureaux de douane de destination que si tous les bureaux de douane de départ l'ont pris en charge. (Voir également la règle 10 e) ci-dessous).
6. **Nombre de feuillets:** Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination, le carnet TIR devra comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 2 feuillets pour le pays de destination, puis 2 feuillets pour chaque autre pays dont le territoire est emprunté. Pour chaque bureau de douane de départ (ou de destination) supplémentaire, 2 autres feuillets seront nécessaires.
7. **Présentation aux bureaux de douane:** Le carnet TIR sera présenté avec le véhicule routier, l'ensemble de véhicules, le ou les conteneurs à chacun des bureaux de douane de départ, de passage et de destination. Au dernier bureau de douane de départ, la signature de l'agent et le timbre à date du bureau de douane doivent être apposés au bas du manifeste de tous les volets à utiliser pour la suite du transport (rubrique 17).

B. Manière de remplir le carnet TIR

8. **Grattage, surcharge:** Le carnet TIR ne comportera ni grattage, ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification devra être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières.
9. **Indication relative à l'immatriculation:** Lorsque les dispositions nationales ne prévoient pas l'immatriculation des remorques et semi-remorques, on indiquera, en lieu et place du No d'immatriculation, le No d'identification ou de fabrication.
10. **Manifeste:**
 - a) Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, à moins que les autorités douanières n'autorisent l'usage d'une autre langue. Les autorités douanières des autres pays empruntés se réservent le droit d'en exiger une traduction dans leur langue. En vue d'éviter des retards qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé au transporteur de se munir des traductions nécessaires.
 - b) **Les indications portées sur le manifeste devraient être dactylographiées ou polycopiées de manière qu'elles soient nettement lisibles sur tous les feuillets. Les feuillets illisibles seront refusés par les autorités douanières.**
 - c) Des feuilles annexes du même modèle que le manifeste ou des documents commerciaux comportant toutes les indications du manifeste peuvent être attachés aux volets. Dans ce cas, tous les volets devront porter les indications suivantes:
 - i) nombre de feuilles annexes (case 8);
 - ii) nombre et nature des colis ou des objets ainsi que le poids brut total des marchandises énumérées sur ces feuilles annexes (cases 9 à 11).
 - d) Lorsque le carnet TIR couvre un ensemble de véhicules ou plusieurs conteneurs, le contenu de chaque véhicule ou de chaque conteneur sera indiqué séparément sur le manifeste. Cette indication devra être précédée du No d'immatriculation du véhicule ou du No d'identification du conteneur (rubrique 9 du manifeste).
 - e) De même, s'il y a plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination, les inscriptions relatives aux marchandises prises en charge ou destinées à chaque bureau de douane seront nettement séparées les unes des autres sur le manifeste.
11. **Listes de colisage, photos, plans, etc.:** Lorsque, pour l'identification des marchandises pondéreuses ou volumineuses, les autorités douanières exigeront que de tels documents soient annexés au carnet TIR, ces derniers seront visés par les autorités douanières et attachés à la page 2 de la couverture. Au surplus, une mention de ces documents sera faite dans la case 8 de tous les volets.
12. **Signature:** Tous les volets (rubriques 14 et 15) seront datés et signés par le titulaire du carnet TIR ou par son représentant.

C. Incidents ou accidents

13. S'il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu'un scellement douanier soit rompu ou que des marchandises périssent ou soient endommagées, le transporteur s'adressera immédiatement aux autorités douanières s'il s'en trouve à proximité ou, à défaut, à d'autres autorités compétentes du pays où il se trouve. Ces dernières établiront dans le plus bref délai le procès-verbal de constat figurant dans le carnet TIR.
14. En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre conteneur, ce transbordement ne peut s'effectuer qu'en présence de l'une des autorités désignées à la règle 13 ci-dessus. Ladite autorité établira le procès-verbal de constat. A moins que le carnet ne porte la mention «marchandises pondéreuses ou volumineuses», le véhicule ou conteneur de substitution devra être agréé pour le transport de marchandises sous scelléments douaniers. En plus, il sera scellé et le scellement apposé sera indiqué dans le procès-verbal de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou conteneur agréé n'est disponible, le transbordement pourra être effectué sur un véhicule ou dans un conteneur non agréé, pour autant qu'il offre des garanties suffisantes. Dans ce dernier cas, les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou conteneur le transport sous le couvert du carnet TIR.
15. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef sans demander ou sans attendre l'intervention des autorités visées à la règle 13 ci-dessus. Il aura alors à prouver qu'il a dû agir ainsi dans l'intérêt du véhicule ou conteneur ou de son chargement et, aussitôt après avoir pris les mesures préventives de première urgence, avertira une des autorités visées à la règle 13 ci-dessus pour faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou conteneur et établir le procès-verbal de constat.
16. Le procès-verbal de constat restera joint au carnet TIR jusqu'au bureau de douane de destination.
17. Il est recommandé aux associations de fournir aux transporteurs, outre au modèle inséré dans le carnet TIR lui-même, un certain nombre de formules de P.V. de constat rédigées dans la ou les langues des pays à traverser.



Modello di carnet TIR:

VERSIONE 2

[Annex 1
page 11]

Liste des marchandises devant être impérativement transportées sous le couvert de ce carnet TIR tabac/alcool

- 1) Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus (code SH: 22.07.10)
- 2) Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80%; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 22.08)
- 3) Cigares (y compris ceux à bout coupé) et cigarillos, contenant du tabac (code SH: 24.02.10)
- 4) Cigarettes contenant du tabac (code SH: 24.02.20)
- 5) Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (►⁽¹⁾ code SH: 24.03.11 et 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, par. 35) ◀)

List of goods which must be transported under cover of this tobacco/alcohol TIR carnet

- (1) Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher (HS code: 22.07.10)
- (2) Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages (HS code: 22.08)
- (3) Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco (HS code: 24.02.10)
- (4) Cigarettes containing tobacco (HS code: 24.02.20)
- (5) Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion (►⁽¹⁾ HS code: 24.03.11 and 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, para. 35) ◀)

Перечень грузов, которые должны перевозиться с применением настоящей книжки МДП "Табачные изделия/Алкогольные напитки"

- 1) Неденатурированный этиловый спирт, содержащий по объему не менее 80% чистого спирта (код СС: 22.07.10)
- 2) Неденатурированный этиловый спирт, содержащий по объему менее 80% чистого спирта; спирты, ликеры и другие спиртные напитки; соединения на спиртовой основе, используемые для изготовления напитков (код СС: 22.08)
- 3) Сигары, манильские сигары и сигары типа "сигарильо", содержащие табак (код СС: 24.02.10)
- 4) Сигареты, содержащие табак (код СС: 24.02.20)
- 5) Курительный табак, содержащий заменители табака в любой пропорции или не содержащий их (►⁽¹⁾ код СС: 24.03.11 и 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, пар. 35) ◀)

► (1) (2) (3) **M5**

▼ **B**


Modello di carnet TIR:

VERSIONE 2

▼ **M12****GOODS MANIFEST**

VOUCHER N°1		1. TIR CARNET	
2. Customs office(s) of departure		3. Name of the international organization	
For official use		 International Road Transport Union	
1.		4. Holder of the carnet (identification number, name, address and country)	
2.		8. Documents attached to the manifest	
3.		5. Country of departure	6. Country of destination
4.		7. Registration No(s). of road vehicle(s)	
5.			
6.			
7.			
9. a. Load compartment(s) or container(s) b. Marks and Nos. of packages or articles		10. Number and type of packages or articles; description of goods	
		11. Gross weight in kg	
		16. Seals or identification marks applied, (number, identification)	
		17. Customs office of departure. Customs officer's signature and Customs office date stamp	
12. Total number of packages entered on the manifest		Number	Destination : Bureau de douane
Destination : Customs office		Number	13. I declare the information in items 1-12 above to be correct and complete
1.		1.	14. Place and date
2.		2.	15. Signature of holder or agent
3.		3.	

▼ **M12**

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of departure or of entry en route)		
<input type="checkbox"/> 19. Seals or identification marks found to be intact	20. Time-limit for transit	
21. Registered by the Customs office at	under No.	
22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the load must be produced, etc.)		
23. Customs officer's signature and Customs office date stamp 		

**COUNTERFOIL N° 1
CARNET**



of TIR

1. Accepted by the Customs office at	6. Customs officer's signature and Customs office date stamp 
2. Under No	
3. Seals or identification marks applied	
<input type="checkbox"/> 4. Seals or identification marks found to be intact	
5. Miscellaneous (route prescribed, Customs office at which the load must be produced, etc.)	

▼ **B**

Modello di carnet TIR:

VERSIONE 2

▼ **M12****GOODS MANIFEST**

VOUCHER N°2		1. TIR CARNET	
2. Customs office(s) of departure		For official use	
1.		3. Name of the international organization I R International Road Transport Union	
2.			
3.		5. Country of departure	6. Country of destination
4.		4. Holder of the carnet (identification number, name, address and country)	
5.			
6.		8. Documents attached to the manifest	
7.			
7. Registration No(s). of road vehicle(s)			
9. a. Load compartment(s) or container(s) b. Marks and Nos. of packages or articles		10. Number and type of packages or articles; description of goods	
		11. Gross weight in kg	
		16. Seals or identification marks applied, (number, identification)	
		17. Customs office of departure. Customs officer's signature and Customs office date stamp	
12. Total number of packages entered on the manifest		Number	13. I declare the information in items 1-12 above to be correct and complete
Destination: Bureau de douane		Destination: Customs office	
1.		4.	14. Place and date
2.		6.	15. Signature of holder or agent
3.		7.	

▼ **M12**

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of departure or of entry en route)		24. Certificate of termination of the TIR operation (Customs office of exit en route or of destination)	
<input type="checkbox"/> 19. Seals or identification marks found to be intact	<input type="checkbox"/> 20. Time-limit for transit	<input type="checkbox"/> 25. Seals or identification marks found to be intact	
21. Registered by the Customs office at _____ under No _____		26. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified	
22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the load must be produced, etc.)		27. Reservations	
<p>-----</p> <p>23. Customs officer's signature</p> <p>and Customs office date stamp</p> <p>-----</p>		<p>-----</p> <p>28. Customs officer's signature</p> <p>and Customs office date stamp</p> <p>-----</p>	

COUNTERFOIL N° 2
CARNET



of TIR

1. Accepted by the Customs office at _____		6. Customs officer's signature and Customs office date stamp
<input type="checkbox"/> 2. Seals or identification marks found to be intact		
3. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified (as specified in the manifest)		
4. New seals affixed		
5. Reservations		
<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>		<p>-----</p>



Modello di carnet TIR:

VERSIONE 2

Certified report			
Drawn up in accordance with article 25 of the TIR Convention (See also Rules 13 to 17 regarding the use of the TIR carnet)			
1. Customs office(s) of departure		2. TIR CARNET No	
		3. Name of the international organization	
4. Registration No(s). of road vehicle(s) Identification No(s). of container(s)		5. Holder of the carnet (identification number, name, address and country)	
6. The Customs seal(s) is/are		intact <input type="checkbox"/>	not intact <input type="checkbox"/>
7. The load compartment(s) or container(s) is/are		intact <input type="checkbox"/>	not intact <input type="checkbox"/>
9. <input type="checkbox"/> No goods appeared to be missing		<input type="checkbox"/> The goods indicated in items 10 to 13 are missing (M) or have been destroyed (D) as indicated in column 12	
10. (a) Load compartment(s) or container(s) (b) Marks and Nos. of packages or articles	11. Number and type of packages or articles; description of goods	12. M or D	13. Remarks (give particulars of quantities missing or destroyed)
14. Date, place and circumstances of the accident			
15. Measures taken to enable the TIR operation to continue			
<input type="checkbox"/> affixing of new seals: number _____ description _____			
<input type="checkbox"/> transfer of load (see item 16 below)			
<input type="checkbox"/> other _____			
16. If the goods have been transferred: description of road vehicle(s)/container(s) substituted			
	Registration No.	Approved	No. of certificate of approval
(a) vehicle	_____	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	_____ / _____
	Identification No.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____ / _____
(b) container	_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____ / _____
17. Authority which drew up this certified report		18. Endorsement of next Customs office reached by the TIR transport	
_____		_____	
Place/Date/Stamp		Signature	
Signature		○	
<input type="checkbox"/> Mark the appropriate boxes with a cross			

[Annex 1
page 14
(yellow)]



Modello di carnet TIR:

VERSIONE 2

Page 3 of cover

[Annex 1
page 15]

RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET

A. General

1. **Issue:** The TIR carnet may be issued either in the country of departure or in the country in which the holder is established or resident.
2. **Language:** The TIR carnet is printed in French, except for page 1 of the cover where the items are also printed in English; this page is a translation of the « Rules regarding the use of the TIR carnet » given in French on page 2 of the cover. Additional sheets giving a translation of the printed text may also be inserted.
Carnets used for TIR transports within a regional guarantee chain may be printed in any other official language of the United Nations except for page 1 of the cover where items are also printed in English or French. The "Rules regarding the use of the TIR Carnet" are printed on page 2 of the cover in the official language of the United Nations used and are also printed in English or French on page 3 of the cover.
3. **Validity:** The TIR carnet remains valid until the completion of the TIR transport at the Customs office of destination, provided that it has been taken under Customs control at the Customs office of departure within the time-limit set by the issuing association (item 1 of page 1 of the cover).
4. **Number of carnets:** Only one TIR carnet need be required for a combination of vehicles (coupled vehicles) or for several containers loaded either on a single vehicle or on a combination of vehicles (see also rule 10 d) below).
5. **Number of Customs offices of departure and Customs offices of destination:** Transport under cover of a TIR carnet may involve several Customs offices of departure and destination but the total number of Customs offices of departure and destination shall not exceed N° otto \blacktriangleleft . The TIR carnet may only be presented to Customs offices of destination if all Customs offices of departure have accepted the TIR carnet (see also rule 10 e) below).
6. **Number of forms:** Where there is only one Customs office of departure and one Customs office of destination, the TIR carnet must contain at least 2 sheets for the country of departure, 2 sheets for the country of destination and 2 sheets for each country traversed. For each additional Customs office of departure (or destination) 2 extra sheets shall be required.
7. **Presentation at Customs offices:** The TIR carnet shall be presented with the road vehicle, combination of vehicles, or container(s) at each Customs office of departure, Customs office *en route* and Customs office of destination. At the last Customs office of departure, the Customs Officer shall sign and date stamp item 17 below the manifest on all vouchers to be used on the remainder of the journey.

B. How to fill in the TIR carnet

8. **Erasures, over-writing:** No erasures or over-writing shall be made on the TIR carnet. Any correction shall be made by crossing out the incorrect particulars and adding, if necessary, the required particulars. Any change shall be initialled by the person making it and endorsed by the Customs authorities.
9. **Information concerning registration:** When national legislation does not provide for registration of trailers and semi-trailers, the identification or manufacturer's no. shall be shown instead of the registration no.
10. **The manifest:**
 - (a) The manifest shall be completed in the language of the country of departure, unless the Customs authorities allow another language to be used. The Customs authorities of the other countries traversed reserve the right to require its translation into their own language. In order to avoid delays which might ensue from this requirement, carriers are advised to supply the driver of the vehicle with the requisite translations.
 - (b) **The information on the manifest should be typed or multicopied in such a way as to be clearly legible on all sheets. Illegible sheets will not be accepted by the Customs authorities.**
 - (c) Separate sheets of the same model as the manifest or commercial documents providing all the information required by the manifest, may be attached to the vouchers. In such cases, all the vouchers must bear the following particulars:
 - (i) the number of sheets attached (box 8);
 - (ii) the number and type of the packages or articles and the total gross weight of the goods listed on the attached sheets (boxes 9 to 11).
 - (d) When the TIR carnet covers a combination of vehicles or several containers, the contents of each vehicle or each container shall be indicated separately on the manifest. This information shall be preceded by the registration no. of the vehicle or the identification no. of the container (item 9 of the manifest).
 - (e) Likewise, if there are several Customs offices of departure or of destination, the entries concerning the goods taken under Customs control at, or intended for, each Customs office shall be clearly separated from each other on the manifest.
11. **Packing lists, photographs, plans, etc.:** When such documents are required by the Customs authorities for the identification of heavy or bulky goods, they shall be endorsed by the Customs authorities and attached to page 2 of the cover of the carnet. In addition, a reference shall be made to these documents in box 8 of all vouchers.
12. **Signature:** All vouchers (items 14 and 15) must be dated and signed by the holder of the carnet or his agent.

C. Incidents or accidents

13. In the event of Customs seals being broken or goods being destroyed or damaged by accident *en route* the carrier shall immediately contact the Customs authorities, if there are any near at hand, or, if not, any other competent authorities of the country he is in. The authorities concerned shall draw up with the minimum delay the certified report which is contained in the TIR carnet.
14. In the event of an accident necessitating transfer of the load to another vehicle or another container, this transfer may be carried out only in the presence of one of the authorities mentioned in rule 13 above. The said authority shall draw up the certified report. Unless the carnet carries the words « Heavy or bulky goods », the vehicle or container substituted must be one approved for the transport of goods under Customs seals. Furthermore, it shall be sealed and details of the seal affixed shall be indicated in the certified report. However, if no approved vehicle or container is available, the goods may be transferred to an unapproved vehicle or container, provided it affords adequate safeguards. In the latter event, the Customs authorities of succeeding countries shall judge whether they, too, can allow the transport under cover of the TIR carnet to continue in that vehicle or container.
15. In the event of imminent danger necessitating immediate unloading of the whole or of part of the load, the carrier may take action on his own initiative, without requesting or waiting for action by the authorities mentioned in rule 13 above. It shall then be for him to furnish proof that he was compelled to take such action in the interests of the vehicle or container or of the load and, as soon as he has taken such preventive measures as the emergency may require, he shall notify one of the authorities mentioned in rule 13 above in order that the facts may be verified, the load checked, the vehicle or container sealed and the certified report drawn up.
16. The certified report shall remain attached to the TIR carnet until the Customs office of destination is reached.
17. In addition to the model form inserted in the TIR carnet itself, associations are recommended to furnish carriers with a supply of certified report forms in the language or languages of the countries of transit.



ALLEGATO 2

REGOLAMENTO RELATIVO AI REQUISITI TECNICI APPLICABILI AI VEICOLI STRADALI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE

Articolo 1

Principi fondamentali

Possono essere approvati per il trasporto internazionale di merci sotto sigillo doganale soltanto i veicoli il cui compartimento di carico è costruito e attrezzato in modo che:

- a) nessuna merce possa essere rimossa dalla parte sigillata del veicolo od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rottura del sigillo doganale;
- b) il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace;
- c) non comportino alcuno spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci;
- d) tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali.

Articolo 2

Struttura del compartimento di carico

1. Per soddisfare le prescrizioni dell'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) gli elementi costitutivi del compartimento di carico (pareti, pianale, porte, tetto, montanti, telai, traverse ecc.) sono montati mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pianale, le porte ed il tetto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi rispondono alle stesse prescrizioni e sono sufficientemente resistenti;
 - b) le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, passi d'uomo, flange ecc.) sono muniti di un dispositivo che consente di apporvi un sigillo doganale. Tale dispositivo non deve poter essere rimosso e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta o la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale. Quest'ultimo è protetto in modo adeguato. Sono ammessi i tetti apribili;
 - c) le aperture di ventilazione e di scolo sono munite di un dispositivo che impedisce l'accesso all'interno del compartimento di carico. Tale dispositivo non deve poter essere rimosso e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, sono ammessi gli elementi costitutivi del compartimento di carico che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (ad esempio fra i divisori di una parete doppia). Affinché tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento di merci:
 - i) se il rivestimento interno del compartimento ricopre tutta l'altezza della parete, dal pianale al tetto o, in altri casi, se lo spazio esistente tra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso, detto rivestimento è applicato in modo da non poter essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili, e

▼ B

ii) se il rivestimento non ricopre tutta l'altezza della parete e gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui si creano spazi durante la costruzione, il numero di detti spazi è ridotto al minimo ed essi sono facilmente accessibili per le visite doganali.

3. Sono consentite le prese di luce a condizione che siano costituite da materiali sufficientemente resistenti e che non possano essere rimosse e reinstallate dall'esterno senza lasciare tracce visibili. Il vetro può essere ammesso, ma, qualora non si tratti di vetro di sicurezza, le prese di luce sono munite di una rete metallica fissa che non può essere rimossa dall'esterno. Le maglie della rete hanno una dimensione non superiore a 10 mm.

4. Sono consentite le aperture praticate sul pianale a scopi tecnici, quali l'ingrassaggio, la manutenzione, il riempimento del serbatoio della sabbia, solo a condizione che siano munite di un coperchio che deve poter essere fissato in modo che non sia possibile accedere dall'esterno al compartimento di carico.

*Articolo 3***Veicoli telonati**

1. I veicoli telonati soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, laddove queste siano applicabili. Inoltre, tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

2. Il telone è in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. È in buono stato e confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili.

3. Se il telone è composto da più pezzi, i bordi di questi ultimi sono ripiegati uno nell'altro e cuciti insieme mediante due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture sono eseguite come indicato nel disegno n. 1 allegato al presente regolamento. Tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali i lembi posteriori e gli angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, è sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente ai disegni n. 2 o 2 a), allegati al presente regolamento. Una di tali cuciture è visibile soltanto dall'interno ed il colore del filo utilizzato è nettamente diverso dal colore del telone e dal colore del filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture sono eseguite a macchina.

4. Se il telone è in tessuto ricoperto di materia plastica ed è composto da più pezzi, questi pezzi possono in alternativa essere saldati insieme, come indicato nel disegno n. 3 allegato al presente regolamento. Il bordo di ciascun pezzo ricopre il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi sono saldati su tutta la larghezza dei lembi sovrapposti. Il bordo esterno di unione del telone è ricoperto di un nastro di materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm per ciascun lato dello stesso è impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura è eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili.

▼B

5. Le riparazioni sono effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n. 4 allegato al presente regolamento; i bordi sono ripiegati uno nell'altro e cuciti insieme mediante due cuciture, visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno è di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno, nonché da quello del telone; tutte le cuciture sono eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi è effettuata sostituendo la parte danneggiata con un altro pezzo, la cucitura può anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e al disegno n. 1 allegato al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica possono anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso il nastro di plastica è apposto su ambo i lati del telone ed il nuovo pezzo è applicato nella parte interna.

6. Il telone è fissato al veicolo in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell'articolo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Possono essere usati i seguenti metodi:

a) Il telone può essere fissato a mezzo di:

- i) anelli metallici applicati al veicolo,
- ii) occhielli inseriti nel bordo del telone, e
- iii) un cavo di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e che resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza.

Il telone ricopre gli elementi solidi del veicolo per almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissaggio, salvo nel caso in cui il sistema di costruzione del veicolo impedisca di per sé di accedere al compartimento di carico.

b) Qualora il bordo del telone debba essere assicurato in modo permanente al veicolo, esso è fissato senza interruzione mediante dispositivi solidi.

c) Se il telone viene fissato mediante un sistema di chiusura, quest'ultimo, quando è serrato, unisce rigidamente il telone all'esterno del compartimento di carico (si veda, a titolo esemplificativo, il disegno n. 6 allegato al presente regolamento).

7. Il telone è sostenuto da una sovrastruttura adeguata (montanti, pareti, centine o assi ecc.).

8. La distanza fra gli anelli e fra gli occhielli non è superiore a 200 mm. Tuttavia, la distanza fra gli anelli e tra gli occhielli posti da una parte e dall'altra di un montante può superare il valore dato, senza eccedere i 300 mm, qualora la struttura del veicolo e del telone sia tale da impedire qualsiasi accesso al compartimento di carico. Gli occhielli sono rinforzati.

9. Per le legature di chiusura sono utilizzati:

- a) cavi di acciaio del diametro minimo di 3 mm; o
- b) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile; o
- c) cavi costituiti da gruppi di fibre ottiche contenute in alloggiamento d'acciaio a spirale con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile; o
- d) cavi composti da una parte centrale in materiale tessile circondata da almeno quattro trefoli costituiti esclusivamente da fili di acciaio e che ricoprono interamente la parte centrale, a condizione che i cavi (escludendo l'eventuale rivestimento plastico trasparente) abbiano un diametro minimo di 3 mm.

I cavi conformi al paragrafo 9, lettere a) o d), del presente articolo possono avere un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile.

▼ B

Nei casi in cui il telone debba essere fissato al telaio in un sistema di costruzione conforme alle disposizioni del paragrafo 6, lettera a), del presente articolo, per la legatura può essere usata una cinghia (un esempio di questo sistema di costruzione è illustrato nel disegno n. 7 accluso al presente allegato). La cinghia deve soddisfare i requisiti sanciti nel paragrafo 11, lettera a), punto iii), relativamente al materiale, alle dimensioni ed alla forma.

10. Ogni cavo o corda è in un unico pezzo e ciascuna estremità è munita di un puntale di metallo duro. Ogni puntale metallico permette il passaggio della legatura del sigillo doganale. Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dei cavi e delle corde in conformità al paragrafo 9, lettere a), b) e d), del presente articolo è provvisto di un rivetto forato che attraversa il cavo o la corda e permette il passaggio della legatura del sigillo doganale. Il cavo o la corda è visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda è un unico pezzo (si veda il disegno n. 5 allegato al presente regolamento).

11. Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone sono sovrapposti. Possono essere usati i seguenti metodi:

a) I due lembi del telone sono sovrapposti in misura adeguata. Inoltre, essi sono assicurati da:

- i) un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo,
- ii) anelli e occhielli che soddisfino le condizioni del paragrafo 8 del presente articolo, purché gli anelli siano in metallo, e
- iii) una cinghia in materiale idoneo, costituita da un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone ed il lembo; tale cinghia è fissata all'interno del telone e munita di:

— un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo, o,

— un occhiello che possa essere applicato all'anello metallico citato nel paragrafo 6 del presente articolo ed essere fissato mediante il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore ecc.) che impedisca l'accesso al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili, il lembo non è richiesto. Il lembo non è altresì necessario per i veicoli con telone scorrevole.

b) Uno speciale sistema di chiusura che unisca in modo serrato i bordi del telone quando il compartimento di carico è chiuso e sigillato. Il sistema è dotato di un'apertura attraverso la quale può passare l'anello metallico citato nel paragrafo 6 del presente articolo che è poi fissato dal cavo o dalla corda di cui al paragrafo 9 di questo articolo. A titolo di esempio, si veda il disegno n. 8 accluso al presente allegato.

*Articolo 4***Veicoli con telone scorrevole**

1. Ove del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento si applicano ai veicoli con telone scorrevole. Inoltre, tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

▼ B

2. I teloni scorrevoli, il pianale, le porte e gli altri elementi che costituiscono il compartimento di carico sono conformi a quanto prescritto all'articolo 3, paragrafi 6, 8, 9 e 11 del presente regolamento o ai seguenti punti da i) a vi).

▼ M6

- i) I teloni scorrevoli, il pianale, le porte e gli altri elementi che costituiscono il compartimento di carico sono montati mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o impiegando metodi atti a costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili.

▼ B

- ii) Il telone ricopre gli elementi solidi della parte superiore del veicolo di almeno 1/4 della distanza effettiva fra le cinghie di tensione. Il telone ricopre gli elementi solidi della parte inferiore del veicolo di almeno 50 mm. L'apertura orizzontale fra il telone e gli elementi solidi del compartimento di carico non può superare i 10 mm perpendicolarmente all'asse longitudinale del veicolo, dopo che il compartimento di carico è stato chiuso e sigillato ai fini doganali.

▼ M6

- iii) La guida del telone scorrevole, i dispositivi di tensione del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblate in modo che, una volta chiuse e dotate di sigillo doganale, le porte e le altre parti mobili non possano essere aperte o chiuse dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida del telone scorrevole, i dispositivi di tensione del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblate in modo che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura. Un esempio di tale sistema è mostrato nel disegno n. 9 accluso al presente regolamento.

▼ B

- iv) La distanza orizzontale fra gli anelli usati per fini doganali, posti sugli elementi solidi del veicolo, non supera i 200 mm. Tuttavia, la distanza fra gli anelli posti da una parte e dall'altra di un montante può superare il valore dato, senza eccedere i 300 mm, qualora la struttura del veicolo e dei teloni sia tale da impedire qualsiasi accesso al compartimento di carico. In ogni caso, le condizioni fissate al punto ii) di cui sopra sono rispettate.

- v) La distanza tra le cinghie di tensione non è superiore a 600 mm.

- vi) I mezzi di fissaggio utilizzati per fissare i teloni agli elementi solidi del veicolo sono conformi a quanto prescritto all'articolo 3, paragrafo 9, del presente regolamento.

▼ M6*Articolo 5***Veicoli con tetto scorrevole telonato**

1. Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano ai veicoli con tetto scorrevole telonato. Inoltre, tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

▼ M6

2. Il tetto scorrevole telonato è conforme ai requisiti di cui ai seguenti punti da i) a iii).



- i) Il tetto scorrevole telonato è montato mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o con metodi atti a costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili.
- ii) Il telone del tetto scorrevole si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del compartimento di carico in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore della longherina superiore. Su tutta la lunghezza, e su entrambi i lati, del compartimento di carico, viene inserito nell'orlo del telone del tetto un cavo di acciaio pretensionato in modo tale che non possa essere rimosso e reinserto senza lasciare tracce visibili. Il telone del tetto è fissato al supporto scorrevole in modo che non possa essere rimosso e riposizionato senza lasciare tracce visibili.
- iii) La guida del tetto scorrevole, i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che, una volta chiusi e dotati di sigillo doganale, le porte, il tetto e le altre parti mobili non possano essere aperti o chiusi dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida del tetto scorrevole, i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura.

Un esempio di un possibile sistema di costruzione è mostrato nel disegno n. 10 accluso al presente regolamento.

▼ B

Disegno n. 1


TELONE COMPOSTO DI PIÙ PEZZI CUCITI INSIEME



▼ **B**

Disegno n. 2

TELONE COMPOSTO DI PIÙ PEZZI CUCITI INSIEME




(*) Questo disegno mostra la parte superiore ripiegata del telone, in conformità all'allegato 2, articolo 3, paragrafo 3.

▼ **B**

Disegno n. 2 a)

TELONE COMPOSTO DI PIÙ PEZZI CUCITI INSIEME




(*) Questo disegno mostra la parte superiore ripiegata del telone, in conformità all'allegato 2, articolo 3, paragrafo 3.

▼ B

Disegno n. 3


TELONE COMPOSTO DI PIÙ PEZZI SALDATI INSIEME



▼ B

Disegno n. 4

RIPARAZIONE DEL TELONE




(*) I fili visibili dall'interno sono di colore diverso da quello dei fili visibili dall'esterno nonché da quelli del telone.

▼B


Disegno n. 5

ESEMPIO DI PUNTALE

1. Vista laterale : Recto




2. Vista laterale : Verso



▼B

Disegno n. 6

ESEMPIO DI SISTEMA DI CHIUSURA




Descrizione

Questo sistema di chiusura del telone è accettabile a condizione che esso sia munito di almeno un anello di metallo a ciascuna estremità della chiusura. Le aperture per il passaggio degli anelli sono ovali e di dimensioni appena sufficienti a consentire il passaggio dell'anello. La sporgenza della parte visibile dell'anello non deve superare il doppio dello spessore massimo del cavo di chiusura a sistema serrato.

▼B

Disegno n. 7

ESEMPIO DI TELONE FISSATO AD UN TELAIO DI FORMA PARTICOLARE




Descrizione

Questo dispositivo di legatura del telone al contenitore è ammissibile a condizione che gli anelli siano inseriti in una rientranza nel profilo e che la loro sporgenza non superi la profondità massima del profilo. La larghezza del profilo sarà la minima possibile.



Disegno n. 8

SISTEMA DI CHIUSURA PRESSO LE APERTURE PER IL CARICO E LO SCARICO



Descrizione

In questo sistema di chiusura i due bordi dell'apertura del telone utilizzata per il carico e lo scarico sono uniti mediante un'asta di chiusura d'alluminio. Le aperture nel telone sono dotate di un orlo su tutta la loro lunghezza e tale orlo racchiude un cavo (si veda il disegno n. 8.1). Ciò rende impossibile estrarre il telone fuori dal profilo dell'asta di chiusura. L'orlo è all'esterno ed è saldato secondo quanto previsto nell'allegato 2, articolo 3, paragrafo 4, della convenzione.

I bordi devono passare nei profili aperti situati sull'asta di chiusura di alluminio e scivolare in due canali longitudinali paralleli che sono chiusi alla loro estremità inferiore. Quando l'asta di chiusura è in posizione verticale, i bordi del telone sono uniti.


All'estremità superiore dell'apertura l'asta di chiusura è bloccata da un cappuccio di plastica trasparente fissato al telone mediante rivetti (si veda il disegno n. 8.2). L'asta di chiusura è composta da due sezioni, unite da una cerniera rivettata, per consentirne il piegamento e, quindi, un inserimento ed una rimozione agevoli. Questa cerniera deve essere concepita in modo da non consentire la rimozione del perno girevole una volta che il sistema è stato chiuso (si veda il disegno n. 8.3).

Nella parte inferiore dell'asta di chiusura si trova un'apertura attraverso cui passa l'anello. Tale apertura è ovale e di misura appena sufficiente a consentire il passaggio dell'anello (si veda il disegno n. 8.4). Il cavo di fissaggio TIR sarà tirato attraverso questo anello per bloccare l'asta di chiusura.

▼ **M6**


Disegno n. 9

ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN VEICOLO CON TELONI SCORREVOLI




▼ M6

Disegno n. 9 continua:



▼ **M6**

Disegno n. 9 continua:




▼ **M6**


Disegno n. 10

ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN VEICOLO CON TETTO SCORREVOLE TELONATO

Questo disegno illustra un esempio di veicolo e gli importanti requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.


Disegno n. 10.1

Due cavi di acciaio pretensionati, inseriti in un orlo, sono fissati su ciascun lato del compartimento di carico. Uno è fissato sulla parte anteriore (cfr. disegno n. 10.2) e l'altro sulla parte posteriore del compartimento (cfr. disegno n. 10.3). La forza di trazione e il disco di connessione su ciascun supporto scorrevole rendono impossibile sollevare l'orlo con il cavo di acciaio pretensionato al di sopra della longherina superiore.



▼ **M6**

Disegno n. 10 continua:




▼ **M6**

Disegno n. 10 continua:

Disegno n. 10.3

Nella parte posteriore viene montato sul tetto un dispositivo speciale, quale un deflettore, che impedisce di accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili quando le porte sono chiuse e sigillate.





ALLEGATO 3

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI VEICOLI STRADALI CHE RISPONDONO AI REQUISITI TECNICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO 2

GENERALITÀ

1. I veicoli stradali possono essere approvati secondo una delle seguenti procedure:
 - a) singolarmente; o
 - b) per tipo di progetto (serie di veicoli stradali).
2. L'approvazione dà luogo al rilascio di un certificato di approvazione conforme al modello dell'allegato 4. Detto certificato è stampato nella lingua del paese in cui viene rilasciato e in francese o inglese. Qualora l'autorità che rilascia il certificato di approvazione lo ritenga utile, tale certificato è corredato di fotografie e disegni autenticati da questa autorità. Il numero di tali documenti è indicato da detta autorità nel riquadro n. 6 del certificato stesso.
3. Il certificato di approvazione è conservato a bordo del veicolo stradale.
4. Ai fini di una verifica e dell'eventuale rinnovo dell'approvazione, i veicoli stradali sono presentati ogni due anni alle autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo oppure, in caso di veicoli non immatricolati, del paese in cui è domiciliato il proprietario o l'utilizzatore.
5. Se un veicolo stradale non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci accompagnate da carnet TIR esso è riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.
6. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un veicolo stradale, tale veicolo non è più coperto dall'approvazione concessa e dovrà ottenere una nuova approvazione dall'autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci accompagnate da carnet TIR.
7. Le autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo, oppure, in caso di veicoli che non richiedono immatricolazione, le autorità competenti del paese in cui è stabilito il proprietario o l'utilizzatore del veicolo, possono, all'occorrenza, revocare o rinnovare il certificato di approvazione o rilasciarne uno nuovo, nelle circostanze elencate nell'articolo 14 della presente convenzione ed ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente allegato.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE SINGOLA

8. L'approvazione singola viene richiesta all'autorità competente dal proprietario, dall'esercente o dal rappresentante di uno di essi. L'autorità competente effettua il controllo del veicolo stradale presentato in applicazione delle norme generali previste ai precedenti paragrafi da 1 a 7, si assicura che esso soddisfi i requisiti tecnici di cui all'allegato 2 e rilascia, dopo l'approvazione, un certificato conforme al modello dell'allegato 4.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE PER TIPO DI PROGETTO (SERIE DI VEICOLI STRADALI)

9. Quando i veicoli stradali sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di progetto, il costruttore può chiedere l'approvazione per tipo di progetto all'autorità competente del paese di fabbricazione.
10. Nella domanda, il costruttore indica i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di veicolo stradale di cui chiede l'approvazione.
11. Tale domanda è corredata da schemi e da una specifica dettagliata del progetto del tipo di veicolo stradale da approvare.

▼ B

12. Il costruttore si impegna per iscritto:
 - a) a presentare all'autorità competente i veicoli del tipo in questione che essa desidera esaminare;
 - b) a consentire all'autorità competente di esaminare altre unità in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato;
 - c) ad informare l'autorità competente di ogni modifica del progetto o delle specifiche, indipendentemente dalla sua importanza, prima di effettuarla;
 - d) ad indicare in un punto visibile dei veicoli stradali i numeri o le lettere di identificazione del tipo di progetto ed il numero d'ordine di ogni veicolo nella serie del tipo considerato (numero di fabbricazione);
 - e) a tenere un registro dei veicoli fabbricati secondo il progetto approvato.
13. All'occorrenza, l'autorità competente indica le modifiche da apportare al tipo di progetto proposto per poter concedere l'approvazione.
14. Non è concessa alcuna approvazione per tipo di progetto prima che l'autorità competente abbia constatato, esaminando uno o più veicoli fabbricati secondo tale tipo di progetto, che i veicoli di detto tipo soddisfano i requisiti tecnici prescritti dall'allegato 2.
15. L'autorità competente notifica per iscritto al costruttore la decisione di approvazione del tipo di progetto. Tale decisione è datata e numerata e indica esattamente l'autorità che l'ha emanata.
16. Per ogni veicolo fabbricato in conformità al tipo di progetto approvato, l'autorità competente adotta le misure necessarie per rilasciare un certificato di approvazione da essa debitamente vidimato.
17. Prima di utilizzare il veicolo per il trasporto di merci accompagnate da carnet TIR, il titolare del certificato di approvazione completa, ove necessario, il certificato di approvazione mediante:
 - indicazione del numero di immatricolazione assegnato al veicolo (riquadro n. 1); o
 - trattandosi di un veicolo non soggetto ad immatricolazione, indicazione del proprio nome e del recapito dell'azienda (riquadro n. 8).
18. Quando un veicolo approvato per tipo di progetto viene esportato verso un altro paese che sia Parte contraente della presente convenzione, non è richiesta in tale paese nessuna nuova procedura di approvazione a seguito dell'importazione.

PROCEDURA DI ANNOTAZIONE DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

19. Se un veicolo approvato, che trasporta merci accompagnate da carnet TIR, presenta difetti di notevole importanza, le autorità competenti delle Parti contraenti possono rifiutare al veicolo l'autorizzazione a proseguire il viaggio accompagnato da carnet TIR, oppure consentirgli di continuare il viaggio con il carnet TIR sul proprio territorio adottando opportune misure di sicurezza. Il veicolo approvato deve essere riparato quanto prima e, comunque, prima di ogni nuova utilizzazione per il trasporto accompagnato da carnet TIR.
20. In ognuno dei due casi di cui sopra, le autorità doganali apportano una menzione adeguata nel riquadro n. 10 del certificato di approvazione del veicolo. Quando le condizioni del veicolo giustificano nuovamente l'approvazione, esso è presentato alle autorità competenti di una Parte contraente che convalidano di nuovo il certificato, aggiungendo nel riquadro n. 11 una menzione che annulli le annotazioni precedenti. Nessun veicolo il cui certificato rechi una menzione nel riquadro n. 10 a norma delle disposizioni suddette può essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci accompagnate da carnet TIR fino a quando non è riparato e le annotazioni di cui al riquadro n. 10 non sono state annullate come sopra indicato.

▼B

21. Ogni menzione riportata sul certificato è datata e autenticata dalle autorità competenti.
22. Quando le autorità doganali ritengono che un veicolo presenti difetti di scarsa importanza che non creano alcun rischio di contrabbando, può essere autorizzato il proseguimento dell'uso di tale veicolo per il trasporto di merci accompagnate da carnet TIR. Il titolare del certificato di approvazione è informato di tali difetti e fa riparare il veicolo entro termini ragionevoli.

▼B

ALLEGATO 4

MODELLO DI CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER VEICOLI STRADALI

Modello di certificato di approvazione per veicoli stradali

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

di un veicolo stradale per trasporti di merci sotto
sigillo doganale

Certificato n.

Convenzione TIR del 14 novembre 1975

Rilasciato da:
(Autorità competente)

▼ **B**

IDENTIFICAZIONE		Certificato n.
1. Numero di immatricolazione		
2. Tipo di veicolo		
3. Numero del telaio		
4. Marca (o nome del costruttore)		
▶ ⁽¹⁾ 5. Altre caratteristiche		
6. Numero degli allegati ◀		
7. APPROVAZIONE		Valido fino al
<input type="checkbox"/> approvazione individuale (*) <input type="checkbox"/> approvazione per tipo di progetto (*)		Timbro
Autorizzazione n. (ove necessario)		
Luogo		
▶ ⁽²⁾ Data		
Firma ◀		
8. TITOLARE, (costruttore, proprietario o trasportatore) (solo per veicoli non immatricolati)		
Nome e indirizzo		
.....		
9. RINNOVI		
Valido fino al		
Luogo		
Data		
Firma		
Timbro		

(*) apporre una croce sulla casella corrispondente al tipo di approvazione.

Si vedano anche le «Avvertenze importanti» alla pagina 4.

[pagina 2]



Modello di certificato di approvazione per veicoli stradali (seguito)

OSSERVAZIONI (riservato alle autorità competenti)		Certificato n.	
10. Difetti constatati		11. Riparazione effettuata	
Autorità	Timbro	Autorità	Timbro
Firma		Firma	
10. Difetti constatati		11. Riparazione effettuata	
Autorità	Timbro	Autorità	Timbro
Firma		Firma	
10. Difetti constatati		11. Riparazione effettuata	
Autorità	Timbro	Autorità	Timbro
Firma		Firma	
12. Altre osservazioni			
<p>Si vedano anche le «Avvertenze importanti» alla pagina 4. [pagina 3]</p>			



Modello di certificato di approvazione per veicoli stradali (seguito)

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. Qualora l'autorità che rilascia l'approvazione lo ritenga utile, il certificato di approvazione sarà corredato da fotografie o da disegni autenticati da tale autorità. Il numero di tali documenti sarà indicato dall'autorità di cui trattasi alla voce n. 6 del certificato.
2. Il certificato, in originale e non in fotocopia, dovrà trovarsi a bordo del veicolo stradale.
3. I veicoli stradali verranno presentati ogni due anni, per una verifica ed eventuale rinnovo dell'approvazione, alle autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo oppure, in caso di veicoli non immatricolati, del paese in cui è domiciliato il proprietario o l'utilizzatore.
4. Se un veicolo stradale non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR, esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.
5. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un veicolo stradale, tale veicolo non sarà più coperto dalla approvazione concessa e dovrà ottenere una nuova approvazione dall'autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR.

▼B

ALLEGATO 5

TARGHE TIR

1. Le targhe hanno le dimensioni di 250 mm per 400 mm.
2. La parola TIR, riportata in caratteri latini maiuscoli, ha un'altezza di 200 mm ed i tratti delle lettere, dello spessore di almeno 20 mm, sono di colore bianco su fondo azzurro.

▼B*ALLEGATO 6***NOTE ESPLICATIVE**

Introduzione alle note esplicative

- i) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 della presente convenzione, le note esplicative forniscono l'interpretazione di alcune disposizioni della medesima e dei suoi allegati. Tali note riportano anche talune pratiche raccomandate.
- ii) Le note esplicative non modificano le disposizioni della presente convenzione o dei suoi allegati, ma ne specificano unicamente il contenuto, il significato e la portata.
- iii) In particolare, in riferimento alle disposizioni dell'articolo 12 e dell'allegato 2 della presente convenzione, relative alle condizioni tecniche per l'approvazione dei veicoli stradali per il trasporto sotto sigillo doganale, le note esplicative precisano, se necessario, le tecniche di costruzione che devono essere accettate dalle Parti contraenti in quanto conformi a tali disposizioni. Tali note precisano, inoltre, all'occorrenza, quali tecniche di costruzione non soddisfano tali disposizioni.
- iv) Le note esplicative consentono di applicare le disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati, tenendo conto dei progressi tecnici e delle esigenze di carattere economico.

0. TESTO PRINCIPALE DELLA CONVENZIONE

0.1. Articolo 1

0.1. b) L'articolo 1, lettera b), implica che laddove vi siano vari uffici doganali di partenza o di destinazione ubicati in uno o più paesi, è possibile che sia effettuata più di un'operazione TIR in una Parte contraente. In tali circostanze, la tratta nazionale di un trasporto TIR effettuato tra due uffici doganali successivi, indipendentemente dal fatto che siano uffici di partenza, destinazione o passaggio, può essere considerata un'operazione TIR.

0.1. f) Per eccezioni (tributi e aggravii) di cui all'articolo 1, lettera f), si intendono tutte le somme, diverse dai dazi e dalle tasse sulle importazioni o esportazioni, riscosse dalle Parti contraenti sull'importazione o esportazione oppure in correlazione ad esse. Queste somme sono limitate al costo approssimativo dei servizi resi e non costituiscono un mezzo indiretto di tutela dei prodotti nazionali o una tassa sulle importazioni o esportazioni a fini fiscali. Tali tributi e aggravii includono, fra l'altro, versamenti relativi a:

- certificati di origine, se richiesti per il transito,
- analisi svolte dai laboratori doganali ai fini dei controlli,
- ispezioni doganali ed altre operazioni di sdoganamento effettuate al di fuori del normale orario lavorativo o lontano dagli uffici doganali,
- ispezioni per motivi sanitari, veterinari o fitopatologici.

▼ B

- 0.1. j) Con il termine «carrozzeria amovibile» si intende un compartimento di carico privo di mezzo di locomozione e concepito in particolare per essere trasportato sopra un veicolo stradale, il cui telaio, insieme all'intelaiatura inferiore della carrozzeria, è appositamente adattato allo scopo. Il termine include anche una carrozzeria convertibile costituita da un compartimento di carico specifico per trasporti stradali e ferroviari combinati.
- 0.1. j) i) Il termine «parzialmente chiuso», applicato al dispositivo di cui all'articolo 1, lettera j), punto i), si riferisce ad un dispositivo generalmente composto da un pavimento e da una sovrastruttura delimitanti uno spazio di carico equivalente a quello di un contenitore chiuso. La sovrastruttura è generalmente costituita da componenti di metallo che formano lo scheletro di un contenitore. I contenitori di questo tipo possono anche includere una o più pareti laterali o frontali. In alcuni casi vi è solo un tetto collegato al pavimento tramite montanti. Questo tipo di contenitori è usato in particolare per il trasporto di merci voluminose (es. autovetture).
- 0.2. Articolo 2
- 0.2-1. L'articolo 2 prevede che un'operazione di trasporto accompagnata da un carnet TIR possa iniziare e terminare nello stesso paese, a condizione che una parte del tragitto si svolga su territorio estero. In questi casi, non esiste nulla che impedisca alle autorità doganali del paese di partenza di richiedere, oltre al carnet TIR, un documento nazionale volto ad assicurare la reimportazione esente da dazi delle merci. Si raccomanda, tuttavia, alle autorità doganali di rinunciare ad un tale documento, accettando in sua vece un visto adeguato sul carnet TIR.
- 0.2-2. Le disposizioni del presente articolo consentono di trasportare le merci accompagnate da un carnet TIR anche qualora solo una parte del tragitto si svolga su strada. Esse non specificano quale parte del percorso debba essere su strada ed è sufficiente che ciò avvenga in un momento qualunque fra l'inizio e la conclusione del trasporto TIR. Tuttavia, potrebbe accadere che, contrariamente alle intenzioni dello speditore alla partenza, per ragioni imprevedute di natura commerciale o accidentale, nessuna parte del tragitto possa essere svolta su strada. In questi casi eccezionali le Parti contraenti accettano comunque il carnet TIR e resta valida la responsabilità delle associazioni garanti.

▼ MI

- 0.3. Articolo 3
- 0.3. a) iii) Le disposizioni dell'articolo 3, lettera a), punto iii) non coprono le autovetture (codice SA 8703). Le autovetture possono tuttavia rientrare nella procedura TIR se sono trasportate da altri veicoli come indicato all'articolo 3, lettera a), punti i) e ii).

▼ B

- 0.5. Articolo 5
- Il presente articolo non esclude il diritto di svolgere controlli per sondaggio sulle merci, ma sottolinea che il numero di questi controlli dovrebbe essere molto limitato. Il regime internazionale del carnet TIR offre infatti una tutela maggiore rispetto ai regimi nazionali. Innanzi tutto, i dati nel carnet TIR relativi alle merci devono corrispondere a quelli

▼B

riportati sui documenti doganali che possono essere richiesti nel paese di partenza. Inoltre, i Paesi di transito e di destinazione sono tutelati dai controlli svolti alla partenza e certificati dalle autorità doganali di detto ufficio di partenza (vedi nota all'articolo 19 più avanti).

0.6. Articolo 6

0.6.2. Paragrafo 2

In base alle disposizioni del presente paragrafo, le autorità doganali di ►**M11** una parte contraente possono autorizzare ◀ più associazioni, ciascuna delle quali può incorrere negli obblighi derivanti dalle operazioni accompagnate dai carnet TIR rilasciati da essa o dalle associazioni sue corrispondenti.

0.6.2 bis-1. Paragrafo 2 bis Le relazioni tra un'organizzazione internazionale e le associazioni che ne sono membri sono definite mediante accordi scritti relativi al funzionamento del sistema di garanzia internazionale.

0.6.2 bis-2. Paragrafo 2 bis L'autorizzazione rilasciata in conformità all'articolo 6, paragrafo 2 bis, è oggetto di un accordo scritto tra l'UNECE e l'organizzazione internazionale. Con l'accordo si stipula l'impegno dell'organizzazione internazionale ad adempiere alle disposizioni pertinenti della convenzione, a rispettare le competenze delle Parti contraenti della convenzione e a conformarsi alle decisioni del comitato amministrativo e alle richieste della commissione esecutiva TIR. Con la firma dell'accordo l'organizzazione internazionale conferma la propria accettazione delle responsabilità derivanti dall'autorizzazione. L'accordo si applica inoltre alle responsabilità dell'organizzazione internazionale di cui all'allegato 8, articolo 10, lettera b), nel caso in cui la stampa e la distribuzione centralizzate dei carnet TIR siano effettuate dalla suddetta organizzazione internazionale. L'accordo è adottato dal comitato amministrativo.

0.8. Articolo 8

0.8.2. Paragrafo 2

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili laddove, in caso di irregolarità del tipo descritto dall'articolo 8, paragrafo 1, le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente prevedano il versamento di somme diverse dai dazi e dalle tasse di importazione o esportazione, quali sanzioni amministrative o sanzioni pecuniarie di altro genere. La somma da pagare non supera tuttavia l'importo dei dazi e delle tasse d'entrata o d'uscita che avrebbero dovuto essere versati se le merci fossero state importate o esportate secondo le relative disposizioni doganali, più eventuali interessi di mora.

0.8.3. Paragrafo 3

Si raccomanda alle ►**M3** Parti contraenti ◀ di limitare ad una somma pari a ►**M7** 100 000 EUR ◀ per ogni carnet TIR l'importo massimo che può essere richiesto alle associazioni garanti. In caso di trasporti di alcol o tabacchi, di cui si parlerà di seguito, ed eccedenti i livelli di soglia forniti più avanti, si raccomanda alle ►**M3** Parti contraenti ◀ di elevare l'importo massimo esigibile dalle associazioni garanti fino ad una somma pari a ►**M11** 400 000 EUR ◀:

1) alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico minimo pari a 80 % vol (codice SA 22.07.10);

▼B

- 2) alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande spiritose; preparazioni alcoliche composte dei tipi usati per la fabbricazione di bevande (codice SA 22.08);
- 3) sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco (codice SA 24.02.10);
- 4) sigarette contenenti tabacco (codice SA 24.02.20);
- 5) tabacco da fumo, contenente o meno sucedanei del tabacco in qualunque proporzione (►M5 codice SA: 24.03.11 e 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 35) ◄).

Si raccomanda di limitare l'importo massimo esigibile dalle associazioni garanti ad una somma pari a 50 000 USD, qualora le categorie di alcol e tabacchi sopra riportate non superino le seguenti quantità:

- 1) 300 litri
- 2) 500 litri
- 3) 40 000 pezzi
- 4) 70 000 pezzi
- 5) 100 chilogrammi.

Le quantità esatte (litri, pezzi, chilogrammi) delle suddette categorie di alcol e tabacchi devono essere riportate nel manifesto delle merci del carnet TIR.

0.8.5. Paragrafo 5

►M3 Qualora venga inviata una richiesta di pagamento all'associazione garante ◄ per merci non elencate nel carnet TIR, l'amministrazione interessata indica i fatti sui quali si è basata per raggiungere la conclusione che le merci erano contenute nella sezione sigillata del veicolo stradale o del contenitore sigillato.

0.8.6. Paragrafo 6

1. Qualora il carnet TIR non contenga dati sufficientemente precisi per consentire la determinazione dei diritti sulle merci, le Parti interessate possono provare la loro natura esatta.
2. Qualora non venga fornita alcuna prova, dazi e tasse sono imposti non forfettariamente a prescindere dalla natura delle merci, bensì all'aliquota massima applicabile al tipo di merce indicata dai dati riportati sul carnet TIR.

▼M3**▼B**

►M3 0.10-1. ◄ Articolo 10

L'attestazione di termine dell'operazione TIR è considerata ottenuta abusivamente o fraudolentemente quando l'operazione TIR è stata svolta usando compartimenti di carico o contenitori modificati per scopi fraudolenti, o quando siano state scoperte azioni illecite quali l'uso di documenti falsi o imprecisi, la sostituzione delle merci, la manomissione dei sigilli doganali ecc., oppure quando l'attestazione è stata ottenuta con altri mezzi illeciti.

▼ M3

0.10-2. L'espressione «o l'operazione non sia stata effettivamente terminata» comprende i casi in cui l'attestazione di termine dell'operazione è stata falsificata.

▼ B

0.11. Articolo 11

▼ M3

0.11-1. Le modalità di notifica per iscritto sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

0.11-2. I tentativi delle autorità competenti di esigere il pagamento da parte delle persone tenute al pagamento devono, come minimo, includere l'invio della richiesta di pagamento al titolare del carnet TIR al suo indirizzo indicato sul carnet, o alle persone tenute al pagamento, se diverse dal titolare, determinate conformemente alla legislazione nazionale. La richiesta di pagamento al titolare del carnet TIR può avvenire congiuntamente alla notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

0.11-3-1. Nel decidere se rilasciare o meno le merci o il veicolo, le autorità competenti non devono, avendo a disposizione altri mezzi giuridici per tutelare gli interessi di cui sono responsabili, essere influenzate dal fatto che l'associazione garante è responsabile del pagamento dei dazi, delle tasse e degli interessi di mora dovuti dal titolare del carnet.

0.11-3-2. Le autorità competenti possono informare l'associazione garante che sono stati avviati procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti l'obbligo di pagamento. In ogni caso, le autorità competenti informano l'associazione garante in merito a tali procedimenti che possono concludersi dopo il termine di due anni prima della scadenza di detto termine.

0.11-4. Se a un'associazione garante viene chiesto, nel rispetto della procedura fissata al presente articolo, di versare gli importi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, ed essa non ottempera entro il termine di tre mesi prescritto dalla convenzione, le autorità competenti possono richiedere il pagamento delle somme in questione sulla base dei regolamenti nazionali, poiché in questi casi l'elemento fondamentale è la mancata esecuzione di un contratto di garanzia sottoscritto dall'associazione garante in virtù della legislazione nazionale. Tale termine si applica anche nel caso in cui l'associazione garante, al ricevimento della richiesta, consulti l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in merito alla sua posizione sulla richiesta.

▼ B

0.15. Articolo 15

Possono sorgere alcune difficoltà qualora non siano richiesti documenti doganali per l'importazione temporanea di veicoli non soggetti ad immatricolazione, come in alcuni paesi i rimorchi o i semirimorchi. In questo caso, possono essere osservate le disposizioni dell'articolo 15, purché si assicuri alle autorità doganali un'adeguata tutela registrando i dati di detti veicoli (marca e numeri) sui volet 1 e 2 del carnet TIR usato dai paesi interessati e sulle corrispondenti souche.

▼B

0.17. Articolo 17

0.17-1. Paragrafo 1

La disposizione secondo cui il manifesto delle merci del carnet TIR deve indicare separatamente il contenuto di ciascun veicolo di un autotreno o di ciascun contenitore è volta semplicemente a semplificare il controllo doganale del contenuto di ogni veicolo o contenitore. Essa non va, quindi, interpretata tanto rigidamente da considerare violazioni delle disposizioni della convenzione eventuali variazioni fra il contenuto effettivo del veicolo o del contenitore e quello indicato sul manifesto.

Se, a soddisfazione delle autorità competenti, il vettore prova che, nonostante la variazione, tutte le merci indicate sul manifesto corrispondono al totale delle merci caricate sull'autotreno o in tutti i contenitori accompagnati dal carnet TIR, detta variazione non è, di regola, considerata una violazione dei requisiti doganali.

0.17-2. Paragrafo 2

Nel caso di traslochi, si può applicare la procedura stabilita nel paragrafo 10, lettera c), delle norme per l'uso del carnet TIR, semplificando ragionevolmente l'elenco degli oggetti trasportati.

0.18. Articolo 18

0.18-1. Il buon funzionamento del regime TIR esige che le autorità doganali di un paese rifiutino che un ufficio d'uscita di tale paese sia designato come ufficio di destinazione per un trasporto che prosegue verso il paese vicino anch'esso Parte contraente della presente convenzione, tranne che motivi particolari giustifichino la domanda.

- 0.18-2.
1. Le merci sono caricate in modo che la spedizione destinata ad essere scaricata al primo punto di scarico possa essere prelevata dal veicolo o dal contenitore senza dover necessariamente scaricare anche l'altra(e) consegna(e) che deve, invece, essere scaricata nei luoghi di scarico successivi.
 2. Trattandosi di un trasporto comprendente lo scarico presso più uffici, è necessario, non appena sia stato effettuato uno scarico parziale, apporre un'adeguata annotazione nella casella 12 di tutti i rimanenti manifesti del carnet TIR, specificando al tempo stesso nei tagliandi rimanenti e nelle souche corrispondenti che sono stati applicati nuovi sigilli.

▼M12

0.18-3. Le parti contraenti rendono pubbliche le informazioni relative a tali limitazioni e ne informano la commissione esecutiva TIR, anche per mezzo di un uso corretto delle applicazioni elettroniche a tal fine predisposte dal segretariato TIR con la supervisione della commissione esecutiva TIR.

▼B

0.19. Articolo 19

La condizione che l'ufficio doganale di partenza controlli l'esattezza del manifesto delle merci implica la necessità di verificare almeno che i dati riportati nel manifesto delle merci corrispondano a quelli sui documenti di esportazione e su quelli di spedizione o commerciali di altro tipo relativi alle merci; l'ufficio doganale di partenza può anche dover

▼ B

ispezionare le merci. Inoltre, prima di apporre i sigilli, l'ufficio doganale di partenza deve verificare le condizioni del veicolo stradale o del contenitore e, in caso di veicoli o contenitori telonati, le condizioni dei teloni e dei loro mezzi di fissaggio, in quanto questi dispositivi non sono compresi nel certificato di approvazione.

0.20. Articolo 20

Allorché fissano dei termini per il trasporto di merci sul loro territorio, le autorità doganali devono parimenti tenere conto, tra l'altro, dei regolamenti particolari che i trasportatori sono tenuti ad osservare, in particolare dei regolamenti concernenti le ore di lavoro e i periodi di riposo obbligatorio dei conducenti di veicoli stradali. Si raccomanda a tali autorità di esercitare il loro diritto di prescrivere un itinerario preciso solo qualora lo ritengano essenziale.

0.21. Articolo 21

0.21-1. Le disposizioni del presente articolo non limitano il diritto delle autorità doganali di esaminare tutte le parti di un veicolo in aggiunta al compartimento di carico chiuso con sigillo doganale.

0.21-2. L'ufficio doganale di entrata può rinviare il trasportatore all'ufficio doganale di uscita del paese adiacente qualora rilevi che detto ufficio abbia omesso il visto di uscita o non lo abbia apposto correttamente. In questi casi, l'ufficio doganale di entrata inserisce una nota sul carnet TIR destinata all'ufficio doganale di uscita interessato.

0.21-3. Se durante l'ispezione le autorità doganali prelevano campioni delle merci, esse devono apporre sul manifesto delle merci del carnet TIR una nota contenente tutte le informazioni sulle merci prelevate.

► **M3** 0.28-1. ◀ Articolo 28

L'uso del carnet TIR deve essere limitato alla funzione per cui è stato concepito, ossia l'operazione di transito. Il carnet TIR, ad esempio, non deve essere usato a scorta del deposito delle merci soggette a controllo doganale a destinazione.

▼ M3

0.28-2. Il presente articolo prevede che la conclusione di un'operazione TIR sia subordinata all'immissione delle merci in un altro regime doganale o in un altro sistema di controllo doganale. Ciò comprende lo sdoganamento delle merci a fini di consumo interno (totale o soggetto a determinate condizioni), il trasferimento oltre frontiera in un paese terzo (esportazione), o in una zona franca, o il deposito delle merci in un luogo autorizzato dalle autorità doganali in attesa della dichiarazione per un altro regime doganale.

▼ B

0.29. Articolo 29

Non sono richiesti certificati di approvazione per i veicoli stradali o i contenitori che trasportano merci ponderose o voluminose. Tuttavia, è responsabilità dell'ufficio doganale di partenza assicurarsi che siano rispettate le altre condizioni stabilite nel presente articolo per questo tipo di trasporti. Gli uffici doganali delle altre Parti contraenti accettano la decisione dell'ufficio doganale di partenza, salvo che la ritengano nettamente in contrasto con le disposizioni dell'articolo 29.

▼ M5

0.38. Articolo 38

0.38-2. Paragrafo 2

L'obbligo giuridico di notificare alla commissione esecutiva TIR che una persona è stata temporaneamente o definitivamente esclusa dalla fruizione della convenzione ► **M11** è ◀ adempiuto qualora siano state correttamente utilizzate le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal segretariato TIR con la supervisione della commissione esecutiva TIR. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/115, paragrafo 43).

▼ B

0.39. Articolo 39

L'espressione «errori commessi per negligenza» va intesa come indicante le azioni che, sebbene non commesse deliberatamente e con cognizione di causa, sono dovute alla mancata adozione delle misure ragionevoli e necessarie per assicurare la precisione delle informazioni nel singolo caso.

▼ M60.42 *bis*. Articolo 42 *bis*

Il termine «immediatamente», di cui all'articolo 42 *bis*, va inteso nel senso che le misure nazionali suscettibili di incidere sull'applicazione della convenzione TIR, e/o sul funzionamento del sistema TIR, dovrebbero essere comunicate per iscritto alla commissione esecutiva TIR (TIRExB) quanto prima e, se possibile, prima della loro entrata in vigore, per consentire a tale commissione di espletare in modo efficace le funzioni di supervisione e adempiere al proprio compito di verificare la conformità delle misure alla convenzione TIR, conformemente all'articolo 42 *bis* e al proprio mandato, quale stabilito nell'allegato 8 della convenzione TIR.

▼ B

0.45. Articolo 45

Si raccomanda alle Parti contraenti di abilitare il maggior numero possibile di uffici doganali, sia interni che di confine, allo svolgimento delle operazioni TIR.

▼ M11

0.45-2

La disposizione giuridica relativa alla pubblicazione dell'elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR è ritenuta soddisfatta anche tramite l'utilizzo corretto delle applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal segretariato TIR con la supervisione della commissione esecutiva TIR.

▼ M9

0.49. Articolo 49

In linea con la legislazione nazionale, le parti contraenti possono accordare alle persone debitamente autorizzate facilitazioni più ampie per applicare le disposizioni della convenzione. I requisiti prescritti dalle autorità competenti che accordano tali facilitazioni dovrebbero perlomeno comprendere sia la richiesta di applicare tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di assicurare il corretto svolgimento del regime TIR, sia l'esenzione a presentare le merci, il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore insieme al carnet TIR all'ufficio doganale di partenza o destinazione, e anche istruzioni destinate alle persone debitamente autorizzate affinché svolgano mansioni specifiche normalmente affidate ai sensi della convenzione TIR alle autorità doganali, ad esempio, in particolare, la compilazione e il timbro del carnet TIR e l'apposizione e il controllo dei sigilli doganali. Le persone debitamente autorizzate cui sono state accordate facilitazioni più ampie dovrebbero predisporre un sistema di tenuta dei registri che consenta alle autorità doganali di

▼M9

esercitare un controllo doganale efficace nonché di supervisionare la procedura e di effettuare controlli a campione. Le facilitazioni più ampie dovrebbero essere accordate lasciando impregiudicata la responsabilità dei titolari del carnet TIR di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione.

▼B

1. ALLEGATO 1

1.10. c) Norme relative all'impiego del carnet TIR

Distinte di carico allegate al manifesto delle merci

La norma n. 10, lettera c), delle norme relative all'impiego del carnet TIR consente di allegare al carnet stesso le distinte di carico anche qualora vi fosse spazio sufficiente sul manifesto per inserire tutte le merci trasportate. Tuttavia, ciò è permesso solo se le distinte di carico contengono tutte le informazioni richieste nel manifesto delle merci, riportate in forma leggibile e riconoscibile, e se tutte le altre disposizioni della norma n. 10, lettera c), sono rispettate.

2. ALLEGATO 2

2.2. Articolo 2

2.2.1. a) Paragrafo 1, lettera a) — Montaggio degli elementi costitutivi

a) Se si usano dispositivi di congiungimento (rivetti, viti, bulloni, dadi ecc.), un numero sufficiente di tali dispositivi deve essere inserito dall'esterno, attraversare gli elementi costitutivi assemblati, sporgere all'interno ed essere qui saldamente assicurato (es.: rivettato, saldato, fissato con anelli o bullonato e forgiato con stampo o saldato sul dado). Tuttavia, i rivetti tradizionali (il cui posizionamento richiede la manipolazione da entrambe le parti dell'assemblaggio degli elementi costitutivi) possono essere inseriti anche dall'interno.

Prescindendo da quanto sopra riportato, i pianali del compartimento di carico possono essere assicurati attraverso viti autofilettanti, rivetti auto perforanti o rivetti inseriti tramite una carica esplosiva o perni inseriti pneumaticamente, se posizionati dall'interno e passanti ad angolo retto attraverso il pianale e le traverse metalliche sottostanti, a condizione, eccetto il caso delle viti autofilettanti, che alcune delle loro estremità siano rasenti al livello della parte esterna della traversa o vi siano saldate.

b) L'autorità competente stabilisce il numero ed il tipo dei dispositivi di congiungimento che devono rispettare le condizioni di cui alla lettera a) della presente nota; essa adempie a questo compito assicurandosi che gli elementi costitutivi assemblati in questo modo non possano essere rimossi e rimontati senza lasciare tracce visibili. La scelta ed il posizionamento degli altri dispositivi di congiungimento non sono soggetti a restrizioni.

c) I dispositivi di congiungimento che possono essere rimossi e rimontati da una parte senza lasciare tracce visibili, ossia senza richiedere manipolazione da entrambe le parti dell'elemento costitutivo da assemblare, non sono consentiti ai sensi della lettera a) della presente nota. Esempi di questo tipo di dispositivi sono i rivetti a espansione, i rivetti ciechi e simili.

▼B

- d) I metodi di montaggio sopra descritti si applicano ai veicoli speciali, ad esempio quelli isotermitici, frigoriferi e alle autocisterne, purché essi non siano incompatibili con i requisiti tecnici ai quali tali veicoli devono adempiere relativamente al loro uso. Laddove, a causa di motivi tecnici, non sia possibile assicurare le parti nel modo descritto alla lettera a) della presente nota, gli elementi costitutivi possono essere congiunti tramite i dispositivi citati alla lettera c) della presente nota, sempreché i dispositivi usati nella parte interna della parete non siano accessibili dall'esterno.

2.2.1. b) Paragrafo 1, lettera b) — Porte ed altri sistemi di chiusura

- a) Il dispositivo sul quale può essere apposto il sigillo doganale deve:

- i) essere assicurato tramite saldatura, o da almeno due dispositivi di congiungimento conformi a quanto stabilito alla lettera a) della nota esplicativa 2.2.1 a); o
- ii) essere concepita in modo che, dopo che il compartimento di carico è stato chiuso e sigillato, il dispositivo non possa essere rimosso senza lasciare tracce visibili.

Esso deve inoltre:

- iii) contenere fori del diametro di almeno 11 mm o fessure aventi lunghezza minima di 11 mm e larghezza minima di 3 mm, e
- iv) garantire la stessa sicurezza a prescindere dal tipo di sigillo usato.
- b) Cerniere, cerniere a bandella, cardini ed altri attacchi per le porte e simili devono essere assicurati in conformità alle condizioni stabilite alla lettera a), punti i) e ii), della presente nota. Inoltre, i vari componenti di questi dispositivi (es. cerniere, perni o anelli girevoli), posto che siano necessari per garantire la sicurezza doganale del compartimento di carico, sono inseriti in modo che non possano essere rimossi o smontati senza lasciare tracce visibili quando il compartimento di carico è chiuso e sigillato ⁽¹⁾.

Tuttavia, qualora tale dispositivo non sia accessibile dall'esterno, è sufficiente che la porta o la chiusura, una volta chiusa e sigillata, non possa essere staccata dalla cerniera o dal dispositivo simile senza lasciare tracce visibili. Quando la porta, o il sistema di chiusura, comprende più di due cardini, soltanto i due cardini che sono più vicini alle estremità della porta devono essere fissati conformemente alle prescrizioni della precedente lettera a), punti i) e ii).

- c) Eccezionalmente, nel caso di veicoli con compartimento di carico coibentato, il dispositivo di chiusura doganale mediante sigilli, le cerniere ed eventuali accessori, la cui rimozione consentirebbe l'accesso all'interno del compartimento di carico o agli spazi in cui potrebbero essere occultate le merci, possono essere fissati alla porta del compartimento di carico stesso, mediante i seguenti sistemi:

⁽¹⁾ Si veda il disegno n. 1a accluso al presente allegato.

▼B

i) bulloni o viti di arresto inseriti dall'esterno ma non rispondenti in altro modo ai requisiti della lettera a) della nota esplicativa 2.2.1, lettera a), che precede, a condizione che:

— le punte dei bulloni o delle viti di arresto siano fissate ad una piastra filettata o ad un dispositivo simile posto dietro il pannello o i pannelli esterni della struttura della porta, e

— le teste di un numero appropriato di bulloni o viti di arresto siano saldate al dispositivo di chiusura doganale mediante sigilli, alle cerniere ecc., in modo che le teste siano completamente deformate e

— che non sia possibile rimuovere i bulloni o le viti senza lasciare tracce visibili ⁽¹⁾;

ii) un dispositivo di fissaggio inserito dall'interno della costruzione della porta coibentata, a condizione che:

— il perno di fissaggio ed il collare di sicurezza del dispositivo siano montati mediante attrezzi pneumatici o idraulici e fissati dietro una piastra o dispositivo simile posti fra il pannello esterno della struttura della porta e l'isolante; e

— la testa del perno di fissaggio non sia accessibile dall'interno del compartimento di carico; e

— un numero sufficiente di collari di sicurezza e perni di fissaggio siano saldati insieme e i dispositivi non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili ⁽²⁾.

Il termine «compartimento di carico coibentato» s'intende come comprensivo dei compartimenti di carico frigoriferi ed isotermitici.

d) I veicoli dotati di un alto numero di chiusure quali valvole, rubinetti di arresto, passi d'uomo, flange e simili, devono essere concepiti in modo da ridurre al minimo il numero dei sigilli doganali. A tal fine, le chiusure adiacenti devono essere collegate fra di loro tramite un dispositivo comune che richieda un solo sigillo doganale, o essere provviste di un coperchio che serva allo stesso scopo.

e) I veicoli con tetto apribile devono essere costruiti in modo da limitare al minimo il numero dei sigilli doganali.

f) Nei casi in cui siano necessari più sigilli doganali per assicurare le chiusure, il numero di tali sigilli è indicato al punto n. 5 del certificato di approvazione (allegato 4 della convenzione TIR, 1975). Ove opportuno, al certificato di approvazione è allegato un disegno o una fotografia del veicolo che mostri esattamente la collocazione dei sigilli doganali.

⁽¹⁾ Si veda il disegno n. 1 accluso al presente allegato.

⁽²⁾ Si veda il disegno n. 5 accluso al presente allegato.

▼B

- 2.2.1. c) Paragrafo 1, lettera c)-1 Aperture di ventilazione
- a) In linea di principio, la loro dimensione massima non deve superare i 400 mm.
 - b) Le aperture che consentono l'accesso diretto al compartimento di carico devono essere ostruite
 - i) mediante reticella metallica o schermatura di metallo perforata (dimensione massima dei fori: 3 mm in entrambi i casi) e protette da una griglia di metallo saldata (dimensione massima delle maglie: 10 mm); o
 - ii) mediante un'unica schermatura di metallo perforata sufficientemente resistente (dimensione massima dei fori: 3 mm; spessore della schermatura: almeno 1 mm).
 - c) Le aperture che non consentono l'accesso diretto al compartimento di carico (es. a causa di sistemi a gomito o a deflettore) devono essere provviste dei dispositivi di cui alla lettera b), nei quali, tuttavia, la dimensione dei fori o delle maglie può arrivare fino a 10 mm (per la reticella o la schermatura metalliche) e a 20 mm (per la griglia metallica).
 - d) Qualora vi siano delle aperture nei teloni, in linea di massima sono prescritti i dispositivi di cui alla lettera b) della presente nota. Tuttavia, sono ammessi i sistemi di bloccaggio costituiti da una schermatura metallica perforata fissata all'esterno e da una rete metallica o di altro materiale apposta all'interno.
 - e) Possono essere consentiti dispositivi identici non metallici, a condizione che i fori siano delle dimensioni richieste e che il materiale usato sia sufficientemente resistente per evitare che i fori siano notevolmente allargati senza lasciare tracce visibili. Inoltre, deve essere impossibile sostituire il dispositivo di ventilazione agendo da un solo lato del telone.
 - f) L'apertura di ventilazione può essere dotata di un dispositivo di protezione, che è assicurato al telone in modo da consentire la visita doganale dell'apertura. Tale dispositivo di protezione è fissato al telone ad una distanza non inferiore a 5 cm dalla schermatura dell'apertura di ventilazione.
- 2.2.1. c)-2 Aperture di scolo
- a) In linea di massima, la loro dimensione massima non deve superare i 35 mm.
 - b) Le aperture che consentono l'accesso diretto al compartimento di carico devono essere dotate dei dispositivi descritti nella nota esplicativa 2.2.1 c)-1, lettera b), per le aperture di ventilazione;
 - c) Se le aperture di scolo non consentono l'accesso diretto al compartimento di carico, i dispositivi di cui alla lettera b) della presente nota non sono prescritti, a condizione che le aperture siano fornite di un sistema di deflettori affidabile, facilmente accessibile dall'interno del compartimento di carico.

▼B

- 2.2.3. Paragrafo 3 — Vetro di sicurezza
- È considerato vetro di sicurezza il vetro che non presenti rischi di essere distrutto a seguito di uno qualunque dei fattori che comunemente si verificano nelle normali condizioni di impiego di un veicolo. Il vetro reca un marchio che lo contraddistingue come vetro di sicurezza.
- 2.3. Articolo 3
- 2.3.3. Paragrafo 3 — Teleni composti da più pezzi
- a) I vari pezzi che compongono un telone possono essere di diversi materiali, conformemente alle disposizioni dell'allegato 2, articolo 3, paragrafo 2;
- b) Nel confezionamento del telone è consentita qualsiasi disposizione dei pezzi che garantisca un'adeguata sicurezza, a condizione che i pezzi siano uniti in conformità ai requisiti dell'allegato 2, articolo 3.2.3.6 a)
- 2.3.6.a) Paragrafo 6, lettera a)
- 2.3.6. a)-1 Paragrafo 6, lettera a) Veicolo con anelli scorrevoli
- Ai fini del presente paragrafo, sono consentiti gli anelli metallici di fissaggio scorrevoli su aste metalliche fissate ai veicoli ⁽¹⁾, a condizione che:
- a) le barre siano apposte sul veicolo ad intervalli massimi di 60 cm ed in modo che non possano essere rimosse e reinserite senza lasciare tracce visibili;
- b) gli anelli siano composti da un doppio occhiello o dotati di una barra centrale costituita da un pezzo senza saldature; e
- c) il telone sia fissato al veicolo in stretta conformità alle condizioni stabilite nell'allegato 2, articolo 1, lettera a), della presente convenzione.
- 2.3.6. a)-2 Veicoli con anelli a tornello
- Ai fini del presente paragrafo, sono consentiti gli anelli metallici a tornello, ciascuno dei quali ruota su una staffa metallica fissata al veicolo ⁽²⁾, a condizione che:
- a) ogni staffa sia fissata al veicolo in modo che non possa essere rimossa e riposizionata senza lasciare tracce visibili; e
- b) la molla posta sotto a ciascuna staffa sia completamente racchiusa in un coperchio metallico a forma di campana.
- 2.3.6. b) Paragrafo 6, lettera b) Teleni fissati in modo permanente
- Laddove uno o più bordi del telone siano fissati in modo permanente alla carrozzeria del veicolo, il telone è trattenuto da uno o più nastri metallici o di altro materiale idoneo agganciati alla carrozzeria del veicolo mediante dispositivi di congiungimento conformi ai requisiti di cui all'allegato 6, nota esplicativa 2.2.1a), lettera a).

⁽¹⁾ Si veda il disegno n. 2 accluso al presente allegato.

⁽²⁾ Si veda il disegno n. 2a accluso al presente allegato.

▼B

- 2.3.8. Paragrafo 8 — Distanza tra anelli e occhielli
- La distanza compresa fra 200 mm e 300 mm è accettabile da una parte all'altra dei montanti qualora gli anelli siano inseriti in rientranze nei pannelli laterali e gli occhielli siano ovali e sufficientemente piccoli da poter appena essere infilati sugli anelli.
- 2.3.11. a) Paragrafo 11, lettera a)
- 2.3.11. a)-1 Lembi di tensione del telone
- In molti veicoli il telone è provvisto all'esterno di un lembo orizzontale forato da occhielli per tutta la lunghezza laterale del veicolo. Questi lembi, denominati lembi di tensione, sono usati per tendere il telone mediante corde di tensione o dispositivi analoghi. Detti lembi sono stati utilizzati per occultare fenditure orizzontali operate nel telone per consentire l'accesso improprio alle merci trasportate nel veicolo. Si raccomanda quindi di non consentire l'uso di questo tipo di lembi. Al loro posto possono essere impiegati i seguenti dispositivi:
- a) lembi di tensione di tipo analogo fissati all'interno del telone; o
- b) piccoli lembi singoli, ciascuno forato da un occhiello, fissati alla superficie esterna del telone e posti ad una distanza tale da consentire un'adeguata tensione del telone.
- In alcuni casi è possibile evitare l'uso dei lembi di tensione sui teloni.
- 2.3.11. a)-2 Cinghie del telone
- Per la composizione delle cinghie sono considerati idonei i seguenti materiali:
- a) cuoio;
- b) materiali tessili non estensibili, inclusi i tessuti plastificati o gommati, a condizione che tali materiali non possano essere saldati o ricostituiti, dopo una rottura, senza lasciare tracce visibili. Inoltre la materia plastica che ricopre le cinghie è trasparente e la sua superficie liscia.
- 2.3.11. a)-3 Il dispositivo illustrato nel disegno n. 3 ⁽¹⁾ soddisfa le condizioni di cui all'allegato 2, articolo 3, paragrafo 11, lettera a), ultima parte. Esso è inoltre conforme ai requisiti di cui all'allegato 2, articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b).
3. ALLEGATO 3
- 3.0.17. Paragrafo 17 — Procedura di approvazione
1. L'allegato 3 prevede che le autorità competenti di una Parte contraente possano rilasciare un certificato di approvazione per i veicoli prodotti nel loro territorio e che non è necessaria alcuna ulteriore procedura di approvazione per tali veicoli nel paese in cui essi sono immatricolati o, a seconda dei casi, in cui è domiciliato il proprietario.

⁽¹⁾ Si veda il disegno n. 3 accluso al presente allegato.

▼ B

2. Queste disposizioni non intendono limitare il diritto delle autorità competenti della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato o in cui è domiciliato il proprietario a richiedere la presentazione di tale certificato di approvazione, al momento dell'importazione o successivamente ai fini legati all'immatricolazione o al controllo del veicolo stesso o a formalità analoghe.

3.0.20. Paragrafo 20 — Procedura di annotazione del certificato di approvazione

Per annullare un'annotazione dei difetti, a seguito della riparazione del veicolo, è sufficiente indicare nell'apposito riquadro n. 11 la dicitura «difetti eliminati» («Defects rectified»), seguita dal nome, dalla firma e dal timbro dell'autorità competente interessata.), seguita dal nome, dalla firma e dal timbro dell'autorità competente interessata.

8. ALLEGATO 8

▼ M7

8.1. Articolo 1 *bis*

8.1 *bis*.6. Paragrafo 6

Il comitato può chiedere al servizio competente delle Nazioni Unite di svolgere verifiche supplementari. In alternativa il comitato può decidere di assumere un revisore esterno indipendente e incaricare il comitato esecutivo TIR di preparare il disciplinare dell'audit, sulla base dell'oggetto e della finalità dell'audit definiti dal comitato. Il disciplinare deve essere approvato dal comitato. La verifica supplementare da parte di un revisore indipendente esterno deve dare luogo a una relazione e a una lettera di raccomandazione da presentare al comitato. In tale caso, il costo finanziario dell'assunzione di un revisore esterno indipendente, compresa la relativa procedura di appalto, è a carico del bilancio del comitato esecutivo TIR.

▼ M5

8.9. Articolo 9

8.9.1. Paragrafo 1

I membri della commissione esecutiva TIR hanno competenza ed esperienza nell'applicazione delle procedure doganali, particolarmente per quanto riguarda il regime di transito TIR, sia a livello nazionale che internazionale. I membri della commissione esecutiva sono nominati dai rispettivi governi o organizzazioni che sono parti contraenti della convenzione. Devono rappresentare gli interessi delle parti contraenti della convenzione e non gli interessi particolari di un governo o di un'organizzazione. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, paragrafo 29).

8.9.2. Paragrafo 2

Qualora un membro della commissione esecutiva TIR si dimetta prima della fine del mandato, il comitato amministrativo può eleggere un sostituto. In tal caso il membro eletto rimane in carica solo per la parte restante del mandato del suo predecessore. Qualora un membro della commissione esecutiva TIR non sia in grado, per ragioni diverse dalle dimissioni, di portare a termine il proprio mandato, l'amministrazione nazionale del membro interessato ne informa per iscritto la commissione esecutiva TIR e il segretario TIR. In tal caso il comitato amministrativo può eleggere un membro supplente per la parte rimanente del mandato. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, paragrafo 29).

▼ B

- 8.10. Articolo 10
- 8.10. (b) L'accordo di cui alla nota esplicativa dell'articolo 6, paragrafo 2 bis si applica anche alle responsabilità dell'organizzazione internazionale di cui alla lettera b) del presente articolo, nel caso in cui la stampa e la distribuzione centralizzate dei carnet TIR siano effettuate dalla suddetta organizzazione internazionale.
- 8.13. Articolo 13
- 8.13.1-1. Paragrafo 1 — Disposizioni finanziarie
- Dopo un periodo iniziale di due anni, le Parti contraenti della convenzione prevedono che il funzionamento della commissione esecutiva TIR e del segretariato TIR sia finanziato mediante il bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ciò non preclude un prolungamento dell'accordo di finanziamento iniziale qualora i fondi delle Nazioni Unite o di fonti alternative non fossero immediatamente disponibili.
- 8.13.1-2. Paragrafo 1 — Funzionamento della commissione esecutiva TIR
- Le attività dei membri della commissione esecutiva TIR saranno finanziate dai rispettivi governi.
- 8.13.1-3. Paragrafo 1 — Importo
- L'importo di cui al paragrafo 1 è basato (a) sul bilancio e sul piano dei costi della commissione esecutiva TIR e del segretariato TIR quali approvati dal comitato amministrativo e (b) sul numero previsto di carnet TIR da distribuire quale stabilito dall'organizzazione internazionale.
- 8.13.2. Paragrafo 2
- Previa consultazione con l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6, la procedura di cui al paragrafo 2 è oggetto dell'accordo tra l'UNECE, che agisce su mandato e a nome delle Parti contraenti, e l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6. L'accordo è approvato dal comitato amministrativo.
9. ALLEGATO 9
- 9.I. Parte I

▼ M2

▼ B

- 9.II. Parte II
- 9.II.3. Paragrafo 3 — Comitato d'autorizzazione
- Si raccomanda di istituire comitati di autorizzazione nazionali che includano rappresentanti delle autorità competenti, delle associazioni nazionali e delle altre organizzazioni interessate.



▼ M5

- 9.II.4. Paragrafo 4
- **M11** I dati, di cui al paragrafo 4, sono trasmessi ◀ qualora siano state correttamente utilizzate le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal segretariato TIR con la supervisione della commissione esecutiva TIR. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 30).
- 9.II.5. Paragrafo 5
- La nota esplicativa 9.II.4 si applica mutatis mutandis al paragrafo 5. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 30).

▼B

Disegno n. 1

ESEMPIO DI CERNIERA E DI DISPOSITIVO DI SIGILLATURA DOGANALE PER LE PORTE DEI VEICOLI MUNITI DI COMPARTIMENTI DI CARICO COIBENTATI




▼B

Disegno n. 1a

ESEMPIO DI CERNIERA CHE NON RICHIEDE ALCUNA PROTEZIONE SPECIALE DEL PERNO


La cerniera illustrata qui di seguito è conforme ai requisiti della nota esplicativa 2.2.1 b), lettera b), seconda frase. Il disegno della cinghia e la piastra della cerniera rendono inutile qualsiasi forma di protezione speciale del perno, in quanto i sostegni della cinghia si estendono dietro le estremità della piastra stessa. Questi sostegni impediscono quindi di aprire la porta con sigillo doganale dalla parte della cerniera senza lasciare tracce evidenti, anche se il perno non protetto è stato rimosso.



▼B

Disegno n. 2


VEICOLI TELONATI CON ANELLI SCORREVOLI



▼B

Disegno n. 2a

ESEMPIO DI ANELLO A TORNELLO (ANELLO A «D»)




▼B

Disegno n. 3

ESEMPIO DI UN DISPOSITIVO PER IL FISSAGGIO DEI TELONI

Il dispositivo illustrato qui di seguito è conforme ai requisiti dell'allegato 2, articolo 3, paragrafo 11, lettera a), parte finale. Esso rispetta inoltre le condizioni dell'allegato 2, articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b).




▼B

Disegno n. 4

DISPOSITIVO PER IL FISSAGGIO DEI TELONI

Il dispositivo qui riprodotto soddisfa i requisiti di cui all'allegato 2, articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b).




▼ B


Disegno n. 5

ESEMPIO DI DISPOSITIVO DI FISSAGGIO INSERITO DALL'INTERNO DI UNA PORTA COIBENTATA


Vista posteriore della porta



Disegno n. 5.1



Disegno n. 5.2



Disegno n. 5.3

*ALLEGATO 7***ALLEGATO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI**

PARTE I

**REGOLAMENTO RELATIVO AI REQUISITI TECNICI APPLICABILI
AI CONTENITORI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL
TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE***Articolo 1***Principi fondamentali**

Possono essere approvati per il trasporto internazionale di merci sotto sigillo doganale soltanto i contenitori costruiti e attrezzati in modo che:

- a) nessuna merce possa essere rimossa dalla parte sigillata del contenitore o esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rottura del sigillo doganale;
- b) il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace;
- c) non comportino alcuno spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci;
- d) tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali.

*Articolo 2***Struttura dei contenitori**

1. Per soddisfare le prescrizioni dell'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) gli elementi del contenitore (pareti, pianale, porte, tetto, montanti, telai, traverse ecc.) sono assemblati mediante dispositivi che non possano essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettano di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pianale, le porte ed il tetto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi rispondono alle stesse prescrizioni e sono sufficientemente resistenti;
 - b) le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, passi d'uomo, flange ecc.) sono muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale. Tale dispositivo non deve poter essere rimosso e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta o la chiusura non devono potere essere aperte senza rompere il sigillo doganale. Quest'ultimo è protetto in modo adeguato. Sono ammessi i tetti apribili;
 - c) le aperture di ventilazione e di scolo sono munite di un dispositivo che impedisca l'accesso all'interno del contenitore. Tale dispositivo non deve poter essere rimosso e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, sono ammessi gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (ad esempio fra i divisori di una parete doppia). Affinché tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento di merci:
 - i) se il rivestimento interno del contenitore ricopre tutta l'altezza della parete, dal pianale al tetto o, in altri casi, se lo spazio esistente tra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso, detto rivestimento è applicato in modo da non poter essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili, e

▼B

ii) se il rivestimento non ricopre tutta l'altezza della parete e gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui si creano spazi durante la costruzione del contenitore, il numero di detti spazi è ridotto al minimo ed essi sono facilmente accessibili per le visite doganali.

3. Nelle carrozzerie amovibili, come definite nell'allegato 6, nota esplicativa 0.1 j), della convenzione, sono consentite le prese di luce a condizione che esse siano costituite da materiali sufficientemente resistenti e non possano essere rimosse e rimontate dall'esterno senza lasciare tracce visibili. Il vetro può essere ammesso, ma, qualora non si tratti di vetro di sicurezza, le prese di luce sono munite di una rete metallica fissa che non può essere rimossa dall'esterno; le maglie della rete hanno una dimensione non superiore a 10 mm. Le prese di luce non sono consentite sui contenitori di cui all'articolo 1, lettera j), della convenzione, ad eccezione delle carrozzerie amovibili di cui all'allegato 6, nota esplicativa 0.1 j), della convenzione.

*Articolo 3***Contenitori pieghevoli o smontabili**

I contenitori pieghevoli o smontabili sono soggetti alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento; inoltre, essi sono muniti di un sistema di chiavistelli che blocchi le varie parti quando il contenitore è montato. Se tale sistema di chiavistelli si trova all'esterno del contenitore montato, esso deve poter essere sigillato dalla dogana.

*Articolo 4***Contenitori telonati**

1. I contenitori telonati soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, laddove queste siano applicabili. Inoltre, tali contenitori sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

2. Il telone è in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. Si presenta in buono stato ed è confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al carico senza lasciare tracce visibili.

3. Se il telone è composto da più pezzi, i bordi di questi ultimi sono ripiegati uno nell'altro e cuciti insieme mediante due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture sono eseguite come indicato nel disegno n. 1 allegato al presente regolamento. Tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali i lembi posteriori e gli angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, è sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente al disegno n. 2 allegato al presente regolamento. Una di tali cuciture è visibile soltanto dall'interno ed il colore del filo utilizzato è nettamente diverso dal colore del telone e dal colore del filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture sono eseguite a macchina.

4. Se il telone è in tessuto ricoperto di materia plastica ed è composto da più pezzi, questi pezzi possono in alternativa essere saldati insieme, come indicato nel disegno n. 3 allegato al presente regolamento. Il bordo di ciascun pezzo ricopre il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi sono saldati su tutta la larghezza dei pezzi sovrapposti. Il bordo esterno di unione del telone è ricoperto di un nastro di materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm per ciascun lato dello stesso è impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura è eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente rimessi insieme senza lasciare tracce visibili.

▼B

5. Le riparazioni sono effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n. 4 allegato al presente regolamento; i bordi sono ripiegati uno nell'altro e cuciti insieme mediante due cuciture, visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno è di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno, nonché da quello del telone; tutte le cuciture sono eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi è effettuata sostituendo la parte danneggiata con un altro pezzo, la cucitura può anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e al disegno n. 1 allegato al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica possono anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso il nastro di plastica è apposto su ambo i lati del telone ed il nuovo pezzo è applicato nella parte interna.

6. Il telone è fissato al contenitore in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell'articolo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Possono essere usati i metodi descritti di seguito.

a) Il telone può essere fissato a mezzo di:

i) anelli metallici fissati al contenitore,

ii) occhielli inseriti nel bordo del telone, e

iii) un cavo di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e che resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza.

Il telone ricopre gli elementi solidi del contenitore per almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissaggio, salvo nel caso in cui il sistema di costruzione del contenitore impedisca di per sé l'accesso alle merci.

b) Qualora il bordo di un telone debba essere fissato in modo permanente al contenitore, le due superfici sono congiunte senza interruzioni per mezzo di dispositivi solidi.

c) Qualora si usi un sistema di chiusura, nella posizione di chiusura tale sistema fissa saldamente il telone all'esterno del contenitore (come esempio si veda il disegno n. 6 allegato al presente regolamento).

7. Il telone è sostenuto da una sovrastruttura adeguata (montanti, pareti, centine o assi ecc.).

8. La distanza fra gli anelli e fra gli occhielli non è superiore a 200 mm. Tuttavia, la distanza fra gli anelli e tra gli occhielli posti da una parte e dall'altra di un montante potrà superare il valore dato, senza eccedere i 300 mm, qualora la struttura del contenitore e del telone sia tale da impedire qualsiasi accesso all'interno del contenitore stesso. Gli occhielli sono rinforzati.

9. Per le legature di chiusura sono utilizzati:

a) cavo di acciaio del diametro minimo di 3 mm; o

b) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile; o

c) cavi costituiti da gruppi di fibre ottiche contenute in alloggiamento d'acciaio a spirale con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile; o

d) cavi composti da una parte centrale in materiale tessile circondata da almeno quattro trefoli costituiti esclusivamente da fili di acciaio e che ricoprono interamente la parte centrale, a condizione che i cavi (escludendo l'eventuale rivestimento plastico trasparente) abbiano un diametro minimo di 3 mm.

▼B

I cavi conformi al paragrafo 9, lettera a) o d), del presente articolo possono avere un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile.

Nei casi in cui il telone debba essere ancorato al telaio in un sistema di costruzione per gli altri aspetti conforme alle disposizioni del paragrafo 6, lettera a), del presente articolo, per il fissaggio può essere usata una cinghia (un esempio di tale sistema di costruzione è fornito nel disegno n. 7 accluso al presente allegato). La cinghia deve soddisfare i requisiti sanciti nel paragrafo 11, lettera a), punto iii), relativamente al materiale, alle dimensioni ed alla forma.

10. Ogni tipo di cavo o corda è in un unico pezzo e ciascuna estremità è munita di un puntale di metallo duro. Ogni puntale metallico permette il passaggio della legatura del sigillo doganale. Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dei cavi e delle corde conformi al paragrafo 9, lettere a), b) e d), del presente articolo è provvisto di un rivetto forato che attraversa il cavo o la corda e permette il passaggio della legatura del sigillo doganale. Il cavo o la corda è visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda è un unico pezzo (vedi disegno n. 5 allegato al presente regolamento).

11. Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone sono sovrapposti. Possono essere usati i metodi descritti di seguito.

a) I due lembi del telone sono sovrapposti in misura adeguata. Inoltre, essi sono assicurati da:

i) un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo,

ii) anelli e occhielli che soddisfano le condizioni del paragrafo 8 del presente articolo, purché gli anelli siano in metallo, e

iii) una cinghia in materiale idoneo, costituita da un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone ed il lembo; tale cinghia è fissata all'interno del telone e munita di:

— un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo; o

— un occhiello che possa essere applicato all'anello metallico citato nel paragrafo 6 del presente articolo ed essere fissato mediante il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore, ecc.) che impedisca l'accesso al contenitore senza lasciare tracce visibili, il lembo non è richiesto. Il lembo non è altresì necessario per i contenitori con telone scorrevole.

b) Uno speciale sistema di chiusura che unisca in modo serrato i bordi del telone quando il contenitore è chiuso e sigillato. Il sistema è dotato di un'apertura attraverso la quale può passare l'anello metallico citato nel paragrafo 6 del presente articolo che è poi fissato dal cavo o dalla corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo. A titolo di esempio, si veda il disegno n. 8 accluso al presente allegato.

12. I marchi di identificazione che devono figurare sul contenitore nonché la targa di approvazione prevista nella parte II del presente allegato non sono in alcun caso ricoperti dal telone.

▼ B*Articolo 5***Contenitori con teloni scorrevoli**

1. Ove del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano ai contenitori con teloni scorrevoli. Inoltre, tali contenitori sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

2. I teloni scorrevoli, il pianale, le porte e gli altri elementi che costituiscono il contenitore sono conformi a quanto prescritto all'articolo 4, paragrafi 6, 8, 9 e 11 del presente regolamento o ai punti da i) a vi) qui in appresso.

▼ M6

- i) I teloni scorrevoli, il pianale, le porte e gli altri elementi che costituiscono il contenitore sono montati mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi atti a costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili.

▼ B

- ii) Il telone ricopre gli elementi solidi della parte superiore del contenitore di almeno 1/4 della distanza effettiva fra le cinghie di tensione. Il telone ricopre gli elementi solidi della parte inferiore del contenitore di almeno 50 mm. L'apertura orizzontale fra il telone e gli elementi solidi del contenitore non può superare i 10 mm perpendicolarmente all'asse longitudinale del contenitore, dopo che questo è stato chiuso e sigillato ai fini doganali.

▼ M6

- iii) La guida del telone scorrevole, i dispositivi di tensione del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che, una volta chiuse e dotate di sigillo doganale, le porte e le altre parti mobili non possano essere aperte o chiuse dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida del telone scorrevole, i dispositivi di tensione del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che sia impossibile accedere al contenitore senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura. Un esempio di un tale sistema di costruzione è mostrato nel disegno n. 9 accluso al presente regolamento.

▼ B

- iv) La distanza orizzontale fra gli anelli usati per fini doganali, posti sugli elementi solidi del contenitore, non supera i 200 mm. Tuttavia, la distanza fra gli anelli posti da una parte e dall'altra di un montante può superare il valore dato, senza eccedere i 300 mm, qualora la struttura del contenitore e dei teloni sia tale da impedire qualsiasi accesso al contenitore. In ogni caso, le condizioni fissate al punto ii) di cui sopra sono rispettate.

- v) La distanza tra le cinghie di tensione non è superiore a 600 mm.

- vi) I mezzi di fissaggio utilizzati per fissare i teloni agli elementi solidi del contenitore sono conformi a quanto prescritto all'articolo 4, paragrafo 9, del presente regolamento.

▼M6*Articolo 6***Contenitori con tetto scorrevole telonato**

1. Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento si applicano ai contenitori con tetto scorrevole telonato. Inoltre, tali contenitori devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.

2. Il tetto scorrevole telonato deve essere conforme ai requisiti di cui ai seguenti punti da i) a iii).




- i) Il tetto scorrevole telonato è montato mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o con metodi atti a costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili.
- ii) Il tetto scorrevole telonato si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del contenitore in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore della lungherina superiore. Su tutta la lunghezza, e su entrambi i lati, del contenitore viene inserito nell'orlo del tetto telonato un cavo di acciaio pretensionato in modo tale che non possa essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili. Il telone del tetto viene fissato alla parte scorrevole o in modo che non possa essere rimosso e riposizionato senza lasciare tracce visibili.
- iii) La guida del tetto scorrevole, i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che, una volta chiusi e dotati di sigillo doganale, le porte, il tetto e le altre parti mobili non possano essere aperti o chiusi dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida del tetto scorrevole, i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che sia impossibile accedere al contenitore senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura.

Un esempio di un possibile sistema di costruzione è dato nel disegno n. 10 accluso al presente regolamento.

▼ B

Disegno n. 1


TELONI COMPOSTI DI PIÙ PEZZI



▼ B

Disegno n. 2

TELONE COMPOSTO DI PIÙ PEZZI




Nota : Sono anche ammesse le cuciture d'angolo eseguite secondo il metodo illustrato nel disegno n. 2 a) dell'allegato 2 della presente Convenzione.

(*) Questo disegno mostra la parte superiore ripiegata del telone, in conformità all'allegato 2, articolo 3, paragrafo 3.

▼ B

Disegno n. 3


TELONE COMPOSTO DI PIÙ PEZZI



▼ B

Disegno n. 4

RIPARAZIONE DEL TELONE




(*) I fili visibili dall'interno sono di colore diverso da quello dei fili visibili dall'esterno nonché da quello del telone.

▼B


Disegno n. 5

MODELLO DI PUNTALE

1. Vista laterale : Recto




2. Vista laterale : Verso



▼B

Disegno n. 6

ESEMPIO DI SISTEMA DI CHIUSURA DEL TELONE





Descrizione

Questo sistema di chiusura del telone è accettabile a condizione che esso sia munito di almeno un anello di metallo a ciascuna estremità della chiusura. Le aperture per il passaggio degli anelli sono ovali e di dimensioni appena sufficienti a consentire il passaggio dell'anello. La sporgenza della parte visibile dell'anello non deve superare il doppio dello spessore massimo del cavo di chiusura a sistema serrato.

▼B

Disegno n. 7

ESEMPIO DI TELONE FISSATO AD UN TELAIO DI FORMA PARTICOLARE




Descrizione

Questo dispositivo di legatura del telone al contenitore è ammissibile a condizione che gli anelli siano inseriti in una rientranza nel profilo e che la loro sporgenza non superi la profondità massima del profilo. La larghezza del profilo sarà la minima possibile.




Disegno n. 8


SISTEMA DI CHIUSURA PRESSO LE APERTURE PER IL CARICO E LO SCARICO




Disegno n. 8.1




Disegno n. 8.3



Disegno n. 8.2



Disegno n. 8.4



Descrizione

In questo sistema di chiusura i due bordi dell'apertura del telone utilizzata per il carico e lo scarico sono uniti mediante un'asta di chiusura d'alluminio. Le aperture nel telone sono dotate di un orlo, su tutta la loro lunghezza, che racchiude un cavo (si veda il disegno n. 8.1). Ciò rende impossibile estrarre il telone fuori dal profilo dell'asta di chiusura. L'orlo è all'esterno ed è saldato secondo quanto previsto nell'allegato 2, articolo 3, paragrafo 4, della convenzione.

I bordi devono passare nei profili aperti situati sull'asta di chiusura di alluminio e scivolare in due canali longitudinali paralleli che sono chiusi alla loro estremità inferiore. Quando l'asta di chiusura è in posizione verticale, i bordi del telone sono uniti.


All'estremità superiore dell'apertura l'asta di chiusura è bloccata da un cappuccio di plastica trasparente fissato al telone mediante rivetti (si veda il disegno n. 8.2). L'asta di chiusura è composta da due sezioni, unite da una cerniera rivettata, per consentirne il piegamento e, quindi, un inserimento ed una rimozione agevoli. Questa cerniera deve essere concepita in modo da non consentire la rimozione del perno girevole una volta che il sistema è stato chiuso (si veda il disegno n. 8.3).

Nella parte inferiore dell'asta di chiusura si trova un'apertura attraverso cui passa l'anello. Tale apertura è ovale e di misura appena sufficiente a consentire il passaggio dell'anello (si veda il disegno n. 8.4). Il cavo di fissaggio TIR sarà tirato attraverso questo anello per bloccare l'asta di chiusura.

▼ **M6**

Disegno n. 9

ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN CONTENITORE CON TELONI SCORREVOLI





▼ M6

Disegno n. 9 continua:


Disegno n. 9.4

Per tendere i teloni in direzione orizzontale viene utilizzato un dente di arresto (in genere nella parte posteriore del contenitore). Il presente disegno mostra due esempi, (a) e (b), delle modalità di fissaggio del dente di arresto o del riduttore.

(a) Fissaggio del dente di arresto**(b) Fissaggio del riduttore**

▼ M6


Disegno n. 9 continua:



▼ M6


Disegno n. 10

ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN CONTENITORE CON TETTO SCORREVOLE TELONATO



▼ **M6**

Disegno n. 10 continua:




▼ M6


Disegno n. 10 continua:

Disegno n. 10.3


Nella parte posteriore viene montato sul tetto un dispositivo speciale, quale un deflettore, che impedisce di accedere al contenitore senza lasciare tracce visibili quando le porte sono chiuse e sigillate.



Il cavo pretensionato è inserito in un orlo




Il punto di fissaggio del cavo di acciaio pretensionato è completamente coperto e la copertura metallica è fissata mediante saldatura o rivettatura (rivetto completo)



Tenditore sopra la leva. Quando viene abbassata la parte del tetto utilizzando il tenditore, il cavo di acciaio pretensionato è messo sotto tensione

Supporto scorrevole del telone del tetto (chiuso) con sistema di chiusura (all'interno)



Una volta che le porte sono chiuse, i sistemi sono sicuri sotto il profilo doganale



PARTE II

**PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI CONTENITORI RISPONDENTI
AI REQUISITI TECNICI PREVISTI NELLA PARTE I****Disposizioni generali**

1. I contenitori possono essere approvati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale:
 - a) nella fase di fabbricazione, per tipo di progetto (procedura di approvazione nella fase di fabbricazione); o
 - b) in una fase successiva alla fabbricazione, singolarmente o per un numero determinato di contenitori dello stesso tipo (procedura di approvazione in una fase successiva alla fabbricazione).

Disposizioni comuni ad entrambe le procedure di approvazione

2. L'autorità competente che procede all'approvazione rilascia al richiedente, dopo l'approvazione stessa, un certificato di approvazione valido, a seconda dei casi, per una serie illimitata di contenitori del tipo approvato o per un numero determinato di contenitori.
3. Il beneficiario dell'approvazione appone una targa di approvazione sul contenitore o sui contenitori approvati, prima di utilizzarli per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.
4. La targa di approvazione è fissata in modo stabile in un punto chiaramente visibile ed accanto ad altre eventuali targhe rilasciate a fini ufficiali.
5. La targa di approvazione, conforme al modello n. I che figura nell'appendice 1 della presente parte, è costituita da una targa metallica di almeno 20 cm per 10 cm. Sulla superficie sono stampate ad impronta o a rilievo, o in altro modo tale da essere leggibili in permanenza, le seguenti indicazioni espresse almeno in francese o in inglese:
 - a) la dicitura «approvato per il trasporto sotto sigillo doganale» («Agréé pour le transport sous scellement douanier» o «Approved for transport under Customs seal»);
 - b) il nome del paese in cui il contenitore è stato approvato, per esteso o mediante la sigla utilizzata per indicare il paese di immatricolazione degli autoveicoli nel traffico stradale internazionale, il numero del certificato di approvazione (cifre, lettere ecc.), nonché l'anno di approvazione (ad esempio «NL/26/73» che indica: Paesi Bassi, certificato di approvazione n. 26, rilasciato nel 1973);
 - c) il numero d'ordine del contenitore, assegnato dal costruttore (n. di fabbricazione);
 - d) se il contenitore è stato approvato per tipo di progetto, i numeri o le lettere di identificazione del tipo di contenitore.
6. Se un contenitore non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, esso è riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.
7. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un contenitore, tale contenitore non è più coperto dall'approvazione concessa e deve essere nuovamente approvato dall'autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.

Disposizioni particolari relative all'approvazione per tipo di progetto nella fase di fabbricazione

8. Quando i contenitori sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di progetto, il costruttore può chiedere l'approvazione per tipo di progetto all'autorità competente del paese di fabbricazione.

▼B

9. Nella domanda, il costruttore indica i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di contenitore di cui chiede l'approvazione.
10. Tale domanda è corredata di schemi e di una specifica del progetto del tipo di contenitore da approvare.
11. Il costruttore si impegna per iscritto a:
 - a) presentare all'autorità competente quei contenitori del tipo in causa che essa desidera esaminare;
 - b) consentire all'autorità competente di esaminare altre unità in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato;
 - c) informare l'autorità competente di ogni modifica del progetto o delle specifiche, indipendentemente dalla sua importanza, prima di effettuarla;
 - d) riportare sui contenitori in un punto visibile, oltre alle indicazioni previste sulla targa di approvazione, i numeri o le lettere di identificazione del tipo di progetto, nonché il numero d'ordine di ogni contenitore nella serie del tipo considerato (numero di fabbricazione);
 - e) tenere un registro dei contenitori fabbricati secondo il tipo approvato.
12. L'autorità competente indica le eventuali modifiche che devono essere apportate al tipo di progetto previsto per poter concedere l'approvazione.
13. Non è concessa alcuna approvazione per tipo di progetto prima che l'autorità competente abbia constatato, esaminando uno o più contenitori fabbricati secondo tale tipo di progetto, che i contenitori di detto tipo soddisfano i requisiti tecnici prescritti nella parte I.
14. All'atto dell'approvazione di un tipo di contenitore, al richiedente è rilasciato un unico certificato di approvazione conforme al modello n. II riportato nell'appendice 2 della presente parte, valido per tutti i contenitori costruiti conformemente alle specifiche del tipo approvato. Tale certificato autorizza il costruttore ad apporre su ogni contenitore della serie di tale tipo la targa di approvazione del modello prescritto nel paragrafo 5 della presente parte.

Disposizioni specifiche per l'approvazione in una fase successiva alla fabbricazione

15. Se l'approvazione non è stata richiesta nella fase della fabbricazione, il proprietario, l'esercente o il rappresentante di uno di essi possono chiedere l'approvazione all'autorità competente alla quale sono in grado di presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far approvare.
16. Ogni domanda di approvazione presentata nel caso previsto al paragrafo 15 della presente parte indica il numero d'ordine (numero di fabbricazione) iscritto dal costruttore su ogni contenitore.
17. Dopo aver constatato che il contenitore o i contenitori rispondono ai requisiti tecnici menzionati nella parte I, esaminando quanti contenitori ritiene necessario, l'autorità competente rilascia un certificato di approvazione conforme al modello n. III riportato nell'appendice 3 della presente parte, valido solamente per il numero di contenitori approvati. Tale certificato, in cui sono indicati il numero o i numeri d'ordine assegnati dal costruttore al contenitore o ai contenitori cui esso si riferisce, autorizza il richiedente ad apporre su ogni contenitore approvato la targa prevista al paragrafo 5 della presente parte.

▼B

Appendice I

Modello n. I

Targa di approvazione


(versione inglese)



Modello n. I

Targa di approvazione

(versione francese)





Appendice 2

Modello n. II

**Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da Carnet TIR
(1975)**

Certificato di approvazione per tipo di progetto

1. Numero del certificato (*)
 2. Si certifica che il tipo di contenitore descritto qui di seguito è stato approvato e che i contenitori costruiti secondo tale tipo possono essere ammessi per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.
 3. Genere di contenitore
 4. Numero o lettere di identificazione del tipo di progetto
 5. Numero di identificazione degli schemi di costruzione
 6. Numero di identificazione delle specifiche del progetto
 7. Tara
 8. Dimensioni esterne, in cm
 9. Caratteristiche essenziali di costruzione (natura dei materiali, genere di costruzione ecc.)
.....
 10. Il presente certificato è valido per tutti i contenitori costruiti conformemente agli schemi e specifiche di cui sopra.
 11. Rilasciato a
(nome e indirizzo del costruttore)
- che è autorizzato ad apporre una targa di approvazione su ogni contenitore del tipo approvato per suo incarico.
-, addì 20.....
(luogo e data)
-
(firma e timbro dell'organizzazione o servizio emittente)

(*) Indicare le lettere e le cifre che saranno apposte sulla targa di approvazione (si veda l'allegato 7, parte II, paragrafo 5 b) della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da Carnet TIR, 1975).

▼B

AVVERTENZE IMPORTANTI

(Allegato 7, parte II, paragrafi 6 e 7, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, 1975)

6. Se un container non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.
7. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un container, tale container non sarà più coperto dall'approvazione concessa e dovrà essere nuovamente approvato dall'autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.



Appendice 3

Modello n. III

Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da Carnet TIR, 1975	
Certificato di approvazione concesso in una fase successiva alla fabbricazione	
1.	Numero del certificato (*)
2.	Si certifica che il(i) contenitore(i) descritto(i) qui di seguito è(sono) stato(i) approvato(i) per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.
3.	Genere del(dei) contenitore(i)
4.	Numero(i) d'ordine assegnato(i) al(i) contenitore(i) dal costruttore
5.	Tara
6.	Dimensione esterne, in cm
7.	Caratteristiche essenziali di costruzione (natura dei materiali, genere di costruzione ecc.)
8.	Rilasciato a (nome ed indirizzo del richiedente) che è autorizzato ad apporre una targa di approvazione sul(sui) contenitore(i) suindicato(i)., addì 20 (luogo e data) (firma e timbro dell'organizzazione o del servizio emittente)
<p>(*) Indicare le lettere e le cifre che saranno apposte sulla targa di approvazione (si veda il paragrafo 5(b) l'allegato 7, Parte II, paragrafo 5 b), della Convenzione Doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da Carnet TIR, 1975).</p>	

▼B

AVVERTENZE IMPORTANTI

(Allegato 7, parte II, paragrafi 6 e 7, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, 1975)

6. Se un contenitore non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.
7. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un contenitore, tale contenitore non sarà più coperto dall'approvazione concessa e dovrà essere nuovamente approvato dall'autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.

▼B

PARTE III

NOTE ESPLICATIVE

Le note esplicative relative all'allegato 2, riportate nell'allegato 6 della presente convenzione, si applicano mutatis mutandis ai contenitori approvati per il trasporto sotto sigillo doganale conformemente alla presente convenzione.

7.I.4.6a) Parte I, articolo 4, paragrafo 6, lettera a)

Un esempio di sistema di fissaggio del telone attorno agli elementi angolari dei contenitori, accettabile dal punto di vista doganale, è fornito nel disegno accluso all'allegato 7, parte III.

7.II.5d) Parte II — paragrafo 5, lettera d)



Se due contenitori telonati, approvati per il trasporto sotto sigillo doganale, sono stati uniti in modo da formare un contenitore unico, coperto da un singolo telone e conforme alle condizioni per il trasporto sotto sigillo doganale, per tale combinazione non è richiesto alcun certificato di approvazione separato, né alcuna targa di approvazione distinta.

▼ B

DISPOSITIVO PER IL FISSAGGIO DEL TELONE ATTORNO AI MONTANTI
D'ANGOLO DEL CONTENITORE

Il dispositivo illustrato qui di seguito risponde ai requisiti di cui all'articolo 4,
paragrafo 6 a) della parte I.

Fissaggio ai montanti d'angolo



▼ B*ALLEGATO 8***COMPOSIZIONE, FUNZIONI E REGOLAMENTO INTERNO DEL
COMITATO AMMINISTRATIVO E DELLA COMMISSIONE ESECUTIVA
TIR****COMPOSIZIONE, FUNZIONI E REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO
AMMINISTRATIVO***Articolo 1*

- i) Le Parti contraenti sono membri del comitato amministrativo.
- ii) Il comitato può decidere che le amministrazioni competenti di Stati di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della presente convenzione che non siano Parti contraenti, o i rappresentanti di organizzazioni internazionali possono partecipare come osservatori alle sessioni del comitato in cui sono trattate questioni che li interessano.

Articolo 1 bis

1. Il comitato prende in esame ogni proposta di emendamento alla convenzione, secondo quanto sancito nell'articolo 59, paragrafi 1 e 2.
2. Il comitato vigila sull'applicazione della convenzione ed esamina tutte le misure adottate dalle Parti contraenti, dalle associazioni e dalle organizzazioni internazionali a titolo della convenzione, nonché la conformità di tali misure alla convenzione stessa.
3. Attraverso la commissione esecutiva TIR, il comitato supervisiona e sostiene l'applicazione della convenzione a livello nazionale ed internazionale.

▼ M7

4. Il comitato riceve ed esamina i rendiconti finanziari annuali oggetto di audit e le relazioni di audit presentate dall'organizzazione internazionale conformemente agli obblighi previsti all'allegato 9, parte terza. Nel quadro e nei limiti della portata della sua verifica, il comitato può chiedere che informazioni, chiarimenti o documenti supplementari siano forniti dall'organizzazione internazionale o dal revisore esterno indipendente.

5. Fatta salva la verifica di cui al paragrafo 4, il comitato ha il diritto, sulla base di un'analisi dei rischi, di chiedere che siano effettuate verifiche supplementari. Il comitato incarica il comitato esecutivo TIR o chiede ai servizi competenti delle Nazioni Unite di effettuare la valutazione dei rischi.

La portata delle verifiche supplementari è definita dal comitato, tenendo conto della valutazione dei rischi realizzata dal comitato esecutivo TIR o dai servizi competenti delle Nazioni Unite.

I risultati di tutte le verifiche di cui al presente articolo sono conservati dal comitato esecutivo TIR e forniti a tutte le parti contraenti, che sono invitate a tenerne debitamente conto.

6. La procedura per lo svolgimento delle verifiche supplementari è approvata dal comitato.

▼ B*Articolo 2*

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del comitato i servizi di segreteria.

▼B*Articolo 3*

Ogni anno, in occasione della prima sessione, il comitato elegge il presidente e il vicepresidente.

Articolo 4

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca il comitato tutti gli anni, sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa, nonché su richiesta delle competenti amministrazioni di almeno cinque Stati che sono parti contraenti.

Articolo 5

Le proposte sono messe ai voti. Ogni Stato che è Parte contraente e che è rappresentato alla sessione ha diritto ad esprimere un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente convenzione sono adottate dal comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente convenzione nonché le decisioni di cui agli articoli 59 e 60 della presente convenzione sono adottati alla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.

Articolo 6

Per prendere le decisioni è necessario un quorum di almeno un terzo degli Stati che sono Parti contraenti.

Articolo 7

Prima della chiusura della sessione, il comitato adotta la sua relazione.

Articolo 8

Se il presente allegato non prevede disposizioni pertinenti, è applicabile il regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo che il comitato decida diversamente.

COMPOSIZIONE, FUNZIONI E REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE ESECUTIVA TIR*Articolo 9*

1. La commissione esecutiva TIR istituita dal comitato amministrativo in conformità all'articolo 58 ter, è composta da nove membri, ciascuno proveniente da una diversa Parte contraente della convenzione. Il segretario TIR partecipa alle sessioni della commissione.

2. I membri della commissione esecutiva TIR sono eletti dal comitato amministrativo con la maggioranza dei presenti e votanti. Ciascun membro della commissione esecutiva TIR resta in carica per due anni e può essere rieletto. Il mandato della commissione esecutiva TIR è stabilito dal comitato amministrativo.

Articolo 10

La commissione esecutiva TIR ha il compito di:

- a) supervisionare l'applicazione della convenzione, incluso il funzionamento del sistema di garanzia, ed adempiere alle funzioni affidate dal comitato amministrativo;

▼B

- b) supervisionare la stampa centralizzata e la distribuzione alle associazioni dei carnet TIR, operazioni che possono essere effettuate da un'organizzazione internazionale autorizzata, come previsto all'articolo 6;
- c) coordinare e promuovere lo scambio di informazioni riservate ed altre informazioni fra le autorità competenti delle Parti contraenti;
- d) coordinare e promuovere lo scambio di informazioni fra le autorità competenti delle Parti contraenti, le associazioni e le organizzazioni internazionali;
- e) agevolare la risoluzione delle controversie fra le Parti contraenti, le associazioni, le compagnie assicurative e le organizzazioni internazionali, facendo salvo l'articolo 57 sulla risoluzione delle controversie;
- f) sostenere la formazione del personale delle autorità doganali e delle altre parti interessate dal regime TIR;
- g) tenere un registro centrale per la divulgazione alle Parti contraenti delle informazioni che sono fornite dalle organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 6, su tutte le norme e le procedure prescritte per il rilascio dei carnet TIR da parte delle associazioni, in relazione alle condizioni ed ai requisiti minimi sanciti nell'allegato 9;
- h) vigilare sul prezzo dei carnet TIR.

Articolo 11

1. Il segretario TIR convoca una sessione della commissione su richiesta del comitato amministrativo o di almeno tre membri della commissione.
2. La commissione s'impegna a prendere le decisioni tramite consenso. Qualora detto consenso non venga raggiunto, le decisioni sono messe ai voti ed approvate a maggioranza dei presenti e votanti. È necessario un quorum di cinque membri per poter prendere le decisioni. Il segretario TIR non ha diritto al voto.
3. La commissione elegge un presidente e adotta eventuali altre disposizioni relative al regolamento interno.
4. La commissione relaziona il comitato amministrativo, almeno una volta l'anno o dietro richiesta del comitato stesso, in merito alle proprie attività, inclusa la presentazione dei conti verificati. In seno al comitato amministrativo la commissione è rappresentata dal suo presidente.
5. La commissione esamina le informazioni e le richieste che le pervengono dal comitato amministrativo, dalle Parti contraenti, dal segretario TIR, dalle associazioni nazionali e dalle organizzazioni internazionali citate nell'articolo 6 della convenzione. Dette organizzazioni internazionali hanno il diritto di partecipare alle sessioni della commissione esecutiva TIR in qualità di osservatori, salvo diversa decisione del presidente. Ove necessario, eventuali altre organizzazioni possono partecipare alle sessioni della commissione come osservatori su invito del presidente.

Articolo 12

Il segretario TIR è membro del segretariato della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ed esegue le decisioni della commissione esecutiva TIR nell'ambito del mandato della commissione stessa. Il segretario TIR è assistito da un segretariato TIR le cui dimensioni sono determinate dal comitato amministrativo.

▼B

Articolo 13

1. Il funzionamento della commissione esecutiva TIR e del segretariato TIR è finanziato, fino a quando non sono reperite altre fonti di finanziamento, mediante un importo per carnet TIR distribuito dall'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6. Tale importo è approvato dal comitato amministrativo.
2. La procedura per l'attuazione del finanziamento del funzionamento della commissione esecutiva TIR e del segretariato TIR è approvata dal comitato amministrativo.

▼ B*ALLEGATO 9***ACCESSO AL REGIME TIR****PARTE I****AUTORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AL RILASCIO DEI CARNET TIR ► M2 E AD AGIRE COME GARANTI ◀**

Condizioni e requisiti ► M7 minimi ◀ ► M2 ————— ◀

1. Le condizioni ed i requisiti ► M7 minimi ◀ ► M2 ————— ◀ che le associazioni devono rispettare per essere autorizzate dalle ► M11 autorità doganali o altre autorità competenti di una parte contraente ◀ a rilasciare i carnet TIR e ad agire come garanti secondo quanto disposto nell'articolo 6 della convenzione sono i seguenti:

- a) provata esistenza per almeno un anno come ► M2 associazione istituita nella parte contraente in cui è rilasciata l'autorizzazione ◀;
- b) prova di solida situazione finanziaria e di capacità organizzative che consentono ► M2 all'associazione ◀ di adempiere agli obblighi previsti dalla convenzione;

▼ M2

—————

▼ B

► M2 c) ◀ assenza di gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale;

▼ M2

- d) istituzione di un accordo scritto o di altro strumento legale fra l'associazione e le competenti autorità della parte contraente in cui essa è stabilita, che comprenda l'assunzione da parte dell'associazione degli impegni indicati al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Una copia autenticata dell'accordo scritto o di altro strumento legale di cui al paragrafo 1, lettera d), ove necessario insieme ad una traduzione giurata in inglese, francese o russo, è depositata presso la commissione esecutiva TIR. Le eventuali modifiche sono portate immediatamente all'attenzione della commissione esecutiva TIR.
3. Gli impegni dell'associazione sono:
- i) conformarsi agli obblighi fissati nell'articolo 8 della convenzione;
 - ii) accettare l'importo massimo per carnet TIR determinato dalle parti contraenti che può essere richiesto all'associazione in base a quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione;
 - iii) verificare continuamente e, in particolare, prima della richiesta di autorizzazione all'accesso di persone al regime TIR, l'adempimento delle condizioni e dei requisiti minimi da parte delle stesse, così come stabilito nella parte II del presente allegato;
 - iv) prestare la propria garanzia per tutte le obbligazioni a suo carico nel paese in cui è stabilita relative alle operazioni accompagnate da carnet TIR rilasciati da essa stessa o da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa è affiliata;

▼ M2

- v) coprire le proprie obbligazioni, con soddisfazione delle competenti autorità delle parti contraenti in cui essa è stabilita, presso una compagnia assicurativa, un gruppo di assicurazioni o un istituto finanziario. Il contratto o i contratti di assicurazione o garanzia finanziaria riguardano tutte le obbligazioni a suo carico concernenti le operazioni accompagnate da carnet TIR rilasciati da essa stessa e da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa è affiliata.

Il preavviso per la risoluzione del(i) contratto(i) di assicurazione o garanzia finanziaria non è inferiore a quello per la risoluzione dell'accordo scritto o di altro strumento legale di cui al paragrafo 1, lettera d). Una copia autenticata del(i) contratto(i) di assicurazione o garanzia finanziaria, nonché delle eventuali modifiche apportatevi, è depositata presso la commissione esecutiva TIR, inclusa una traduzione giurata, ove necessario, in inglese, francese o russo;

▼ M5

- vi) comunicare ogni anno, entro il 1° marzo, alla commissione esecutiva TIR il prezzo di ciascun tipo di carnet TIR da essa rilasciato;

▼ M2

- vii) consentire alle autorità competenti di controllare tutti i registri e la contabilità relativi all'amministrazione del regime TIR;
- viii) accettare una procedura per l'efficiente soluzione delle controversie derivanti dall'uso improprio o fraudolento dei carnet TIR, se possibile senza ricorrere ai tribunali;
- ix) conformarsi strettamente alle decisioni delle autorità competenti della parte contraente in cui essa è stabilita riguardo alla revoca o al ritiro dell'autorizzazione nel rispetto dell'articolo 6 della convenzione e della parte II del presente allegato o all'esclusione di persone nel rispetto dell'articolo 38 della convenzione;
- x) acconsentire all'attuazione fedele di tutte le decisioni adottate dal comitato amministrativo e dalla commissione esecutiva TIR, nella misura in cui dette decisioni sono state accettate dalle competenti autorità della parte contraente in cui l'associazione è stabilita;

▼ M10

- xi) confermare, in caso di procedura di riserva di cui all'allegato 11, articolo 10, paragrafo 2, per le parti contraenti vincolate dall'allegato 11, su richiesta delle autorità competenti, che la garanzia è valida e che un trasporto TIR è effettuato nell'ambito del regime eTIR e fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.

▼ M2

4. Quando, conformemente alla procedura indicata all'articolo 11, un'associazione garante è invitata a pagare le somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, essa informa l'organizzazione internazionale del ricevimento di tale richiesta conformemente all'accordo scritto menzionato nella nota esplicativa 0.6.2 *bis-1* relativa all'articolo 6, paragrafo 2 *bis*.
5. La parte contraente in cui l'associazione è stabilita revoca l'autorizzazione a rilasciare i carnet TIR e ad agire come garante in caso di non conformità alle presenti condizioni e requisiti. Se una parte contraente decide di revocare l'autorizzazione, la decisione diviene esecutiva non prima di tre (3) mesi dalla data della revoca.

▼ B

- M2 6. ◀ L'autorizzazione di un'associazione nei termini sopra stabiliti non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell'associazione previsti dalla convenzione.
- M2 7. ◀ Le condizioni ed i requisiti ► M2 ————— ◀ stabiliti sopra non pregiudicano le condizioni ed i requisiti ulteriori che ► M7 ciascuna parte contraente possa ◀ voler prescrivere.



PARTE II

**AUTORIZZAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
ALL'UTILIZZO DEI CARNET TIR**

Condizioni e requisiti minimi

1. Le condizioni ed i requisiti minimi che devono essere rispettati da coloro che intendono avere accesso al regime TIR sono i seguenti:
 - a) provata esperienza o, almeno, capacità di effettuare trasporti internazionali su base regolare (titolare di una licenza per lo svolgimento di trasporti internazionali ecc.);
 - b) solida situazione finanziaria;
 - c) provata conoscenza dell'applicazione della convenzione TIR;
 - d) assenza di gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale;
 - e) un impegno scritto nei confronti dell'associazione, nel quale la persona si vincola a:
 - i) adempiere alle formalità doganali richieste ai sensi della convenzione presso gli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione;
 - ii) versare le somme dovute, di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della convenzione, qualora ciò le venga richiesto dalle autorità competenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, della convenzione;
 - iii) entro i limiti consentiti dalla legislazione nazionale, consentire alle associazioni di controllare le informazioni sulle condizioni ed i requisiti minimi di cui sopra.
2. Condizioni e requisiti ulteriori e più restrittivi per l'accesso al regime TIR possono essere introdotti dalle autorità competenti delle Parti contraenti e dalle associazioni stesse, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

Procedura

3. Le Parti contraenti decidono, nel rispetto della legislazione nazionale, le procedure da seguire per l'accesso al regime TIR, sulla base delle condizioni e dei requisiti minimi fissati nei paragrafi 1 e 2.
4. Le autorità competenti trasmettono alla commissione esecutiva TIR, ► **M11** senza indugio ◀ dalla data di autorizzazione o revoca di autorizzazione all'uso dei carnet TIR, i dati riguardanti ciascuna persona, conformemente al modello di autorizzazione allegato (MAF) ► **M11**, che comprendono:
 - a) numero di identificazione individuale ed unico (ID) assegnato alla persona da parte dell'associazione garante (in collaborazione con l'organizzazione internazionale cui è affiliata) in base al formato armonizzato determinato dal comitato amministrativo;
 - b) nome/i e indirizzo/i della o delle persone o imprese (in caso di un'associazione di imprese, anche i nomi dei dirigenti responsabili);
 - c) persona cui rivolgersi, con tutti i dati di contatto; e
 - d) numero di registrazione nel registro delle imprese, oppure numero della licenza di trasporto internazionale o altro (se disponibile). ◀
5. ► **M11** Le associazioni trasmettono alle autorità competenti e al comitato esecutivo TIR eventuali modifiche ai dati delle persone autorizzate, senza indugio a decorrere dal momento in cui ne sono a conoscenza. ◀
6. L'autorizzazione all'accesso al regime TIR non costituisce di per sé un diritto ad ottenere i carnet TIR dalle associazioni.
7. L'autorizzazione di una persona all'uso dei carnet TIR in base alle condizioni ed ai requisiti minimi di cui sopra lascia impregiudicati le responsabilità e gli obblighi della persona stessa previsti dalla convenzione.

▼ M11
_____**▼ M4**

PARTE III

Autorizzazione di un'organizzazione internazionale, di cui all'articolo 6, ad assumere la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR.

Condizioni e requisiti:

1. Le condizioni e i requisiti che un'organizzazione internazionale deve rispettare per essere autorizzata dal comitato amministrativo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 *bis*, della convenzione, ad assumere la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR sono:
 - a) prova di una solida competenza professionale e di una sana situazione finanziaria ai fini dell'organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale nonché delle capacità organizzative che consentono di adempiere agli obblighi previsti dalla convenzione mediante la presentazione annuale di stati finanziari consolidati sottoposti a debita revisione da parte di revisori contabili indipendenti riconosciuti a livello internazionale;
 - b) assenza di gravi o reiterate violazioni della normativa doganale o fiscale.
2. A norma dell'autorizzazione, l'organizzazione internazionale si impegna a:
 - a) fornire alle parti contraenti della convenzione TIR, per il tramite delle associazioni nazionali affiliate all'organizzazione internazionale, copie certificate conformi del contratto di garanzia globale e della prova della copertura della garanzia;
 - b) informare gli organi competenti della convenzione TIR in merito alle norme e procedure stabilite per il rilascio dei carnet TIR da parte delle associazioni nazionali;
 - c) fornire annualmente agli organi competenti della convenzione TIR dati sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento;
 - d) informare in modo esaustivo gli organi competenti della convenzione TIR in merito al funzionamento del regime TIR, fornendo in particolare, ma non esclusivamente, informazioni fondate e tempestive sulle tendenze rilevate nel numero di operazioni TIR non terminate, sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento, che potrebbero dar adito a preoccupazioni sul corretto funzionamento del regime TIR o che potrebbero rendere difficile il mantenimento del sistema di garanzia internazionale;
 - e) comunicare agli organi competenti della convenzione TIR dati statistici sul numero di carnet TIR distribuiti a ciascuna parte contraente, ripartiti per tipo;
 - f) comunicare alla commissione esecutiva TIR informazioni dettagliate sui prezzi di distribuzione di ciascun tipo di carnet TIR applicati dall'organizzazione internazionale;
 - g) adottare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di falsificazione dei carnet TIR;
 - h) adottare le misure correttive adeguate qualora siano rilevati errori o lacune nei carnet TIR e darne comunicazione alla commissione esecutiva TIR;

▼ M4

- j) partecipare pienamente ai casi in cui la commissione esecutiva TIR è chiamata a facilitare la composizione di una controversia;
- k) assicurare che qualsiasi problema dovuto ad attività fraudolente o ad altre difficoltà inerenti all'applicazione della convenzione TIR sia immediatamente portato all'attenzione della commissione esecutiva TIR;
- l) gestire il sistema di controllo dei carnet TIR di cui all'allegato 10 della convenzione, insieme alle associazioni garanti nazionali affiliate all'organizzazione internazionale e alle autorità doganali, e informare le parti contraenti e gli organi competenti della convenzione in merito a eventuali problemi rilevati nel sistema;
- m) fornire agli organi competenti della convenzione TIR statistiche e dati sui risultati ottenuti dalle parti contraenti con riguardo al sistema di controllo di cui all'allegato 10;
- n) concludere, almeno due mesi prima della data provvisoria di entrata in vigore o di rinnovo dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 *bis*, della convenzione, un accordo scritto con il segretariato della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, su mandato del comitato amministrativo e agendo per conto dello stesso, che comprenda l'accettazione da parte dell'organizzazione internazionale dei compiti indicati nel presente paragrafo ;

▼ M7

- o) conservare fascicoli e conti distinti contenenti informazioni e documentazione che si riferiscono all'organizzazione e al funzionamento di un sistema di garanzia internazionale e alla stampa e distribuzione dei carnet TIR;
- p) fornire la sua piena e puntuale cooperazione, anche, ma non esclusivamente, consentendo ai servizi competenti delle Nazioni Unite o a qualsiasi altra entità competente debitamente autorizzata di accedere ai fascicoli e ai conti e, in qualsiasi momento, agevolando le ispezioni e gli audit complementari che effettuano a nome delle parti contraenti, conformemente all'allegato 8, articolo 1 *bis*, paragrafi 5 e 6;
- q) assumere un revisore esterno indipendente per effettuare audit annuali dei fascicoli e dei conti di cui alla lettera o). L'audit esterno deve essere effettuato conformemente ai principi internazionali di revisione (ISA) e deve dare luogo a una relazione di audit e a una lettera di raccomandazione da presentare al comitato amministrativo.

▼ M4

3. Quando è informata da un'associazione garante in merito a una richiesta di pagamento, l'organizzazione internazionale comunica entro tre (3) mesi a tale associazione la propria posizione in merito alla richiesta.
4. Tutte le informazioni acquisite, direttamente o indirettamente, dall'organizzazione internazionale a norma della convenzione, che siano di natura riservata o ottenute a titolo riservato, sono coperte dal segreto professionale e non sono utilizzate né trattate per finalità commerciali o per finalità diverse da quelle per cui sono state fornite, né comunicate a terzi senza il permesso esplicito della persona o dell'autorità che le ha fornite. Tali informazioni possono, tuttavia, essere divulgate senza permesso alle autorità competenti delle parti contraenti della presente convenzione ove esista un'autorizzazione o un obbligo in tal senso a norma di disposizioni del diritto nazionale o internazionale o nell'ambito di procedure giudiziarie. La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.
5. Il comitato amministrativo ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 *bis*, in caso di non conformità alle condizioni e ai requisiti di cui sopra. Qualora il comitato amministrativo decida di revocare l'autorizzazione, la decisione diverrà esecutiva non prima di sei (6) mesi dalla data della revoca.
6. L'autorizzazione di un'organizzazione internazionale nei termini sopra stabiliti non pregiudica la responsabilità e gli obblighi dell'organizzazione previsti dalla convenzione.

*ALLEGATO 10***INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DALLE PARTI
CONTRAENTI ALLE ASSOCIAZIONI AUTORIZZATE (A NORMA
DELL'ARTICOLO 43 TER) E AD UN'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE (A NORMA DELL'ARTICOLO 6, PAR. 2 BIS)**

In virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera f), punto iii), della presente convenzione, le associazioni autorizzate sono tenute ad assumere l'impegno di verificare continuamente che le persone autorizzate ad avere accesso al regime TIR soddisfino alle condizioni e ai requisiti minimi di cui all'allegato 9, parte II, della convenzione.

Per conto delle associazioni che ne sono membri e nel quadro delle responsabilità da essa assunte quale organizzazione internazionale autorizzata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 bis, un'organizzazione internazionale istituisce un sistema di controllo per i carnet TIR basato sulla raccolta di dati, trasmessi dalle autorità doganali e accessibili alle associazioni e alle amministrazioni doganali, relativi al termine delle operazioni TIR presso gli uffici di destinazione. Per consentire alle associazioni di assolvere efficacemente il loro impegno, le Parti contraenti trasmettono le informazioni al sistema di controllo secondo la procedura seguente:

1. Le autorità doganali trasmettono a un'organizzazione internazionale o alle associazioni garanti nazionali, se possibile tramite gli uffici centrali o regionali, con il mezzo di comunicazione più rapido disponibile (fax, posta elettronica ecc.) e possibilmente su base giornaliera, in formato standard, almeno le seguenti indicazioni relativamente a tutti i carnet TIR presentati presso gli uffici doganali di destinazione, quali definiti nell'articolo 1, lettera l), della convenzione:
 - (a) numero di riferimento del carnet TIR;
 - (b) data e numero di registrazione nel registro doganale;
 - (c) nome o numero dell'ufficio doganale di destinazione;
 - (d) data e numero di riferimento indicati nell'attestazione di termine dell'operazione TIR (caselle 24-28 del volet n. 2) presso l'ufficio doganale di destinazione (se diversi da b));
 - (e) termine parziale o definitivo;
 - (f) termine dell'operazione TIR attestato con o senza riserva presso l'ufficio doganale di destinazione fatti salvi gli articoli 8 e 11 della convenzione;
 - (g) altre informazioni o documenti (facoltativi);
 - (h) numero della pagina.
2. Le associazioni nazionali o un'organizzazione internazionale possono inviare alle autorità doganali l'allegato modulo di riconciliazione (MRF, Model Reconciliation Form) nei seguenti casi:
 - (a) qualora vi siano discrepanze tra i dati trasmessi e quelli figuranti sulle souche del carnet TIR utilizzato; o
 - (b) qualora non sia stato trasmesso alcun dato, mentre il carnet TIR utilizzato è stato rinviato all'associazione nazionale.

Le autorità doganali fanno seguito alle richieste di riconciliazione rinviando se possibile quanto prima il modulo di riconciliazione debitamente compilato.
3. Le autorità doganali e le associazioni garanti nazionali concludono un accordo, in linea con la legislazione nazionale, relativo allo scambio dei dati di cui sopra.
4. Un'organizzazione internazionale concede alle autorità doganali l'accesso alla base dati relativa ai carnet TIR terminati e alla base dati relativa ai carnet TIR invalidati.



Appendice

Facsimile di modulo di riconciliazione (MRF)							
Parte che deve essere compilata dal richiedente							
Destinazione:							
Ufficio doganale regionale (facoltativo): Nome:				Ufficio doganale di destinazione: Nome:			
Ricevuto il:				Ricevuto il:			
Data: Timbro				Data: Timbro			
Dati da confermare							
Forte dei dati: <input type="checkbox"/> Carnet TIR <input type="checkbox"/> Dati del sistema di controllo							
Numero di riferimento del Carnet TIR	Nome o numero dell'ufficio doganale di destinazione (*)	Numero di riferimento indicato nell'attestazione di termine dell'operazione TIR (caselle 24-28 del volet n. 2) presso l'ufficio doganale di destinazione (*)	Data indicata nell'attestazione di termine dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione (*)	Numero della pagina	Termine parziale/definitivo	Termine dell'operazione TIR attestato con o senza riserva presso l'ufficio doganale di destinazione	Numero dei colli (facoltativo)
Allegati: <input type="checkbox"/> Copia delle souche del Carnet TIR <input type="checkbox"/> Altro : _____							
Risposta dell'ufficio doganale di destinazione							
<input type="checkbox"/> Conferma <input type="checkbox"/> Rettifica (da inserire qui sotto) <input type="checkbox"/> Nessun riferimento trovato circa il termine dell'operazione TIR							
Numero di riferimento del Carnet TIR	Nome o numero dell'ufficio doganale di destinazione (*)	Numero di riferimento indicato nell'attestazione di termine dell'operazione TIR (caselle 24-28 del volet n. 2) presso l'ufficio doganale di destinazione (*)	Data indicata nell'attestazione di termine dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione (*)	Numero della pagina	Termine parziale/definitivo	Termine dell'operazione TIR attestato con o senza riserva presso l'ufficio doganale di destinazione	Numero dei colli (facoltativo)
Osservazioni:							
Data: Timbro e firma dell'ufficio doganale di destinazione:							
Ufficio doganale centrale (facoltativo)							
Osservazioni:							
Data: Timbro e/o firma							

▼ M10*ALLEGATO 11*

PARTE I

*Articolo 1***Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente allegato disciplinano l'attuazione del regime eTIR quale definito all'articolo 1, punto s), della convenzione e si applicano nelle relazioni tra le parti contraenti vincolate dal presente allegato, come previsto all'articolo 60 *bis*, paragrafo 1.

2. Il regime eTIR non può essere utilizzato per i trasporti effettuati in parte nel territorio di una Parte contraente che non è vincolata dall'allegato 11 e che è uno Stato membro di un'unione doganale o economica con un unico territorio doganale.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) «sistema internazionale eTIR»: il sistema delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) concepito per consentire lo scambio di informazioni elettroniche tra gli attori partecipanti al regime eTIR;
- b) «specifiche eTIR»: le specifiche concettuali, funzionali e tecniche del regime eTIR adottate e modificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato;
- c) «dati TIR anticipati»: i dati comunicati alle autorità competenti del paese di partenza, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l'intenzione del titolare di vincolare le merci al regime eTIR;
- d) «dati di modifica anticipati»: i dati comunicati alle autorità competenti del paese in cui è chiesta una modifica dei dati della dichiarazione, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l'intenzione del titolare di modificare i dati della dichiarazione;
- e) «dati della dichiarazione»: i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati accettati dalle autorità competenti;
- f) «dichiarazione»: l'atto con cui il titolare, o il suo rappresentante, indica, conformemente alle specifiche eTIR, l'intenzione di vincolare le merci al regime eTIR. Dal momento in cui la dichiarazione è accettata dalle autorità competenti, sulla base dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati, e i dati della dichiarazione sono trasferiti al sistema internazionale eTIR, essa costituisce l'equivalente giuridico di un carnet TIR accettato;
- g) «documento di accompagnamento»: il documento stampato generato elettronicamente dal sistema doganale, dopo l'accettazione della dichiarazione, in linea con gli orientamenti contenuti nelle specifiche tecniche eTIR. Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per registrare eventi verificatisi nel corso del trasporto e sostituisce il processo verbale di accertamento a norma dell'articolo 25 della presente convenzione e per la procedura di riserva;
- h) «autenticazione»: un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica oppure l'origine e l'integrità di dati in formato elettronico.

▼ M10*Articolo 3***Attuazione del regime eTIR**

1. Le parti contraenti vincolate dall'allegato 11 collegano i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR in conformità alle specifiche eTIR.
2. Ciascuna Parte contraente è libera di stabilire entro quale data collega i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR. La data del collegamento è comunicata a tutte le altre parti contraenti vincolate dall'allegato 11 almeno sei mesi prima della data effettiva del collegamento.

*Articolo 4***Composizione, funzioni e regolamento interno dell'organo di attuazione tecnica**

1. Le parti contraenti vincolate dall'allegato 11 sono membri dell'organo di attuazione tecnica. Le sessioni di tale organo sono convocate periodicamente o su richiesta del comitato amministrativo, in funzione delle necessità di mantenimento delle specifiche eTIR. Il comitato amministrativo è regolarmente informato delle attività e delle considerazioni dell'organo di attuazione tecnica.
2. Le parti contraenti che non hanno accettato l'allegato 11 a norma dell'articolo 60 *bis*, paragrafo 1, e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possono partecipare alle sessioni dell'organo di attuazione tecnica in qualità di osservatori.
3. L'organo di attuazione tecnica controlla gli aspetti tecnici e funzionali dell'attuazione del regime eTIR e coordina e promuove lo scambio di informazioni su questioni di sua competenza.
4. Alla sua prima sessione l'organo di attuazione tecnica adotta il proprio regolamento interno e lo presenta al comitato amministrativo per l'approvazione delle parti contraenti vincolate dall'allegato 11.

*Articolo 5***Procedure di adozione ed emendamento delle specifiche eTIR**

L'organo di attuazione tecnica:

- a) adotta le specifiche tecniche del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne l'allineamento con le specifiche funzionali del regime eTIR. All'atto dell'adozione decide in merito al periodo transitorio appropriato per la loro attuazione;
- b) elabora le specifiche funzionali del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne l'allineamento con le specifiche concettuali del regime eTIR. Tali testi sono trasmessi al comitato amministrativo per adozione a maggioranza delle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche tecniche a una data da stabilire al momento dell'adozione;
- c) esamina, su richiesta del comitato amministrativo, le modifiche da apportare alle specifiche concettuali del regime eTIR. Le specifiche concettuali del regime eTIR e i relativi emendamenti sono adottati a maggioranza delle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche funzionali a una data da stabilire al momento dell'adozione.

▼ M10*Articolo 6***Comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati**

1. I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati sono comunicati dal titolare, o dal suo rappresentante, alle autorità competenti del paese di partenza e del paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione. Una volta accettata la dichiarazione o la modifica in conformità del diritto nazionale, le autorità competenti trasmettono i dati della dichiarazione o la relativa modifica al sistema internazionale eTIR.
2. I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati di cui al paragrafo 1 possono essere comunicati alle autorità competenti direttamente o tramite il sistema internazionale eTIR.
3. Le parti contraenti vincolate dall'allegato 11 accettano la comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati tramite il sistema internazionale eTIR.
4. Le autorità competenti pubblicano l'elenco di tutti i mezzi elettronici mediante i quali possono essere comunicati i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati.

*Articolo 7***Autenticazione**

1. All'atto di accettare la dichiarazione nel paese di partenza o una modifica dei dati della dichiarazione in uno dei paesi situati lungo l'itinerario, le autorità competenti autenticano i dati TIR anticipati o i dati di modifica anticipati e il titolare in conformità del diritto nazionale.
2. Le parti contraenti vincolate dall'allegato 11 accettano l'autenticazione del titolare effettuata dal sistema internazionale eTIR.
3. Le autorità competenti pubblicano l'elenco dei meccanismi di autenticazione diversi da quelli specificati nel paragrafo 2 del presente articolo che possono essere utilizzati per l'autenticazione.
4. Le parti contraenti vincolate dall'allegato 11 accettano i dati della dichiarazione ricevuti dalle autorità competenti del paese di partenza e da quelle del paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione tramite il sistema internazionale eTIR come l'equivalente giuridico di un carnet TIR accettato.

*Articolo 8***Riconoscimento reciproco dell'autenticazione del titolare**

L'autenticazione del titolare effettuata dalle autorità competenti delle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 che accettano la dichiarazione, o la modifica dei dati della dichiarazione, è riconosciuta dalle autorità competenti di tutte le parti contraenti successive vincolate dall'allegato 11 nel corso di tutto il trasporto TIR.

*Articolo 9***Requisiti aggiuntivi in materia di dati**

1. Oltre ai dati indicati nelle specifiche funzionali e tecniche, le autorità competenti possono chiedere dati aggiuntivi stabiliti dalla legislazione nazionale.

▼ M10

2. Le autorità competenti dovrebbero, per quanto possibile, limitare i requisiti in materia di dati a quelli contenuti nelle specifiche funzionali e tecniche e adoperarsi per facilitare la comunicazione dei dati aggiuntivi in modo da non ostacolare i trasporti TIR effettuati in conformità del presente allegato.

*Articolo 10***Procedura di riserva**

1. In caso di impossibilità ad avviare il regime eTIR presso l'ufficio doganale di partenza per motivi tecnici, il titolare del carnet TIR può ricorrere al regime TIR.

2. Se un regime eTIR è stato avviato, ma non può essere continuato per motivi tecnici, le autorità competenti accettano il documento di accompagnamento e lo trattano secondo la procedura descritta nelle specifiche eTIR, a condizione che siano disponibili informazioni aggiuntive provenienti da altri sistemi elettronici, come descritto nelle specifiche funzionali e tecniche.

3. Le autorità competenti delle parti contraenti hanno anche il diritto di chiedere alle associazioni garanti nazionali di confermare che la garanzia è valida e che il trasporto TIR è effettuato nell'ambito del regime eTIR, nonché di fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.

4. La procedura descritta al paragrafo 3 è definita di comune accordo fra le autorità competenti e l'associazione garante nazionale, come stabilito all'allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera d).

*Articolo 11***Hosting del sistema internazionale eTIR**

1. Il sistema internazionale eTIR è ospitato e gestito sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE).

2. L'ECE aiuta i paesi a collegare i rispettivi sistemi doganali al sistema internazionale eTIR, anche mediante prove di conformità volte a garantirne il corretto funzionamento prima del collegamento operativo.

3. Le risorse necessarie sono messe a disposizione dell'ECE per adempiere agli obblighi derivati dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Salvo qualora il sistema internazionale eTIR sia finanziato con risorse provenienti dal bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, le risorse necessarie sono soggette alle norme e ai regolamenti finanziari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite applicabili ai fondi e ai progetti extra-bilancio. Il meccanismo di finanziamento relativo al funzionamento del sistema internazionale eTIR a livello dell'ECE è deciso e approvato dal comitato amministrativo.

*Articolo 12***Gestione del sistema internazionale eTIR**

1. L'ECE adotta le disposizioni opportune per la conservazione e l'archiviazione dei dati nel sistema internazionale eTIR per un periodo minimo di 10 anni.

2. Tutti i dati conservati nel sistema internazionale eTIR possono essere utilizzati dall'ECE per conto degli organi competenti della presente convenzione ai fini dell'estrazione di statistiche aggregate.

▼ M10

3. Le autorità competenti delle parti contraenti sul cui territorio è effettuato un trasporto TIR nell'ambito del regime eTIR che diviene oggetto di un procedimento amministrativo o giudiziario riguardante l'obbligo di pagamento della persona o delle persone direttamente responsabili o dell'associazione garante nazionale possono chiedere all'ECE e ottenere, a fini di verifica, le informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR relative alla controversia in esame. Tali informazioni possono essere adottate come elementi di prova nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali.

4. In casi diversi da quelli specificati nel presente articolo è vietata la diffusione o la divulgazione di informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR a persone o entità non autorizzate.

*Articolo 13***Pubblicazione dell'elenco di uffici doganali in grado di gestire operazioni eTIR**

Le autorità competenti provvedono affinché l'elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere operazioni TIR nell'ambito del regime eTIR sia in ogni momento esatto e aggiornato nella banca dati elettronica per gli uffici doganali abilitati, costituita e gestita dalla commissione esecutiva TIR.

*Articolo 14***Requisiti giuridici relativi alla comunicazione di dati a norma dell'allegato 10 della convenzione TIR**

I requisiti giuridici per la comunicazione di dati di cui all'allegato 10, paragrafi 1, 3 e 4, della presente convenzione, sono considerati soddisfatti mediante l'applicazione del regime eTIR.

PARTE II

Note esplicative relative all'articolo 2, lettera h)

11.2 (h)-1 Fino a quando un approccio armonizzato sarà stato elaborato e descritto nelle specifiche eTIR, le parti contraenti vincolate dall'allegato 11 possono autenticare il titolare ricorrendo a qualsiasi processo previsto dal rispettivo diritto nazionale, compresi tra l'altro il nome utente, la password o la firma elettronica.

11.2. (h)-2 L'integrità dei dati scambiati tra il sistema internazionale eTIR e le autorità competenti, nonché l'autenticazione dei sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), saranno garantite mediante connessioni sicure, quali definite nelle specifiche tecniche eTIR.

Nota esplicativa relativa all'articolo 3, paragrafo 2

11.3.2 Si raccomanda alle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 di aggiornare il proprio sistema doganale nazionale e di assicurarne il collegamento con il sistema internazionale eTIR non appena l'allegato 11 entra in vigore per loro. Le unioni doganali o economiche possono decidere una data successiva, in modo da disporre del tempo per collegare i sistemi doganali nazionali di tutti i rispettivi Stati membri al sistema internazionale eTIR.

Nota esplicativa relativa all'articolo 6, paragrafo 3

11.6.3 Si raccomanda alle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 di riconoscere, per quanto possibile, la comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati mediante i metodi indicati nelle specifiche funzionali e tecniche.

▼ M10

Nota esplicativa relativa all'articolo 7, paragrafo 2

- 11.7.2 Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l'integrità dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati e che i dati sono stati trasmessi dal titolare.

Nota esplicativa relativa all'articolo 7, paragrafo 4

- 11.7.4 Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l'integrità dei dati della dichiarazione e che i dati sono stati trasmessi dalle autorità competenti dei paesi interessati dal trasporto.

Nota esplicativa relativa all'articolo 8

- 11.8 Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l'integrità dei dati della dichiarazione, compreso il riferimento al titolare, autenticati dalle autorità competenti che accettano la dichiarazione, ricevuti da autorità competenti e trasmessi ad autorità competenti.

Nota esplicativa relativa all'articolo 11, paragrafo 3

- 11.11.3 Se necessario, le parti contraenti possono decidere di finanziare i costi operativi del sistema internazionale eTIR mediante un importo per trasporto TIR. In tali casi le parti contraenti decidono la data opportuna per introdurre meccanismi di finanziamento alternativi e le relative modalità. Il bilancio richiesto è elaborato dall'ECE, esaminato dall'organo di attuazione tecnica e approvato dal comitato amministrativo.